

INDICE N. 255

PANORAMA STATALE

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 maggio 2018 . Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa». (BUR n. 120 del 25.5.18)

MINORI

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 27 aprile 2018 - Approvazione del conto finanziario per l'anno 2017. (GU n. 125 del 31.5.18)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 24 ottobre 2017.

Approvazione della delibera n. 26 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 8 marzo 2018. (GU n. 112 del 16.5.18)

Approvazione della delibera n. 101/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti in data 12 luglio 2017. (GU n. 115 del 19.5.18)

Approvazione della delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro in data 14 dicembre 2017. (GU n. 115 del 19.5.18)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2018 -Liquidazione coatta amministrativa della «Il Portico società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Castelfranco Veneto e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 112 del 16.5.18)

DECRETO 9 aprile 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione», in Casoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 113 del 17.5.18)

DECRETO 23 aprile 2018 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Mandarakè Società cooperativa sociale», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 113 del 17.5.18)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione del comitato di sorveglianza dell'impresa sociale «Baby School 100 S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa», in Monserrato.(GU n. 126 del 30.5.18)

Con decreto ministeriale n. 57/2018 dell'11 maggio 2018, è stato costituito il comitato di sorveglianza dell'impresa sociale «Baby School 100 S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa», C.F. 03125630925, con sede legale in Monserrato (Cagliari). Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2018

Sospensione del sig. Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana. (GU n.123 del 29.5.18)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2018

.Sospensione del sig. Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata.(GU n.123 del 29.5.18)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

L.R.10.5.18, n. 11 . Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT. (BUR n. 50 del 15.5.18)

MOLISE

L.R. 15.5.18, n.4-Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n.10, recante "Statuto della Regione Molise". (BUR n. 28 del 15.5.18)

VENETO

L.R. 25.5.18, n. 19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".(BUR n. 51 del 25.5.18)

ANZIANI

CALABRIA

L.R. 10.5.18, n. 12 - Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. (BUR n. 51 del 17.5.18)

DIFESA DELLO STATO

SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2018 - Costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. (GURS n.23 del 25.5.18)

DIPENDENZE

EMILIA-ROMAGNA

DGR 23.4.18, n. 596 .L.R. n. 5/2013 Bando per la concessione di contributi per progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni relativi alle iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al marchio Slot free-ER (BUR n. 130 del 16.5.18)

LAZIO

Determinazione 15 maggio 2018, n. G06186 - Risultanze della Commissione, istituita con determinazione dirigenziale n. G03469, 21/03/2018, finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico. Approvazione esito valutazioni della Commissione con relativi allegati.(BUR n. 42 del 24.5.18)

EDILIZIA

LOMBARDIA

DGR 14.5.18 - n. XI/113 - Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare a coniugi separati o divorziati, di cui alla d.g.r. n. 7544/2017: «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Anno 2018/2019» (BUR n. 20 del 16.5.18)

D.d.s. 17 maggio 2018 - n. 7144 Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7544 del 18 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, delle indicazioni operative per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014. (BUR n. 21 del 23.5.18)

D.d.s. 17 maggio 2018 - n. 7145 - Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017, dell'avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (BUR n. 21 del 23.5.18)

FAMIGLIA

SICILIA

DD 14 maggio 2018 -PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari: approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili.(GURS n.23 del 25.5.18)

IMMIGRATI

CALABRIA

L.R. 10.5.18, n. 13- Rafforzamento del comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali). (BUR n. 51 del 17.5.18)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE MINORI E GIOVANI RIMASTI ORFANI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. BUR n. 43 del 28.5.18)

MINORI

VENETO

DGR 30.4.18, n. 581 - Sistema veneto adozioni. interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (l. 476/98).(BUR n. 45 del 15.5.18)

NON AUTOSUFFICIENTI

VENETO

DGR 15.5.18, n. 675 - Accreditalmento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili. dgr/cr n. 38 del 30/04/2018.(BUR n. 47 del 18.5.18)

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06336 - Modifica e integrazione della composizione del Gruppo di lavoro, istituito con determinazione dirigenziale n.G03030 del 13 marzo 2018, per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi" - Nomina dei componenti.(BUR n. 42 del 24.5.18)

UMBRIA

DD 27 aprile 2018, n. 4132 - PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017 approvato con D.D. n. 5576 del 7 giugno 2017: inserimento nuova voce di costo, aggiornamento paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 e attivazione scheda stralcio "Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) per giovani e adulti disabili" e "Azioni di innovazione sociale".(BUR n. 20 del 16.5.18)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

UMBRIA

DD 22 maggio 2018, n. 5100 - Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di progetti sperimentali del terzo settore _ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle Misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 2_ Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 3_ Competitività delle PMI e relativa modulistica (BUR n. 23 del 25.5.18)

VENETO

DGR 15.5.18, n. 662 - Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di interventi di "lavoro a impatto sociale - lis. bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - anno 2018". (BUR n. 51 del 25.5.18)

PRIVATO SOCIALE

EMILIA ROMAGNA

DGR 14.5.18, n. 699 - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. BUR n. 135 del 15.5.18)

LAZIO

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06350LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "FCF - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02656230600, con sede in Cassino (Fr) Largo San Domenico, 1 c.a.p. 03043 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 42 del 24.5.18)

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06351 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "L'ORCHIDEA - Società cooperativa sociale" codice fiscale 02788450597, con sede in Campodimele (Lt) piazza

Municipio, 17 c.a.p. 04020 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06352 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ALBERO Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02127480560, con sede in Roma via dei Durantini, 221 c.a.p. 00157 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione A. (BUR n. 42 del 24.5.18)

LOMBARDIA

D.d.s. 16 maggio 2018 - n. 7031 - Determinazioni in ordine all'Albo del servizio civile regionale, sezione speciale. (BUR n. 21 del 24.5.18)

SANITÀ

ABRUZZO

DGR 22.2.18, n. 102 - Servizio di elisoccorso nell'ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Rinnovo della Convenzione e del Protocollo Operativo con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico- Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (SASA).

EMILIA ROMAGNA

DGR 16.4.18, n. 541 - Linee guida alle Aziende Sanitarie per la realizzazione dello screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna (BUR n. 130 del 16.5.18)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 14 maggio 2018, n. U00187 Presa d'atto dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei medici Pediatri di libera scelta avente per oggetto "La Nuova Sanità nel Lazio: Riorganizzazione dell'Assistenza Pediatrica Territoriale e la Medicina d'iniziativa." (BUR n. 40 del 17.5.18)

Determinazione 21 marzo 2018, n. G03510 - Approvazione rimodulazione Progetto "Implementazione del Presidio Nuovo Regina Margherita di Roma: sperimentazione del modello di Casa della Salute" - ASL Roma 1 (BUR n. 42 del 24.5.18)

Determinazione 14 maggio 2018, n. G06130 - Inquadramento personale proveniente dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in servizio presso l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria-ARES 118 nelle categorie e nei profili professionali previsti dai contratti collettivi del comparto sanità. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Determinazione 17 maggio 2018, n. G06312 - Determinazione regionale n. G04535 del 4 maggio 2016 concernente: "Gruppo di lavoro "Chirurgia ambulatoriale - APA (Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali)" Nomina componenti" - Aggiornamento. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Decreto del Commissario ad Acta 16 marzo 2018, n. U00074 - Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie Locali ROMA 1, ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, ROMA 5, ROMA 6, VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SANCAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I., del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TORVERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Decreto del Commissario ad Acta 2 maggio 2018, n. U00169 - Contratti/Accordi stipulati tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per l'erogazione di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale – Triennio 2016-2018 (BUR n. 42 del 24.5.18)

Decreto del Commissario ad Acta 2 maggio 2018, n. U00170 - Contratti/Accordi stipulati tra la Regione Lazio e la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli per l'erogazione di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale – Triennio 2016-2018. (BUR n. 42 del 24.5.18)

LIGURIA

DGR4.5.18 n. 296 - Accreditamento Centri di Formazione per corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio autorizzazione utilizzo defibrillatori (DAE) in ambiente extraospedaliero. (BUR n. 21 del 23.5.18)

DGR4.5.18 n. 311 - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome concernente criteri e modalità per certificazione qualità formazione e esercizio agopuntura, fitoterapia e omeopatia da parte medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti. Modalità attuative. (BUR n. 21 del 23.5.18)

LOMBARDIA

DGR 17.5.18 - n. XI/127 - Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017. (BUR n. 21 del 22.5.18)

DGR 14.5.18 - n. XI/110 - Disposizioni in materia di screening neonatale esteso (SNE) (BUR n. 20 del 17.5.18)

MARCHE

DGR 7.5.18, n. 570 Approvazione schema di convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica – per lo svolgimento delle attività del Registro Tumori Regionale. (BUR n. 43 del 1.5.18)

DGR 7.5.18, n. 591 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali in terni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 227/CSR del 17/12/2015 – modifica e integrazione DGR n.875 del 24/07/2017 - delegazione trattante. (BUR n. 43 del 1.5.18)

PUGLIA

DGR 24.4.18, n. 658 - Approvazione del documento tecnico di indirizzo per costruire la rete assistenziale pugliese attraverso i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziale (PDTA). (BUR n. 67 del 15.5.18)

DGR 24.4.18, n. 659 - DGR n. 129 del 06/02/2018 “Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”. Intervento GOTER 02.11: Razionalizzazione della spesa per l'assistenza protesica - Fondo di remunerazione per l'assistenza protesica. (BUR n. 67 del 15.5.18)

DGR 24.4.18, n. 690 - Accordo per la partecipazione delle farmacie pubbliche e private al percorso di prevenzione offerto dal programma regionale di screening del colon retto, definito dal Piano Regionale di Prevenzione della Regione Puglia, di cui alla DGR n. 302 del 22/03/2016. Recepimento.

(BUR n. 70 del 22.5.18)

DGR 2.5.18, n. 712 - Approvazione Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i soggetti affetti da Talassemia. Istituzione della “Rete della talassemia e delle emoglobinopatie” della Regione Puglia. (BUR n. 70 del 22.5.18)

SICILIA

DASS 26 aprile 2018. Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, concernente il documento recante “Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia”. (GURS n. 22 del 18.5.18)

BOLZANO

DGP 8.5.18, n. 415 - Distribuzione di glucometri, strisce reattive per la determinazione della glicemia e lancette tramite le farmacie. (BUR n. 20 del 17.5.18)

Note

Viene recepito lo schema di Accordo per la distribuzione per conto dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige dei glucometri, delle strisce reattive per la determinazione della glicemia e delle lancette tramite le farmacie convenzionate e viene demandata all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la stipula dell’accordo stesso.

DGP 8.5.18, n. 416 - Erogazione di prodotti dietetici per nefropatia cronica (BUR n. 20 del 17.5.18)

TRENTO

DGP 9.5.18, n. 780 Integrazione del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio sanitario Provinciale e altre disposizioni (BUR n. 20 del 17.5.18)

TUTELA DEI DIRITTI

LOMBARDIA

D.d.u.o. 10 maggio 2018 - n. 6687 Determinazioni in ordine alla definizione e gestione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 7546 del 18 dicembre 2017 .(BUR n. 20 del 15.5.18)

D.d.u.o. 10 maggio 2018 - n. 6688 Determinazioni in ordine alla definizione e gestione di progetti individualizzati finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 6947 del 24 luglio 2017, al decreto 9674 del 3 agosto 2017, alla d.g.r. 7315 del 30 ottobre 2017 e alla d.g.r. 87 del 7 maggio 2018. .(BUR n. 20 del 15.5.18)

D.d.u.o. 18 maggio 2018 - n. 7195 -Modalità attuative per l’attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in attuazione della d.g.r. n. 7718 del 15 gennaio 2018 e della d.g.r. n. 87 del 7 maggio 2018 (BUR n. 21 del 24.5.18)

TOSCANA

RISOLUZIONE 8 maggio 2018, n. 198 - Difensore civico regionale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017. (BUR n. 1 del 23.5.18)

UMBRIA

L.R. 9.5.18, n. 4 - Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali. (BUR n. 20 del 16.5.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 31 MAGGIO 2018 , arretrati compresi

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 maggio 2018 . Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa». (BUR n. 120 del 25.5.18)

PRESENTAZIONE

A distanza di oltre 16 anni da quanto fu a suo tempo disposto dal d.m. 31 marzo 2001, in ordine a quanto già previsto dall'art. 10 della legge quadro sul sistema degli interventi e dei servizi sociali, (LEGGE n. 328/200) finalmente si conferma il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e non al massimo ribasso) che è stata in effetti parzialmente osservata anche in relazione alla complessa offerta dei servizi sociali.

Si riporta la prima parte del testo, rinviando per il seguito alla lettura integrale del testo.

PREMESSA.

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l'Autorità ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l'ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l'ambito oggettivo di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Tali modifiche riguardano direttamente l'art. 95 del codice, ma anche talune disposizioni specifiche novellate dal correttivo.

Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 del codice.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell'attività e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

I. Il quadro normativo.

L'art. 95, comma 2, del codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può — e non deve — essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera d) , per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall'art. 148, comma 6, per quanto riguarda l'affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.

Per servizi e forniture «con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture «caratterizzati da elevata ripetitività» soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto).

Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell'acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).

Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato. Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all'art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

- a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto — art. 50, comma 1, ultimo periodo), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) ;
- b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che l'aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si

indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono:

- a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
- b) partenariato per l'innovazione (art. 65, comma 4);
- c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall'art. 142, commi 5 bis e 5 -septies , in quanto non compresi dall'ipotesi sub 95, comma 3, lettera a) ;
- d) servizi di ristorazione (allegato IX) , ai sensi dell'art. 144, comma 1;
- e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell'art. 144, comma 6;
- f) finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 4;
- g) locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 187, comma 2;
- h) contratto di disponibilità, ai sensi dell'art. 188, comma 3;
- i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 195, comma 4.

L'art. 95, comma 10 -bis , introdotto dal decreto correttivo al codice, di cui al decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 56, ha prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

Si raccomanda, pertanto:

- a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell'affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
- b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
- c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

NB

SEGUONO INDICAZIONI PERTINENTI E SPECIFICHE DI CUI SI DANNO I TITOLI E A CUI SI FA RINVIO

II. I criteri di valutazione.

III. La ponderazione.

IV. La valutazione degli elementi quantitativi.

V. La valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali. V. La valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali.

VI. La formazione della graduatoria.

MINORI

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 27 aprile 2018 - Approvazione del conto finanziario per l'anno 2017. (GU n. 125 del 31.5.18)

LA GARANTE

Visto la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016, con la quale la dott.ssa Filomena Albano è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Garante repertorio n. 116, protocollo n. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2017, approvato dalla Garante in data 28 novembre 2017, decreto rep. n. 66/2017, protocollo n. 3571, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23 - *ter*, comma 4, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 8, comma 3, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 50, comma 3, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2017 intervenuti nel corso dell'esercizio;

Visto il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 24 aprile 2018;

Decreta:

È approvato il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2017, quale risulta allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 24 ottobre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005176/RAG-L-98 del 18 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 24 ottobre 2017, concernente il rinvio dei termini previsti dall'art. 14, comma 9, lettera a), del Regolamento della Previdenza. (GU n. 112 del 16.5.18)

Approvazione della delibera n. 26 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 8 marzo 2018. (GU n. 112 del 16.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005163/CONS-L-77 del 18 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 8 marzo 2018, concernente la rivalutazione degli importi dei trattamenti pensionistici erogati, dei contributi minimi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni nonché delle indennità di maternità minima e massima di cui al decreto legislativo n. 151/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Approvazione della delibera n. 101/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti in data 12 luglio 2017. (GU n. 115 del 19.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005676/GEO-L-138 del 2 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 101/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 12 luglio 2017, concernente: «Pagamento rateizzato contribuzione 2018 neoiscritti».

Approvazione della delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro in data 14 dicembre 2017. (GU n. 115 del 19.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005825/CONS-L-78 del 3 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 14 dicembre 2017, concernente: «Tasso di capitalizzazione per la rivalutazione 2017 dei montanti contributivi per i trattamenti pensionistici ordinari e per quelli in totalizzazione»

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Portico società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Castelfranco Veneto e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 112 del 16.5.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Portico società cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di

un attivo patrimoniale di € 542.925,00 si riscontra una massa debitoria di € 838.542,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 381.104,00;

Considerato che in data 16 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Portico società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (TV), (codice fiscale n. 02507900260) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967, (codice fiscale MLT NCL 67D12 E473C) e domiciliato in Martellago (VE) in p.zza Bertati n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2018

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto SOMMA

DECRETO 9 aprile 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione», in Casoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 113 del 17.5.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 206.719,00, si riscontra una massa debitoria di € 444.369,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 435.975,00;

Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il

legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione», con sede in Casoli (CH) (codice fiscale 01857400699) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Di Paolo Mattia (codice fiscale DPLMTT80P20A485W) nato ad Atesa (CH) il 20 settembre 1980, e domiciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n. 15/f.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

DECRETO 23 aprile 2018 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Mandarakè Società cooperativa sociale», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 113 del 17.5.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mandarakè Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 71.614,00, si riscontra una massa debitoria di € 108.648,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 77.089,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» senza che tale trasferimento sia stato comunicato o comunque risulti dal registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mandarakè Società cooperativa sociale», con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale 01929150744) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2018

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione del comitato di sorveglianza dell'impresa sociale «Baby School 100 S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa», in Monserrato.(GU n. 126 del 30.5.18)

Con decreto ministeriale n. 57/2018 dell'11 maggio 2018, è stato costituito il comitato di sorveglianza dell'impresa sociale «Baby School 100 S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa», C.F. 03125630925, con sede legale in Monserrato (Cagliari). Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2018

Sospensione del sig. Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana. (GU n.123 del 29.5.18)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del commissariato dello Stato per la Regione Siciliana- prot. n. 654 del 19 aprile 2018, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Catania - Sezione Giudice delle indagini preliminari -, relativi ai fascicoli processuali n. 13470/17 R.G.N.R. e n. 2750/18 R.G.GIP a carico del sig. Giuseppe Gennuso, deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 9 aprile 2018, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Giuseppe Gennuso, deputato regionale della Regione Siciliana, per le fattispecie delittuose di cui agli art. 110, 416 -ter commi 1 e 2 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica Consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 9 aprile 2018, decorre

la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Ministro dell'Interno con effetto a decorrere dal 9 aprile 2018, è accertata la sospensione del sig. Giuseppe Gennuso, dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Roma, 7 maggio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2018

.Sospensione del sig. Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata.(GU n.123 del 29.5.18)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Potenza - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 15480 del 30 marzo 2018, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Matera - sezione giudice delle indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 783/18 R.G. e n. 608/18 R.G.GIP a carico del sig. Paolo Castelluccio, consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 27 marzo 2018, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Paolo Castelluccio, consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 612 bis , 1° e 2° comma, 56-610 del codice penale e art. 4, legge n. 110/1975;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 27 marzo 2018, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri; Sentito il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 27 marzo 2018, è accertata la sospensione del sig. Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale e di vicepresidente del consiglio regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Roma, 7 maggio 2018 I l

Presidente: GENTILONI SILVERI

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 28 MAGGIO E 2018, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

L.R.10.5.18, n. 11 . Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT. (BUR n. 50 del 15.5.18)

Art. 1 (Contributo straordinario di solidarietà)

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della politica, tenuto conto della criticità dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, di cui all'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), erogati dalla Regione Calabria, a chiunque e a qualsiasi titolo, è applicata una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, nelle misure di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte: a) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione; b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione; c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione; d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2 (Abrogazione del comma 3 bis dell'art. 19 della l.r. n. 3/1996)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 3/1996 è abrogato.

Art. 3 (Destinazione dei risparmi di spesa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MOLISE

L.R. 15.5.18, n.4-Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n.10, recante "Statuto della Regione Molise". (BUR n. 28 del 15.5.18)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise) è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le commissioni consiliari permanenti competenti per le materie di cui al presente articolo annualmente riferiscono al Consiglio regionale sullo stato dell'economia e del lavoro

nella Regione. A tal fine in sessione comune sentono le rappresentanze delle categorie produttive di beni e servizi, le rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle professioni, le rappresentanze delle imprese, le rappresentanze delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, nonché quelle del mondo dell'educazione, dell'istruzione universitaria e della formazione professionale. La relazione al Consiglio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione."

Art. 2 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 16, comma 2, lettera p), della legge regionale n. 10/2014 dopo la parola "indirizzi" aggiungere le parole "o direttive".

Art. 3 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio regionale approva annualmente il bilancio di previsione per le proprie spese di funzionamento ed il relativo rendiconto della gestione."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le risorse per il funzionamento del Consiglio regionale sono oggetto di un unico stanziamento nel bilancio della Regione".

Art. 4 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole "non festivo della", la parola "seconda" è sostituita dalla parola "terza".

Art. 5 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio regionale si riunisce almeno una volta al mese, secondo un calendario delle sedute predeterminato. Esso è convocato dal suo Presidente, che definisce, altresì, l'ordine del giorno sentiti i Presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale"; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto secondo le modalità stabilite dal regolamento interno".

Art. 6 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 34 della legge regionale n. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Tra i componenti della Giunta regionale è individuato il Vice Presidente."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo."; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del Vice Presidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età".

Art. 7 (Inserimento dell'articolo 35-bis nella legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale n. 10/2014 è inserito il seguente:

Art. 35-bis Il Sottosegretario alla Presidenza

1. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di consigliere regionale.

2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare: a) partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto; b) può essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale".

Art. 8 (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 57, comma 5, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole "approva con legge", le parole "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 luglio di ogni anno".

Art. 9 (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 18 aprile 2014, a. 10)

1. All'articolo 58, comma 1, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole "è approvato con legge regionale", le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 luglio".

Art. 10 (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 59, comma 2, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole "dura in carica", la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

VENETO

L.R. 25.5.18, n. 19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".(BUR n. 51 del 25.5.18)

Art. 1

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

Art. 2

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

2. È abrogato il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; sono altresì soppresse al comma 3 ter e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 le parole "e 3 bis".

Art. 3

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"m) il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere."

Art. 4

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;”.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“i) sindaco, assessore comunale;”.

3. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;”.

Art. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

“Art. 9

Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.

1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:

“a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.”;

b) il comma 5 è soppresso;

c) il comma 8 dell'articolo 14 è così sostituito:

“8. È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.”;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.”;

e) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:

“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.”.

Art. 7

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

“3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.”.

Art. 8

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

“c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;

b) il comma 8 è così sostituito:

“8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.

Art. 9

Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea del comma 1 è così sostituito:

“1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:”;

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

“c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;

c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

“c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;”;

d) il comma 7 è così sostituito:

“7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.

Art. 10

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;".

Art. 11

Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

"2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.";

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.".

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 12

Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

"0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;";

b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole "di cui ai commi 6 ed 8" sono inserite le parole "e 8 bis";

c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

“h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L’Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;”;

d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

“L’assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.”.

e) dopo il comma 7 dell’articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

“7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.”.

Art. 13

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.

1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.”.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotti dal presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Riduzione dei limiti delle spese elettorali.

1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l’importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.

2. *Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.*
3. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.*
4. *Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo.”.*

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

ANZIANI

CALABRIA

L.R. 10.5.18, n. 12 - Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. (BUR n. 51 del 17.5.18)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenire la loro non autosufficienza, attua azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.

2. La Regione riconosce e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane. 3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo per valorizzare la persona anziana, da considerare come risorsa. A tale scopo, promuove politiche di integrazione delle persone anziane, contrastando atteggiamenti di discriminazione ed esclusione al fine consentire un invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute.

Art. 2 (Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali, anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria, pensionati, con almeno sessanta anni di età.

2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Art. 3 (Attuazione degli obiettivi)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli strumenti della programmazione generale. La Regione, in particolare, integra e coordina i programmi e gli strumenti settoriali al fine di realizzare una politica organica in favore della popolazione anziana, valorizzando, a questo scopo, l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato. La Regione, inoltre, promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse aree di intervento.

2. La programmazione degli interventi a ogni livello, anche attraverso il coordinamento delle politiche territoriali sia regionali che locali, mira a consentire il perseguimento degli obiettivi di integrazione delle persone adulte e anziane. La Giunta regionale, attraverso un programma triennale, definisce le strategie per l'attuazione degli obiettivi individuando le risorse necessarie e gli strumenti di controllo e direzione da parte degli organi regionali. L'attuazione operativa è demandata alla gestione nei Piani di zona.

3. Per la programmazione degli interventi, la Regione si avvale della collaborazione dei comuni, coinvolgendo anche enti, associazioni e soggetti che, ai sensi della presente legge, operano a favore delle persone anziane.

4. Lo strumento operativo di riferimento è individuato nel Piano di zona di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria in attuazione della legge 328/2000), il quale si coordina con la programmazione socio-sanitaria e, quindi, con il Piano sociale regionale vigente.

5. Il programma triennale è predisposto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, in coordinamento con i dirigenti generali degli altri dipartimenti eventualmente competenti. Con il contributo della Conferenza permanente di cui all'articolo 11, sono predisposti piani attuativi annuali, che vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4 (Soggetti attuatori)

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, promuove iniziative realizzate in collaborazione con:

- a) le amministrazioni comunali, privilegiando le aggregazioni dei comuni a partire dai distretti sanitari e socio-assistenziali;
- b) le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane;
- c) le istituzioni scolastiche e universitarie, comprese le università del volontariato e della terza età.

Art. 5 (Proposte dei soggetti attuatori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 promuovono progetti di partecipazione attiva delle persone anziane attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La Regione favorisce i progetti attraverso il loro inserimento in appositi protocolli, che vengono resi operativi nell'ambito dei Piani di zona. 2. La Regione riconosce il ruolo primario della famiglia nel sostegno alle persone anziane e promuove ogni idonea azione di supporto, anche in modo integrato, al fine di consentire il mantenimento della persona anziana in un contesto domiciliare che le garantisca affetti e qualità della vita.

Art. 6 (Attività sociali e qualità della vita)

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'articolo 11, considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.

2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:

a) scuola e cultura: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;

b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici;

c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.

3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:

a) incontri formativi;

b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;

c) inclusione sociale attiva.

4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di lavoro e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'articolo 4, per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 7 (Incontri formativi)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita, quale modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. In particolare, favorisce incontri formativi sulle seguenti tematiche:

a) stili di vita, sana e corretta alimentazione;

b) sostegno e promozione della salute mediante campagne da diffondere direttamente nei territori;

c) educazione motoria, fisica, psicofisica e di autostima;

d) educazione alla medicina di genere;

e) educazione alla tutela della salute attraverso le vaccinazioni;

f) educazione alle innovazioni e conoscenza dell'uso degli strumenti informatici;

g) educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di truffe e furti;

h) educazione alla multiculturalità attraverso la conoscenza delle altre culture e religioni.

Art. 8 (Percorsi regionali)

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la socializzazione e mantenere attivo sul piano psicofisico l'anziano, promuove e sostiene:

a) l'attività di svago, di apprendimento e formazione permanente degli anziani;

b) l'incontro e la socializzazione tra gli anziani e tra questi e i giovani al fine di migliorare le relazioni intergenerazionali.

2. Tale azione è esercitata attraverso la individuazione e la promozione di:

- a) percorsi della cultura, da realizzarsi mediante manifestazioni teatrali, presentazione di libri, attività tradizionali, promozione, anche nelle scuole e nelle università, della cultura della legalità e delle istituzioni;
- b) percorsi della memoria, da concretarsi con la promozione, anche nelle scuole e nelle università, dei luoghi della memoria nella Regione, nel Paese, in Europa;
- c) percorsi del territorio, da attuarsi anche nelle scuole e nelle università, volti a valorizzare il paesaggio e l'ambiente della regione anche sotto il profilo storico e archeologico;
- d) turismo sociale, da realizzarsi attraverso la promozione e il sostegno delle opportunità di scambio della ospitalità tra le persone anziane calabresi e quelle delle altre regioni italiane e degli altri paesi dell'Unione europea.

Art. 9 (Percorsi per l'inclusione sociale attiva)

1. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo la Regione sostiene, in linea con la programmazione sociale regionale, lo sviluppo di:

- a) servizi sociali innovativi di sostegno, quali i servizi di assistenza domiciliare avanzati, anche condivisi, nonché servizi di animazione orientati a sviluppare reti di vicinato e di supporto alle famiglie in difficoltà o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e finalizzati all'inclusione attiva;
- b) servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con autonomia limitata;
- c) progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, in collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché forme e percorsi per l'abitare solidale intergenerazionale e interculturale.

2. La Regione, altresì, supporta la creazione, individuazione ed eventuale assegnazione di spazi adatti alla socializzazione.

Art. 10 (Programma operativo)

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma operativo sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

2. Il Programma operativo di cui al comma 1 è redatto previa consultazione con l'Associazione nazionale comuni italiani.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i centri di servizio per il volontariato, l'Ufficio scolastico regionale, le università calabresi, le università della terza età, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura del Programma di cui al comma 1, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.

4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge, che definisce le modalità, le azioni e le risorse con cui i dipartimenti dell'amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

6. All'assessore regionale competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1.

Il dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma, avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi dipartimenti

regionali interessati. Il tavolo predispose un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 11 (Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati)

1. La Regione istituisce la Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati. La Conferenza permanente assicura, attraverso politiche condivise e azioni concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti con interventi mirati alla tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

2. L'attività della Conferenza permanente ha il fine di individuare e condividere le soluzioni alle problematiche riguardanti la terza età relative a sanità e qualità della vita, inclusione sociale e povertà, trasporti, mobilità e servizi, sicurezza, rischio abitativo, qualità sociale con particolare interesse per le aree interne, bisogni degli anziani in Calabria.

3. La Regione, attraverso l'assessore alle politiche sociali, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme efficaci di collaborazione e coordinamento, oltre che di raccordo degli altri assessorati competenti, anche tramite il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

4. La Conferenza permanente è composta dall'assessore regionale alle politiche sociali, da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali.

5. La partecipazione alla Conferenza permanente è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 12 (Copertura finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 7 e 8, quantificati complessivamente in 100.000,00 euro annui, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018/2020, il cui stanziamento, per le annualità 2018-2020, viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per le annualità successive all'anno 2020, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse iscritte a valere sull'Asse 10 dei fondi PAC 2014-2020 e allocate alla missione 12, Programma 10 – U.12.10 - del bilancio regionale 2018/2020 e successivi, per un importo di 600.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 2018-2022. 4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2018-2020.

DIFESA DELLO STATO

SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2018 - Costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. (GURS n.23 del 25.5.18)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Vista la legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e successive modificazioni, che prevede l'istituzione di una "Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia";

Considerato che l'articolo 1, comma 3, della precitata legge regionale stabilisce che "la Commissione è composta da tredici deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana in

proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente all'Assemblea regionale siciliana”;

Visto l'ordine del giorno n. 7 “Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 19 del 14 febbraio 2018;

Viste le designazioni pervenute dai Gruppi parlamentari;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea;

Decreta:

Articolo unico

È nominata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, con le relative attribuzioni previste dalla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e successive modificazioni.

La Commissione è composta da 13 deputati, e precisamente dagli onorevoli:

Assenza Giorgio;

Cannata Rossana;

D'Agostino Nicola;

De Luca Antonino;

Fava Claudio;

Galvagno Gaetano;

Lantieri Annunziata Luisa;

La Rocca Ruvolo Margherita;

Lupo Giuseppe;

Pellegrino Stefano;

Pullara Carmelo;

Schillaci Roberta;

Zitelli Giuseppe.

DIPENDENZE

EMILIA-ROMAGNA

DGR 23.4.18, n. 596 .L.R. n. 5/2013 Bando per la concessione di contributi per progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni relativi alle iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al marchio Slot free-ER (BUR n. 130 del 16.5.18)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

- la legge regionale 4 luglio 2013, n.5 e successive modifiche e integrazioni, “Norme per il contrasto la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

- la deliberazione assembleare 11 marzo 2014, n.154, “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 4 luglio 2013, n.5”, successivamente modificata con deliberazione assembleare 25 giugno 2014, n.166 che demanda agli Enti locali la titolarità della gestione del marchio Slot free E-R

LA DISPOSIZIONE

Viene ritenuto opportuno provvedere all'emanazione di un bando rivolto ai Comuni, singoli o aggregati, e alle Unioni di Comuni, avente finalità di contrasto dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e di ridurre l'impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità, prevedendo il finanziamento di progetti per il rafforzamento delle azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico, a sostegno della campagna Slot Free E-R.

LAZIO

Determinazione 15 maggio 2018, n. G06186 - Risultanze della Commissione, istituita con determinazione dirigenziale n. G03469, 21/03/2018, finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico. Approvazione esito valutazioni della Commissione con relativi allegati. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene approvato l'esito delle valutazioni della Commissione (costituita con determinazione dirigenziale n. G03469 del 21 marzo 2018) ed in particolare i seguenti allegati A e B che formano parte integrante sostanziale del presente atto:

1. Allegato A alla I seduta: elenco dei candidati riportati in ordine alfabetico ammessi a valutazione;
2. Allegato B alla II seduta: elenco dei candidati riportati in ordine alfabetico idonei a comporre l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico e quelli non idonei;

EDILIZIA

LOMBARDIA

PRESENTAZIONE

La Regione della Lombardia, nel contesto di azioni coordinate a promuovere adeguati processi di inclusione sociale atte a superare le condizioni di disagio e di fragilità determinate da fattori soggettivi ed oggettivi, nonché di empowerment inteso a promuovere la “capacitazione” delle persone e delle famiglie ad affrontare, opportunamente assistite situazioni critiche, già con precedenti provvedimenti ha impostato le politiche abitative nel quadro delle politiche sociali, tali da essere considerate il riferimento concettuale ed operativo per contribuire al benessere della persona e della famiglia, prendendo atto della propria evoluzione, ma confermandone il ruolo e la collocazione.

I provvedimenti di cui si riportano gli estremi costituiscono un modello di riferimento di notevole interesse, e dimostrano l'elevato livello di alta amministrazione della Regione Lombardia.

DGR 14.5.18 - n. XI/113 - Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare a coniugi separati o divorziati, di cui alla d.g.r. n. 7544/2017: «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Anno 2018/2019» (BUR n. 20 del 16.5.18)

Note

PREMESSA

L'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia dispone che la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli.

La l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» in particolare all'art. 2 comma 1 individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere dei componenti della famiglia con specifico riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente.

La l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 dispone «Politiche regionali per i minori».

La l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» in particolare all'articolo 11 prevede che la Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono anche interventi di sostegno economico alle persone.

Con DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 e con il Documento di Economia e Finanza regionale 2015, approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015 si prevede tra l'altro, come priorità di intervento, quella legata al sostegno dei coniugi separati o divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori e disabili.

Con l.r n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori» in particolare l'art. 5 promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico.

Con la DGR n. 5938 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori - con particolare riferimento all'art. 5 «Interventi di sostegno abitativo» sono state introdotte misure di sostegno economico per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimora dei figli in conseguenza della separazione o del divorzio, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell'abitabilità di alloggi di proprietà di enti pubblici, privati non profit e di enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia;

Con la DGR n. 7544 del 18 dicembre 2017 «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 'Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori'. Anno 2018/2019» e la successiva integrazione con d.g.r.7667/2018, sono stati approvati:

i criteri, le modalità di accesso nonché il limite del costo ammissibile da assegnare agli Enti pubblici, agli Enti privati del Terzo Settore e agli Enti religiosi riconosciuti per il recupero di immobili di proprietà da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014;

lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Ente beneficiario, Regione e ATS.

LA DISPOSIZIONE

Al fine della valutazione dei progetti per la realizzazione degli interventi edilizi di adeguamento strutturale di alloggi da destinare ai genitori di cui alla l.r. 18/2014, di cui ai sopraindicati atti, vengono applicati i seguenti criteri:

l'adeguatezza e la coerenza delle soluzioni progettuali rispetto alle finalità e alla destinazione d'uso previste (0-10 punti);

l'adeguatezza e la coerenza dei costi di realizzazione dell'opera in relazione alle soluzioni progettuali individuate (0-10 punti);

l'ulteriore cofinanziamento rispetto alla quota obbligatoria di cofinanziamento (0-10 punti).

L'ammissione al finanziamento dell'intervento è subordinata al rispetto dei parametri di spesa che vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000, anche in caso di più progetti presentati, al raggiungimento complessivo pari o superiore a 15 punti e comunque nel limite delle disponibilità finanziarie.

D.d.s. 17 maggio 2018 - n. 7144 Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7544 del 18 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, delle indicazioni operative per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014. (BUR n. 21 del 23.5.18)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015, che prevedono tra l'altro, come priorità di intervento quella legata al sostegno dei coniugi separati o divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori e disabili;

la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori» ed in particolare l'art. 5 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;

la legge regionale n. 3 del 12/03/08 all'oggetto «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

lad.g.r. n. 7544 del 18 dicembre 2017 ad oggetto «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 'Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori'. Anno 2018/2019»;

lad.g.r n. 7667 del 8 gennaio 2018 «Integrazione alla d.g.r. 7544 ad oggetto «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 ‘Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori’. Anno 2018/2019»;

lad.g.r. n. 113 del 14 maggio 2018 del 14 maggio 2018 ad oggetto «Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare a coniugi separati o divorziati di cui alla d.g.r. 7544/2017: «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori. Anno 2018/2019»»;

lad.g.r. n. 113 del 14 maggio 2018 definisce in dettaglio i criteri per la valutazione dei progetti per la realizzazione degli interventi edilizi di adeguamento strutturale di alloggi da destinare ai coniugi separati o divorziati di cui alla d.g.r. 7544/2017 e successive modifiche.

LA DISPOSIZIONE

Le citate d.g.r. 7544/2017 e d.g.r. 113/2018 danno mandato alla Direzione Generale competente di definire i conseguenti atti utili a garantire l’attuazione della presente misura.

Viene ritenuto pertanto necessario definire, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata d.g.r. n. 113/2018, le procedure per la realizzazione di quanto previsto con la d.g.r. 7544/2017 e s.m.i, attraverso la declinazione delle «Indicazioni operative per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014» – quale Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le Indicazioni operative sopra richiamate prevedono di adottare, per una corretta e univoca attuazione sul territorio regionale, la modulistica – quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - consistente nella «Domanda per l’accesso al contributo» - Allegato 1°. ;

Le risorse destinate all’attuazione della presente misura sono pari ad € 1.418.035,36 e già presenti nei Bilanci delle ATS per:

€ 466.035,60 già assegnati con d.g.r. 6079/2016;

€ 952.000,00 già assegnati ai sensi della d.g.r. n.5938/2016, con Decreto n.13448 del 16 dicembre 2016;

La dirigente

Marina Matucci

ALLEGATO 1 INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI IN ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE AI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI DI CUI ALLA L.R. 18/2014

Sommario

1. Finalità ed obiettivi
2. Riferimenti normativi
3. Soggetti beneficiari
4. Soggetti gestori
5. Dotazione finanziaria e ripartizione tra le ATS
6. Caratteristiche del contributo e aree di intervento
7. Spese ammissibili
8. Presentazione delle domande da parte degli Enti
9. Istruttoria ATS
10. Modalità e tempi di erogazione dei contributi
11. Pubblicazione, informazione e contatti

1. Finalità ed obiettivi

La Regione Lombardia con il presente provvedimento intende promuovere lo sviluppo dell'offerta abitativa tramite la riqualificazione ed il recupero del patrimonio abitativo non utilizzato a vantaggio dei coniugi separati o divorziati di cui alla l.r. 18/2014.

2. Riferimenti normativi

Art. 5 della L.R. n.18/2014: "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori".

3. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli Enti pubblici, gli Enti del terzo settore non profit iscritti nei rispettivi registri ed albi e gli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose (Enti ecclesiastici riconosciuti) con cui lo Stato ha stipulato patti o accordi operanti in Lombardia, che abbiano la disponibilità dell'immobile in diritto di proprietà ubicato sul territorio lombardo. Possono presentare domanda anche gli Enti proprietari di unità abitative rientranti nel patrimonio abitativo pubblico, che abbiano predisposto un programma di valorizzazione di tale patrimonio, approvato dalla Giunta Regionale ai sensi degli artt. 28 e 31 della L.R. 8.7.2016 n. 16.

4. Soggetti gestori

Le Agenzie di Tutela della Salute – d'ora in poi ATS - predispongono gli Avvisi per la presentazione delle domande da parte degli Enti entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURL. Negli Avvisi emanati dalle ATS dovranno essere chiaramente specificate le modalità di presentazione delle domande, con specifico dettaglio dei referenti e relativi contatti.

5. Dotazione finanziaria e ripartizione tra le ATS

Le risorse disponibili ammontano a € 1.418.501,70 e sono già state trasferite alle ATS. Tali risorse corrispondono alla somma dei residui derivanti dagli interventi di cui alla DGR 6079/2016, cui si aggiungono quelle derivanti dagli interventi di cui alla DGR 5938/2016. I residui potrebbero subire aggiornamenti a seguito di ulteriori economie in fase di attuazione degli interventi di cui alle delibere sopraindicate, tuttora in fase di ultimazione. La ripartizione delle risorse attualmente disponibili è effettuata in base alla popolazione residente.

Assegnazione iniziale Residui DGR 6079/2016 € 3.294.253,60 € 466.035,36 DGR 5938/2016 € 1.000.000,00 € 952.000,00

TOTALE RESIDUI € 1.418.035,36

Di seguito il budget di riferimento disponibile nei diversi territori per il finanziamento di progetti:

ATS % popolazione residente

Ripartizione risorse residue su popolazione

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 34,35% € 487.102,81

INSUBRIA 14,34% € 203.297,35

MONTAGNA 3,37% € 47.790,73

BRIANZA 12,04% € 170.777,47

BERGAMO 11,07% € 157.029,47

BRESCIA 11,62% € 164.837,60

VAL PADANA 7,73% € 109.566,90

PAVIA 5,47% € 77.633,03

Totale 100,00% € 1.418.035,36

Nel caso di necessità di compensazione delle risorse tra le ATS, questa verrà effettuata contestualmente all'approvazione della graduatoria.

6. Caratteristiche del contributo e aree di intervento

Il contributo è riconosciuto a fondo perduto nella misura dell'85% della spesa ammissibile, elevabile al 90% nel caso in cui gli interventi garantiscano recuperi e miglioramenti negli standard in materia di efficienza energetica, sulla base di quanto stabilito del D.Lgs. n. 192/2015 e declinato dalla DGR n. 3868/2015.

Il contributo non potrà essere inferiore ad € 10.000,00 o superare l'importo di € 50.000,00 per ogni progetto, anche in caso di adeguamento strutturale di più alloggi. Sono considerate ammissibili le

spese relative ai lavori, ai costi per la sicurezza, ai costi riferiti all'Iva, le spese di progettazione e quelle relative agli oneri vari.

Sono previste le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

- 1) Interventi volti al recupero di alloggi inutilizzati;
- 2) Interventi di frazionamento di alloggi volti ad incrementare la disponibilità;
- 3) Interventi di accorpamento di alloggi finalizzati al superamento delle dimensioni minime considerate sottosoglia dalla normativa;
- 4) Rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo ecc.;
- 5) Interventi di efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile;
- 6) Interventi di superamento delle barriere architettoniche;
- 7) Messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o interventi di adeguamento o miglioramento sismico.
- 8) Interventi alle parti comuni dell'immobile, con imputazione della spesa limitata ai millesimi riferiti agli alloggi/alloggio per cui è stato richiesto il finanziamento.

Sugli alloggi oggetto di recupero è costituito un vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a venti anni in base all'articolo 25 della l.r. 3/2008: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale".

E' fatta salva la possibilità di ridurre la durata del vincolo di destinazione da 20 anni a 15 anni, qualora si tratti di alloggi rientranti nel patrimonio abitativo pubblico e nei relativi programmi di valorizzazione, di cui agli artt. 28 e 31 della L.R. n. 16/2016, approvati dalla Giunta regionale.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate, purchè siano strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti:

- Lavori da realizzare, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- IVA (qualora la stessa rappresenti un costo che rimane a carico dell'ente)
- Spese per allacciamenti utenze;
- Spese tecniche fino ad un massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da realizzare (comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'IVA), IVA inclusa qualora la stessa rappresenti un costo che rimane a carico dell'Ente;
- Spese di acquisizione arredi e attrezzature, strumentazione tecnica e ausili tecnologici che siano consoni ai servizi che vengono forniti nell'unità abitativa o negli spazi/locali per il quale si richiede il contributo. Tale voce non potrà in ogni caso superare il 30% del contributo concesso; Imprevisti nella misura massima del 5% del totale dei costi dei lavori da appaltare (comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'IVA);
- Spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'efficientamento energetico degli immobili
- Spese per arredi e attrezzature consoni alla destinazione d'uso dell'immobile per il quale si richiede il contributo. Tale voce non potrà in ogni caso superare il 30% del contributo concesso. Non sono spese ammissibili a contributo quelle sostenute per: Acquisto di immobili; Beni di consumo; Spese per servizi; Oggetti fragili; Mezzi di trasporto; Beni non inventariabili; Beni mobili usati; Manutenzione ordinaria; Spese per i progetti eseguiti dagli uffici tecnici dell'ente richiedente, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 70/83.

In caso di ribasso d'asta potrà essere utilizzata soltanto la quota corrispondente alla percentuale del cofinanziamento assicurata dall'ente che ha richiesto il contributo.

In caso di minori costi risultanti dal quadro finale delle spese ammissibili sostenute per l'esecuzione delle opere, la rideterminazione del contributo verrà calcolata applicando la stessa percentuale del contributo concesso rispetto al costo ammissibile dell'intervento. Eventuali varianti in corso d'opera, rispetto al progetto approvato, non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del contributo

assegnato: gli eventuali ulteriori costi di realizzazione del progetto, eccedenti la quota accantonata per imprevisti, saranno a carico del beneficiario.

8. Presentazione delle domande da parte degli Enti

Gli Avvisi predisposti dalle ATS devono garantire la possibilità, da parte dei beneficiari, di presentare le domande di contributo entro il 30.09.2018. Nei loro Avvisi le ATS devono indicare:

- la tipologia degli Enti beneficiari;
- le modalità di presentazione delle domande sia cartacee, sia via posta elettronica certificata - pec;
- il responsabile del procedimento dell'ATS;
- i referenti dell'ATS a cui rivolgersi per informazione e assistenza.

L'Ente beneficiario dovrà presentare domanda all'ATS territorialmente competente in base all'ubicazione dell'immobile. Nel caso in cui **un Ente sia proprietario di alloggi che ricadono sul territorio di più ATS**, questo dovrà presentare più domande in base all'ubicazione degli stessi, avendo cura di dichiarare su ogni domanda quelle inviate ad altre ATS e attestare l'entità del contributo richiesto. In ogni caso tale contributo non potrà superare l'importo complessivo di 50.000 euro. La mancata ottemperanza di tale criterio comporta la non ammissibilità dei progetti. Le domande devono essere presentate dai legali rappresentanti degli Enti, utilizzando lo specifico modello (Allegato 1 A) e perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, attualmente vigente di €16,00 ai sensi del DPR 642/1972. Il modulo di presentazione della domanda dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli (in caso di invio via Pec). Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento " eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a. relazione tecnica complessiva relativa all'intervento proposto (non più di 2000 battute); b. titolo di proprietà degli immobili e dettagli dei dati catastali, ubicazioni, metri quadri, numero di vani (escluso bagno e cucina); c. piante quotate in scala 1:100 delle parti interessate agli interventi e sezioni caratteristiche finalizzate a rappresentare compiutamente i lavori di ristrutturazione e i relativi prospetti; d. dichiarazione attestante il piano, l'eventuale presenza o meno di ascensore e l'accessibilità o meno alle persone disabili per ciascun alloggio; e. cronoprogramma degli interventi da effettuare per il ripristino dell'abitabilità dell'alloggio; f. quadro economico finanziario dell'intervento; g. copia della richiesta di rilascio del parere alla Struttura regionale competente (con ricevuta PEC) finalizzato alla possibilità di includere l'immobile in un Programma di valorizzazione per passaggio dell'immobile stesso da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile oppure parere positivo finalizzato alla possibilità di includere l'immobile in un Programma di valorizzazione per passaggio dell'immobile stesso da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile rilasciato dalla Struttura regionale competente. I documenti indicati al punto g) devono essere presentati soltanto nel caso di domanda relativa ad immobili destinati a servizi abitativi ai sensi della L.R. 16/2016.

9. Istruttoria ATS

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande da parte degli Enti proprietari degli immobili le ATS, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e della completezza dei documenti, approvano l'elenco dei progetti ammissibili con provvedimento dell'organo competente. Entro 10 gg. dalla data del suddetto provvedimento, le ATS trasmettono alla Direzione Generale regionale

competente il provvedimento sopra indicato e la relativa documentazione per la successiva valutazione finalizzata alla formazione della graduatoria da parte del Nucleo di valutazione appositamente istituito, composto da rappresentanti designati dalle Direzioni Generali regionali competenti nonché da rappresentanti di ogni ATS. Per tutti i progetti ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio utilizzando i seguenti criteri di cui alla d.g.r. 113/2018. ADEGUATEZZA E COERENZA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI RISPETTO ALLE FINALITÀ E ALLA DESTINAZIONE D'USO PREVISTE [0-10] - Analisi del bisogno e coerenza delle soluzioni proposte [0-2]; - Congruità del cronoprogramma rispetto agli interventi da realizzare [0-3]; - Adeguatezza degli ambienti rispetto alla tipologia della struttura [0-5]. - Grado di approfondimento del progetto tecnico-economico [0-4];

ADEGUATEZZA E COERENZA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA IN RELAZIONE ALLE SOLUZIONI PROGETTUALI INDIVIDUATE [0-10] - Congruità delle spese rispetto agli obiettivi [0-3]; - Coerenza con la soluzione progettuale presentata [0-3].

ULTERIORE COFINANZIAMENTO RISPETTO ALLA QUOTA OBBLIGATORIA DI COFINANZIAMENTO [0-10] - Fino al 15% (o al 10% per progetti miglioramento standard efficienza energetica) = 0 punti - > 15% (o > 10% per progetti miglioramento standard efficienza energetica) fino al 20% = 5 punti - > al 20% = 10 punti Il punteggio complessivo massimo è pari a 30.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria da parte della Direzione Generale competente, le ATS procedono all'acquisizione delle dichiarazioni di accettazione del contributo e di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato in conformità agli atti progettuali presentati da parte degli Enti beneficiari all'acquisizione delle autorizzazioni per i lavori di ristrutturazione, i pareri, le certificazioni ed i nulla osta necessari per la realizzazione del progetto nonché il verbale di inizio lavori redatto dal Direttore dei Lavori. Successivamente le ATS procedono alla sottoscrizione delle convenzioni di cui alla DGR 7667 del 08/01/2018 che disciplinano i rapporti tra Ente beneficiario, Regione e ATS. Entro 6 mesi dalla data di inizio lavori le ATS acquisiscono dagli Enti una relazione attestante lo stato di avanzamento degli stessi e l'utilizzo delle risorse. Entro 60 gg. successivi ai 12 mesi concessi per il completamento dei lavori, le ATS acquisiscono dagli Enti beneficiari il certificato di fine lavori, la cui data fisserà la decorrenza per la costituzione del vincolo di destinazione d'uso di cui alla l.r. 3/2008.

10. Modalità e tempi di erogazione dei contributi L'erogazione dei contributi riconosciuti agli Enti avviene come segue:

acconto pari al 50% all'avvio dei lavori su richiesta del legale rappresentante dell'Ente, con trasmissione di: dichiarazione di inizio lavori redatto dal Direttore dei Lavori copia del/i contratto/i stipulato/i per l'esecuzione di tutte le opere oggetto del finanziamento, garanzia fideiussoria (solo nel caso di Enti privati del Terzo settore ed Enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato);

secondo acconto pari al 40% all'atto della realizzazione del 60% dei lavori, su richiesta del legale rappresentante dell'Ente con trasmissione della dichiarazione sullo stato di avanzamento dell'opera sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Impresa, attestante il compimento dei lavori edili nella suddetta percentuale sugli importi contrattuali complessivi;

saldo pari al 10% all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere (si rammenta che, ai sensi del titolo V della L.R. n. 70/83, come modificata dalla L.R. n. 18/2007 e dalla L.R. n. 3/2011, "per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a euro 1.000.000,00).

11. Pubblicazione, informazione e contatti Il presente atto è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sulle pagine web di ciascuna ATS.

Allegato 1 A

Domanda per il recupero di immobili da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014 – Schema di domanda per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014. All’ATS di _____ Indirizzo PEC Indirizzo mail Resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.

Dati identificativi Il/la _____ sottoscritto/a nato/a _____ il ___/___/____ residente a _____ in via _____ Comune di _____ Codice fiscale _____ Tipo documento di identità _____ N. documento _____ rilasciato da _____ Il ___/___/___ con scadenza il ___/___/___ (*allegare fotocopia del documento*) in qualità di legale rappresentante, o suo delegato, di Codice fiscale/P.IVA con sede legale nel Comune di _____ in via _____ C.A.P. _____ Recapiti: n. telefono _____ n. fax _____ e-mail _____ posta elettronica certificata _____ Marca da bollo _____

DICHIARA che la natura giuridica dell’Ente è pubblica o privata non-profit; che la progettazione e la realizzazione delle opere saranno eseguite nel rispetto degli standard e dei criteri minimi previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, ove richiesti, e che l’Ente si impegna, nel caso di interventi riguardanti servizi per i quali sono prescritti requisiti gestionali, a garantirne il rispetto; che l’Ente ha la disponibilità dell’immobile in diritto di proprietà; che l’Ente si impegna, in caso di assegnazione del contributo regionale, a costituire il vincolo di destinazione d’uso dei beni interessati dall’intervento edilizio e per gli enti privati non profit anche a trascriverlo presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare a favore di Regione Lombardia, a non alienare la proprietà del bene oggetto del finanziamento e a non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento e di garanzia sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione lavori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 della l.r. 16/2016 in materia di durata del vincolo; che l’immobile è già inserito nel piano di valorizzazione approvato dalla Giunta regionale o è incluso in un programma di valorizzazione già trasmesso alla Direzione regionale competente per l’approvazione da parte della Giunta regionale; che sull’immobile non grava altro vincolo di destinazione; che il progetto è stato approvato dall’organo competente; che l’intervento è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale; che i lavori non sono iniziati; che l’intervento non è oggetto di altra contribuzione regionale, statale e comunitaria.

CHIEDE di essere ammesso al finanziamento per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi relativi ad interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Titolare del trattamento dati Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 il titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano. Responsabili del trattamento dei dati Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:

il Direttore Generale pro-tempore della DG competente Responsabile esterno del Trattamento sono:

le Aziende di Tutela della Salute (ATS), nella persona del loro legale rappresentante; Luogo e data _____ Firma del richiedente _____ – 22 –

D.d.s. 17 maggio 2018 - n. 7145 - Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017, dell’avviso pubblico per l’implementazione di interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (BUR n. 21 del 23.5.18)

Note

Viene definito, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata d.g.r. n. 7545/2017, l'»Avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014» – Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Avviso sopra richiamato prevede la definizione di modulistica per una corretta e univoca attuazione sul territorio regionale e che la stessa modulistica - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - consiste in:

Allegato 1A) Domanda per l'accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge;
Allegato 1B) Contenuti del progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale;
Allegato 1C) Modulo per l'accesso agli atti;
Allegato 1D) Informativa sul trattamento dei dati personali.

Le risorse destinate all'attuazione del presente Avviso sono pari ad € 4.600.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 di cui:

€ 1.800.000,00 del bilancio regionale 2017, già assegnato alle ATS con decreto n. 16931 del 22 dicembre 2017;

€ 2.800.000,00 di economie, già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del decreto n. 13448 del 16 dicembre 2016.

Viene approvato, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'»Avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014» – Allegato 1 e la relativa modulistica consistente in:

Allegato 1A) Domanda per l'accesso al contributo – Fac-simile da compilare attraverso SiAge;
Allegato 1B) Contenuti del progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale;
Allegato 1C) Modulo per l'accesso agli atti;
Allegato 1D) Informativa sul trattamento dei dati personali;

La dirigente
Marina Matucci

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI DI CUI ALLA L.R. 18/2014

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità ed obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari/gestori

A.4 Soggetti destinatari

A.5 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C.3a Modalità e tempi del processo

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande

C.3d Integrazione documentale

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4a Adempimenti post concessione

C.4b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

C.4c Caratteristiche della fase di rendicontazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Monitoraggio dei risultati

D.4 Responsabile del procedimento

D.5 Trattamento dati personali

D.6 Pubblicazione, informazione e contatti

D.7 Diritto di accesso agli atti D.8 Allegati/Informative e Istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

.1 Finalità ed obiettivi

Con la DGR X/7545 del 18/12/2017 nel confermare l'importanza della realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (*di seguito genitori separati o divorziati*), si è provveduto all'adeguamento di quanto già attivato a partire dal 2013, implementando i requisiti per l'accesso alla misura. La presente misura, pertanto, è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l'erogazione di contributi economici per l'abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.

A.2 Riferimenti normativi

Art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in tema di tutela della famiglia, con particolare riguardo ai figli;

Legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";

Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";

Legge regionale 24 giugno 2014 n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori";

Legge regionale 14 dicembre 2014 n. 34 "Politiche regionali per i minori";

Deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 "Programma Regionale di sviluppo della X legislatura", pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013;

DGR n. 5938 del 5/12/2016 "Determinazioni in ordine all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18".

DGR X/7545 del 18/12/2017 "Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori". Implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione".

A.3 Soggetti beneficiari/gestori

I soggetti beneficiari/gestori sono le Agenzie di Tutela della Salute, d'ora in poi ATS.

A.4 Soggetti destinatari

Sono soggetti destinatari della presente misura le persone che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento; b) hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio; c) sono residenti in Lombardia da 5 anni; d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00. Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti; e) non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale; f) sono intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. E' assimilabile al contratto di locazione

il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa; g) possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purchè in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole. I genitori separati o divorziati che si trovano a vivere una condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie possono chiedere, in aggiunta al beneficio per il canone di locazione, anche la definizione di un progetto personalizzato di accompagnamento che favorisca il loro reinserimento sociale (v. Allegato 1 B).

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse per sostenere la misura sono pari a € 4600.000,00 di cui: • € 1.800.000,00 sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2017, già liquidate alle ATS con decreto n. 16931 del 22/12/2017; • € 2.800.000,00 di economie maturate dalle ATS su assegnazioni effettuate ai sensi della DGR n. 5968/2016 e del decreto n. 13448 del 16.12.2016. Nel caso di andamento della spesa diverso rispetto alle assegnazioni effettuate con i sopracitati atti, Regione Lombardia procederà all'eventuale compensazione delle risorse assegnate a seguito di verifica da effettuarsi entro dicembre 2018.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione La presente misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati in condizione di vulnerabilità mediante un contributo economico pari al 30% dell'ammontare del canone annuo di locazione dell'immobile adibito ad abitazione, diversificato a seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato e viene riconosciuto, di norma, per un anno.

A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità si prevede un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale, aggiuntivo al contributo per l'abbattimento del canone di locazione. Il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche ed i soggetti gestori sono Enti pubblici.

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili sono riferite: 1) al canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al genitore richiedente; 2) a quanto previsto nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di grave marginalità. Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a: € 2.000,00 nel caso di canone calmierato/concordato € 3.000,00 nel caso di canone a prezzo di mercato Tale contributo è assegnato per un'annualità, ad eccezione del genitore separato o divorziato in condizione di grave marginalità sociale al quale può essere riconosciuto tale beneficio per un biennio. In caso di durata del contratto inferiore all'anno, il contributo è calcolato proporzionalmente. Al genitore in condizione di grave marginalità può essere ulteriormente concesso un contributo annuo fino a €1.000,00, al fine di superare lo stato di difficoltà. Sia per la concessione del contributo biennale per il canone sia per accedere all'ulteriore beneficio, il genitore in condizione di grave marginalità deve condividere con l'ATS un progetto personalizzato e sottoscrivere il patto di corresponsabilità, così come definito al precedente paragrafo A.3.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda (v. Allegato 1A) deve essere presentata on line sull'applicativo accessibile alle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte del genitore separato o divorziato a partire dal **5 giugno 2018 al 30 giugno 2019**.

Prima di presentare la domanda il richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo (ciò non è richiesto per chi si è già registrato nel Sistema Informativo);
- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito (ciò non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità dei loro aggiornamento utilizzando le credenziali precedentemente assegnate);

□ attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative. La registrazione e la profilazione possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente. Unitamente alla compilazione on line della domanda per l'accesso al contributo (v. Allegato 1A), il soggetto richiedente dovrà allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo (SiAge):

□ copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, in essere. Tale copia deve essere presentata da parte del richiedente che è già intestatario di un contratto di locazione; nel caso in cui il richiedente non abbia ancora provveduto al perfezionamento del contratto, dovrà comunque allegarlo in SiAge entro 6 mesi dalla presentazione della domanda;

□ nel caso di genitore con procedimento di separazione giudiziale non perfezionato copia del 1° verbale di udienza del Giudice;

□ nel caso di genitore che autocertifica nella domanda lo stato di precarietà, l'ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale (v. Allegato 1B). Tale progetto, predisposto a cura degli operatori territoriali (es. Asst, Comuni, Enti ospitanti ecc.), dovrà essere allegato in SiAge entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. Non si riterranno ammissibili le domande che perverranno prive dei requisiti e/o con documentazione difforme o non completa. *Firma elettronica* Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento "eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma Elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica avanzata. E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purchè generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà indicare la propria casella di posta elettronica e successivamente consultare periodicamente lo stato di avanzamento a sistema della propria domanda on line e procedere come indicato nel Manuale. I richiedenti possono presentare la domanda anche firmata in originale cartaceo e allegare il file on line, dopo aver effettuato la scansione. *Imposta di bollo* La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura è di tipo valutativo a sportello da parte delle ATS sulla base dei requisiti previsti per i destinatari di cui al paragrafo A.4, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il **30 giugno 2019**.

C.3 Istruttoria Le domande presentate in SiAge dai destinatari di cui al paragrafo A.4, sono assegnate alle ATS dalla piattaforma informatica in base alla residenza anagrafica dei destinatari stessi. Le ATS attuano la presente misura attraverso:

□ la verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio dei destinatari e la completezza dei documenti allegati a corredo della domanda. *Nel caso in cui il genitore autocertifichi di essere rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE* che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda.

□ la validazione delle domande con identificazione dell'ammontare del contributo concesso (a seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato);

□ la valutazione delle situazioni in cui è necessario prevedere il progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale (v. Allegato 1B). In questi casi le ATS pertanto: □

segnalano all'Ente che ha in carico la situazione ovvero al Comune dove la persona ha la residenza o la dimora provvisoria, la necessità di definire un progetto personalizzato per garantire l'accesso completo alla misura. validano il progetto personalizzato predisposto dagli operatori territoriali (es. Asst, Comuni, Enti ospitanti ecc.); stabiliscono l'ammontare e la durata del contributo economico.

C.3a Modalità e tempi del processo

Dalla presentazione della domanda e dei relativi allegati in SiAge da parte dei destinatari possono intercorrere fino a 6 mesi prima che venga approvato l'accesso definitivo al beneficio (durata massima per allegare il contratto regolarmente registrato e, se del caso, l'ISEE e il progetto personalizzato). Pertanto il procedimento di valutazione ed ammissione da parte delle ATS si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa prevista dal presente atto (v. paragrafo C.1 e A.4). Nel caso di presentazione di domande contestuali in termini di data e di orario di protocollo, l'ATS prende in carico prioritariamente o la domanda del genitore in condizione di grave marginalità ovvero la domanda del genitore con un maggior numero di figli. E' responsabilità delle ATS comunicare ai destinatari gli esiti finali del procedimento.

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande

L'ATS deve verificare l'ammissibilità delle domande mediante: il rispetto dei termini di presentazione, la completezza e la regolarità di presentazione della documentazione così come previsto dal presente atto ai precedenti paragrafi A.4 "Soggetti destinatari", C.1 "Presentazione delle domande", C.3 "Istruttoria" e C.3a "Modalità e tempi del processo".

C.3.d Integrazione documentale

L'ATS può richiedere al destinatario l'integrazione della documentazione relativa alla domanda presentata attraverso la piattaforma SiAge. Il richiedente integra la documentazione in SiAge nel caso di stipula successiva alla presentazione della domanda del contratto di locazione regolarmente registrato, di ISEE perfezionato successivamente alla domanda stessa e/o nel caso di definizione del progetto personalizzato. Tali documenti devono essere comunque allegati **entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.**

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria Le ATS, dopo aver valutato l'ammissibilità delle domande, stabiliranno il contributo da assegnare ai singoli richiedenti sulla base della tipologia ed entità dell'agevolazione spettante. Successivamente l'ATS provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria ai richiedenti tramite il sistema informativo SiAge.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4a Adempimenti post concessione Ai fini della liquidazione del contributo, che verrà erogato dalle ATS in due o tre tranches di finanziamento sulla base della tipologia ed entità dell'agevolazione 1 Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro sei mesi successivi alla presentazione della domanda spettante, i richiedenti devono presentare la documentazione comprovante il corretto utilizzo del beneficio concesso.

C.4b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo è riconosciuto per 1 o 2 annualità ed in caso di contratto inferiore all'anno lo stesso è calcolato proporzionalmente alla durata del contratto. Il contributo viene erogato al richiedente dall'ATS con le seguenti modalità, a seconda della tipologia dell'agevolazione spettante: una quota pari al 50% dell'ammontare concesso per il canone di locazione entro 30 giorni dall'approvazione della domanda con documentazione completa 2; la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell'abitazione indicata dal contratto regolarmente registrato, entro l'anno di durata del beneficio. Nel caso di genitori in condizione di grave marginalità: la quota del 50% corrisponde all'ammontare concesso per il canone di locazione relativo alla prima annualità sommato al contributo concesso per la realizzazione del progetto durante il primo anno. L'importo complessivo viene liquidato dalla ATS entro 30 giorni dall'approvazione della domanda con documentazione completa 3; la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell'abitazione indicata dal contratto nonché di valutazione da parte degli Enti territoriali

competenti dell'esito del progetto, viene liquidata dall'ATS entro il secondo anno di durata del beneficio.

C.4c Caratteristiche della fase di rendicontazione

A seguito della conclusione della misura le ATS devono inviare la relazione nella quale vengono evidenziati : • il numero complessivo di domande presentate • il numero complessivo di interventi effettuati, evidenziando le caratteristiche di genere dei destinatari • il numero delle esclusioni con indicazione delle relative motivazioni • sintesi valutativa della misura in ogni territorio

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari Le ATS sono tenute a rispettare le prescrizioni contenute nell'Avviso, in particolare al paragrafo C3 "Istruttoria" . In tutte le eventuali forme di pubblicizzazione della misura (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate, inserimento nel sito web, ecc.) le ATS devono dichiarare che essa è realizzata con risorse di Regione Lombardia. 2 Per domanda con documentazione completa si intende quanto previsto ai paragrafi A4, C1 e C3a 3 Per domanda con documentazione completa si intende quanto previsto ai paragrafi A4, C1 e C3a

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Nel caso in cui il genitore comunica all'ATS di recedere dal contratto di locazione in essere, l'ATS dovrà procedere a recuperare quanto non dovuto. Il contributo è riconosciuto per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda completa della relativa documentazione alla data di presentazione della rinuncia.

D.3 Monitoraggio dei risultati

Al fini di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura le ATS provvedono a monitorare gli interventi attraverso l'analisi dei seguenti indicatori: - n. interventi attivati suddivisi per genere sul totale di domande presentate; - n. figli naturali sul totale numero figli presenti nelle domande accolte; - n. figli adottati sul totale numero figli presenti nelle domande accolte; - n. interventi attivati a favore di genitori con grave marginalità suddivisi per genere sul totale degli interventi finanziati; - n. contratti di locazione a prezzo di canone calmierato/concordato; - n. contratti di locazione a prezzo di mercato. *Customersatisfaction* In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customersatisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.4 Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento è in capo alle ATS. I riferimenti dei referenti delle ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sui siti delle stesse ATS.

D.5 Trattamento dati personali In attuazione del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n° 679/2016, si rimanda all'Informativa di cui all'Allegato 1D.

D.6 Pubblicazione, informazione e contatti

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it sezione bandi e sulle pagine web delle ATS. I riferimenti dei referenti delle ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sui siti delle stesse ATS.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della legge regionale 1/02/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata:

INFORMATIVA TIPO

* *TITOLO Approvazione dell'Avviso pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014.*

COSA SI TRATTA Con la DGR X/7545 del 18/12/2017, nel confermare l'importanza della realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (di seguito genitori separati o divorziati), si è provveduto all'adeguamento di quanto già attivato a partire dal 2013, implementando i requisiti per l'accesso alla misura. La presente misura, pertanto, è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l'erogazione di contributi economici per l'abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.

TIPOLOGIA Nel caso di contratto di locazione, regolarmente registrato, a prezzo di mercato il contributo massimo è di € 3.000,00; nel caso di contratto a prezzo calmierato o concordato, regolarmente registrato, il contributo massimo è di € 2.000,00. In caso di genitori separati o divorziati che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultino ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie, il contributo di abbattimento del canone di locazione è riconosciuto per un biennio, a cui può essere aggiunto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità, un contributo annuo fino a € 1.000,00 al fine di superare lo stato di difficoltà.

CHI PUÒ PARTECIPARE I destinatari dell'intervento sono persone che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento; b) hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio; c) sono residenti in Lombardia da 5 anni; d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00. Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti; e) non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale; f) sono intestatari di un contratto di locazione da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. E' assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa; g) possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purchè in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole. I genitori separati o divorziati che si trovano a vivere una condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie possono chiedere, in aggiunta al beneficio per il canone di locazione, anche la definizione di un progetto personalizzato di accompagnamento che favorisca il loro reinserimento sociale.

RISORSE DISPONIBILI € 4.600.000,00 di cui € 1.800.000,00 sul bilancio regionale 2017 e € 2.800.000,00 già nelle disponibilità delle ATS in base alla DGR 5938/2016.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE E' ammissibile il contributo per l'abbattimento del canone di locazione come di seguito determinato: - 30% del canone di locazione annuo in caso di canone calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000,00; - 30% del canone di locazione annuo in caso di canone a prezzo di mercato per un importo non superiore a € 3.000,00; - contributo economico aggiuntivo annuo fino a € 1.000,00 a seguito di progettazione individualizzata per genitori che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale.

DATA DI APERTURA 5 giugno 2018

DATA DI CHIUSURA 30 giugno 2019

COME PARTECIPARE La domanda dovrà essere presentata da parte del genitore su specifica piattaforma informatica on line. Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente. Alla verifica di soddisfacimento dei requisiti di ammissione, il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti.

PROCEDURA DI SELEZIONE Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.

INFORMAZIONI E CONTATTI Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione

Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it sezione bandi e sulle pagine web delle ATS. I riferimenti dei referenti delle ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sui siti delle stesse ATS.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.7 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modello "Richiesta di accesso agli atti" all'Allegato 1C al decreto di approvazione del presente Avviso, via PEC a: Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano PEC redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro; le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.8 Allegati/Informative e Istruzioni

- Allegato 1A) Domanda per l'accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge
- Allegato 1B) Scheda progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale
- Allegato 1C) Modulo per l'accesso agli atti
- Allegato 1D) Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato 1A

Domanda per l'accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge Schema di domanda relativa all' "Avviso pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) Il/la richiedente

_____ **Nome e Cognome** Codice fiscale Iban del/la richiedente **CHIEDE** di accedere ai benefici di cui all' "Avviso pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014" **A TAL FINE DICHIARA** di essere genitore separato/a o divorziato/a nonché genitore che ha in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento; di avere figli nati o adottati durante il matrimonio *specificare*: n. figli nati minorenni: _____ n. figli nati maggiorenni: _____ n. figli adottati minorenni: _____ n. figli adottati maggiorenni: _____ di essere residente in Lombardia dal _____ (indicare l'anno) o *specificare*: di essere attualmente residente nel Comune di _____ (Prov. _____) oppure di avere dimora dal *gg-mese-anno* presso: o l'Ente _____ (denominazione ed indirizzo) o il Comune _____ (Prov. _____) o altro luogo: _____ (*indicare indirizzo*) ultima residenza in Lombardia _____ (Comune _____ Prov. _____) di possedere un ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore o uguale a € 20.000,001; di non aver avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale; di essere intestatario di contratto di locazione regolarmente registrato a2: o canone di locazione a

prezzo di mercato o canone di locazione calmierato o concordato; di essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni con canone a prezzo di mercato³; di essere disponibile a partecipare a un progetto individualizzato (da compilare soltanto nel caso di genitore in condizione di grave marginalità); di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;

A TALE SCOPO ALLEGA 1 Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 2 Tale dichiarazione può essere fatta da parte del/la richiedente già in possesso del contratto di locazione. Nel caso in cui il contratto deve essere ancora perfezionato il/la richiedente dovrà provvedere ad allegare copia dello stesso in SiAge entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 3 Si ricorda che non possono accedere a tale beneficio i genitori assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.

primo verbale di udienza del giudice in cui si è provveduto a dare disposizioni in merito alla separazione giudiziale; attestazione dell'ISEE o DSU secondo la normativa vigente; copia del contratto di locazione regolarmente registrato²; copia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Titolare del trattamento dati Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 il titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano. Responsabili del trattamento dei dati Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono: il Direttore Generale pro-tempore della DG competente Responsabili esterni del Trattamento sono: le Aziende di Tutela della Salute (ATS), nella persona del loro Legale Rappresentante; le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) ovvero i Comuni nella persona del loro Legale Rappresentante; Lombardia Informatica S.p.A., con sede in via T. Taramelli n. 26- Milano nella persona del Legale Rappresentante

_____ Firma del richiedente _____

Allegato 1B

CONTENUTI DEL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI CHE SI TROVANO A VIVERE UNA CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ (Avviso pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014)

1. DATI ANAGRAFICI

COGNOME

_____ NOME

_____ CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

_____ NAZIONALITA'

maschio femmina **SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE** separato/divorziato separato/divorziato con in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento invalidità civile con figli nati minorenni: n. figli: _____ maggiorenni: n. figli: _____ con figli adottati minorenni: n. figli: _____ maggiorenni: n. figli: _____ Altri familiari (specificare) _____ conviventi sì no se sì, età _____
SCOLARIZZAZIONE scuola dell'obbligo conclusa non conclusa formazione professionale conclusa non conclusa scuola secondaria di secondo grado conclusa non conclusa università conclusa non conclusa

2. OBIETTIVI GENERALI *Ad esempio: avere cura dei figli e di sé, vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita e adeguata per il benessere dei figli, consolidare/sviluppare relazioni sociali, ecc.)*

3. TEMPORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI *Indicare le tipologie di intervento afferenti alle diverse prestazioni/servizi da realizzare*

4. RISULTATI ATTESI *Descrivere i risultati attesi dagli interventi offerti per il sostegno ai destinatari del progetto personalizzato in funzione degli obiettivi e degli interventi. **Obiettivo Area di Intervento Risultati attesi** Ad esempio: Acquisire autonomia personale, migliorare competenze sociali e relazionali, rapporto con i figli, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale Ad esempio: Mantenimento del livello relazionale, culturale e sociale*

5. IMPEGNI ASSUNTI DAL DESTINATARIO *Dettagliare le modalità in cui si concretizza la partecipazione attiva da parte della persona che beneficia della presente misura.*

6. MONITORAGGIO /ESITI *Fornire un calendario indicativo dei momenti di verifica (di norma da effettuare dopo 6 mesi circa ed alla fine) da parte dell'ATS e dell'Ente che ha definito il progetto personalizzato **Periodo Oggetto***

7. DURATA DEL PROGETTO *N. mesi:* _____ **8. CONTRIBUTORICONOSCIUTO** €

*Data..... Firma del Responsabile del progetto personalizzato
_____ Firma del Destinatario della misura*

Allegato 1C RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e L.R. 1/2012) Il/la sottoscritto/a

(Nome
Cognome) nato/a a _____ (Comune) (____) (Prov.) il ____ / ____ /
_____ (gg/mm/aaaa) residente in _____ (Comune) (____) (Prov.)
_____ (Via, Piazza, ecc.) _____ (Numero) tel.
_____ (Numero) **Documento di identificazione** Carta d'identità
 Passaporto Patente n.° documento:

_____ (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale) Data rilascio: ____ / ____ / _____

Scadente il: ____ / ____ / _____ (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) Rilasciato da: Comune

Questura Prefettura Comune: _____ Provincia: _____

_____ Stato: _____ (indicare in

alternativa a comune o provincia per aut. straniere) In qualità di: diretto interessato legale rappresentante procura da parte di _____ **CHIEDE** di visionare estrarne copia in carta semplice

estrarne copia conforme in bollo riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione _____ **richiesta**

Motivazione _____ **della** _____ **richiesta** _____
_____ **Indirizzo** _____ **(per**

comunicazioni/copie)

INFORMATIVA PRIVACY La informiamo che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n° 679/2016, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i dati che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento: il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso; è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a _____ (Nome Cognome) acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere. _____, _____ / _____ / _____ (Luogo) (Data) _____ (Firma) _____, _____ / _____ / _____ (Luogo) (Data) _____ (Firma)

ALLEGATO 1D

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 18/2014

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n° 679/2016, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali/sensibili, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali/sensibili possano essere trattati, sapendo fin d'ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento. **Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali?** I dati personali/sensibili riferiti a coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori ex l.r. n. 18/2014 sono trattati per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini dell'erogazione di contributo economico per il sostegno abitativo mediante l'integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatica. I dati caricati sul sistema SiAge verranno trattati in formato elettronico e informatizzato. **Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?** Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 □ 20124 Milano. **Cosa accade se non fornisco il mio consenso?** La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, e quindi non potrà accedere ai benefici di cui all'all.A della d.g.r. 7545/2017.

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti? I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a: **Agenzie di Tutela della Salute (ATS)** per le attività di verifica dei requisiti per l'ammissibilità. **ASST e/o Comuni** per la definizione del progetto individualizzato nel caso di grave marginalità **Lombardia Informatica S.p.A.**, con sede in via T. Taramelli n. 26 □ Milano per l'attività di controllo e manutenzione del sistema informatizzato SiAge; La società Lombardia Informatica destinataria dei suoi dati personali è stata nominata responsabile per il trattamento dei suoi dati per conto della Giunta di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali/sensibili e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. Per questo sono stati nominati responsabili per il trattamento dei Suoi dati per conto della Giunta regionale della Lombardia ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. **Quali garanzie ho che i dati siano trattati nel rispetto dei diritti e libertà personali?** Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali. Tutti i soggetti sopra menzionati sono adeguatamente istruiti dal Titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal Titolare stesso e sono a questo proposito stati nominati responsabili del trattamento dati. **Per quanto tempo i miei dati saranno trattenuti per le finalità sopra descritte?** Si individua il tempo di conservazione in 5 anni. **Quali diritti mi sono concessi per intervenire sul trattamento dei dati a me riferiti?** Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. I Suoi diritti consistono, dunque, nel poter richiedere al Titolare: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti; la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che: o non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato o ritenga illecito il trattamento o voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustificano) o ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore o per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; o si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016, e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2. e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la cancellazione: o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall'Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o o accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi: o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall'Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria. di trasferire i Suoi dati ad altro soggetto in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico quando il trattamento sia svolto con mezzi automatizzati e sia stato fornito un consenso di opporsi al trattamento, nei casi di profilazione e marketing diretto, ad eccezione dei casi in cui vi siano da parte del Titolare motivi cogenti e legittimi che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. **Chi devo contattare, e come posso farlo, se ho bisogno di fare una richiesta relativamente al trattamento dei miei dati?** Le sue richieste dovranno essere inviate al Direttore Generale della Direzione competente Giunta regionale della Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1 Milano oppure a mezzo PEC all'indirizzo: redditodiaautonomia@pec.regione.lombardia.it anche per l'esercizio dei Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. Letta l'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento. Luogo e data..... Nome e cognome..... Firma

FAMIGLIA

DD 14 maggio 2018 -PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari: approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili. (GURS n.23 del 25.5.18)

Art. 1

È approvato l'elenco provvisorio delle domande pervenute nell'ambito dell'Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari, PO FSE 2014-2020, ritenute ammissibili e non ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di esclusione. L'elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

IMMIGRATI

CALABRIA

L.R. 10.5.18, n. 13- Rafforzamento del comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali). (BUR n. 51 del 17.5.18)

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis (Destinatari)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;
- b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;
- c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.”.

2. All'articolo 5 della l.r. 18/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati”;

b) al comma 1, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti,”;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: “1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni: a) vigila sull'applicazione, nel

territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio; b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative; c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate; d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi; e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico; f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti; g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti; h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3.” d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “5 bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

Art. 2 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE MINORI E GIOVANI RIMASTI ORFANI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. BUR n. 43 del 28.5.18)

L'OPERA PIA ASILO SAVOIA ISTITUTO DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA, COMUNICA CHE CON DELIBERAZIONE N. 16 DEL 22 MAGGIO 2018, HA APPROVATO L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE MINORI E GIOVANI RIMASTI ORFANI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, PER L'ANNO 2018. IL TESTO INTEGRALE DELL'AVVISO E RELATIVI ALLEGATI E' CONSULTABILE E SCARICABILE NELL'APPOSITA SEZIONE PACCHETTO FAMIGLIA DEL SITO WWW.ASILOSAVOIA.IT.

IL PRESIDENTE

F.TO: MASSIMILIANO MONNANNI

MINORI

VENETO

DGR 30.4.18, n. 581 - Sistema veneto adozioni. interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (l. 476/98).(BUR n. 45 del 15.5.18)

Note

PREMESSA

A seguito dell'approvazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia", della legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale [...]. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri" e della legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»[...]", la Regione del Veneto ha sviluppato, definito e consolidato, attraverso numerosi provvedimenti, un insieme articolato e coerente di iniziative, azioni e progetti a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato delineando, coerentemente alla cornice normativa nazionale di riferimento, un sistema denominato Sistema Veneto Adozioni.

Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2017 destinando la somma pari ad Euro 20.495.279,53 alla Regione del Veneto.

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale", proponendo lo sviluppo/potenziamento delle attività di promozione/prevenzione e di sostegno a favore delle famiglie del Veneto, valorizzando quanto già avviato e apprezzato sul territorio, con particolare riferimento alla continuità del Sistema Veneto Adozioni.

Le peculiarità di tale Sistema regionale possono essere così sinteticamente individuate:

- individuazione di 26 "equipes adozioni consultori familiari" nell'ambito delle ex ventuno aziende Ulss che "dedichino parte del loro orario settimanale di lavoro consultoriale esclusivamente all'adozione nazionale ed internazionale" e relativa individuazione di 7 Aziende Ulss capofila a livello provinciale rappresentate da un referente con funzioni di raccordo con le aziende della stessa provincia (D.G.R. 712/2001);
- coinvolgimento:
 - degli Enti autorizzati, quali unici soggetti deputati all'intermediazione nell'adozione internazionale e firmatari dei Protocolli regionali, chiamati ad operare garantendo la massima integrazione delle attività con le équipes adozioni consultoriali, assicurando la condivisione di esperienze, competenze e professionalità anche attraverso la partecipazione ai tavoli provinciali coordinati dalle 7 Aziende Ulss capofila;
 - del Tribunale per i minorenni che, a prescindere dalle competenze specificamente individuate dalla legge anche con riferimento alle relazioni con i servizi territoriali, concorre al monitoraggio dell'andamento delle adozioni nazionali e internazionali e alla condivisione delle problematiche emergenti anche attraverso la partecipazione ai tavoli regionali di coordinamento in materia;
 - dell'Ufficio Scolastico regionale, al fine di garantire e tutelare l'inserimento e l'integrazione scolastica del minore adottato;
- la promozione, la definizione e la sottoscrizione di Protocolli operativi e d'intesa (il primo approvato con D.G.R. 1971/2001, i successivi con D.G.R. 2155/2004 e D.G.R. 1132/2008); non ultimi il "Protocollo operativo per le adozioni nazionali ed internazionali 2012-2014" e il "Protocollo d'intesa sull'inserimento e integrazione scolastica del minore adottato", approvati con D.G.R. 2497/2011 e sottoscritti nel 2012 dalle ventuno Aziende Ulss del territorio regionale, da undici Enti autorizzati in possesso dei requisiti richiesti, dal Tribunale per i minorenni, dal Pubblico Tutore dei minori e dall'Ufficio scolastico regionale. Tali protocolli sono volti anche a garantire la determinazione delle procedure e la specificità delle competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento adottivo;

- la realizzazione di Linee guida, le prime risalenti al 2004, le ultime al 2011 e denominate “Linee guida 2011. L’Adozione nazionale ed internazionale in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per l’accompagnamento ed il sostegno dei procedimenti adottivi” (D.G.R. 2497/2011) attraverso le quali la Regione Veneto esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo attribuitele dalla legge in materia e favorisce l’armonizzazione delle prestazioni fornite e dei servizi offerti indistintamente su tutto il territorio regionale;
- la promozione e lo sviluppo di interventi a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato attraverso il finanziamento di progettualità che garantiscono un elevato grado di integrazione, prevalentemente su base provinciale, tra servizi pubblici ed enti autorizzati del privato sociale così come previsto anche dal Protocollo Operativo regionale sulle adozioni nazionali ed internazionali di cui alla D.G.R. 2497/2011, nel quale all’Allegato A, punto 1.6, si afferma che la Regione del Veneto “sostiene e promuove lo sviluppo e l’integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e l’eventuale finanziamento di progetti orientati al sostegno della famiglia adottiva che sono coordinati a livello provinciale dal Tavolo di lavoro provinciale”;
- la dotazione di un sistema di rilevazione informativo, denominato Adonet, che consente il monitoraggio sul territorio regionale dei percorsi delle coppie adottive e delle diverse fasi del procedimento adottivo (D.G.R. 3648/2001);
- la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sulle tematiche e sulle problematiche emergenti rivolte ad operatori pubblici e privati operanti nel sistema. Ciò in linea anche con quanto ribadito dal Protocollo Operativo regionale sulle adozioni nazionali ed internazionali di cui alla D.G.R. 2497/2011 nel quale all’Allegato A, punto 1.1, si afferma che la Regione del Veneto “promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema Veneto Adozioni anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori [...]”;
- lo sviluppo, a partire dal 2006 (D.G.R. 1855/2006, D.G.R. 646/2006, D.G.R. 3922/2007, D.G.R. 2168/2009, D.G.R. 3565/2010, D.G.R. 1302/2012, D.G.R. 1098/2013, D.G.R. 2676/2014, D.G.R. 2014/2015, D.G.R. 66/2017), attraverso il finanziamento del progetto “Veneto Adozioni”, di un sistema di comunicazione e di informazione a livello regionale che consenta di poter reperire, attraverso un unico strumento informatico, www.venetoadozioni.it, tutte le informazioni e le news utili alle famiglie aspiranti adottive e adottive nel merito di attività, progetti, iniziative, novità legislative, pratiche e d’interesse in materia.

Nell’ottica della continuità, del sostegno e del consolidamento del Sistema Veneto Adozioni con il presente provvedimento si determina una somma pari ad Euro 420.000,00 a valere sul capitolo 102039 denominato “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)” di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017. Tale finanziamento verrà ripartito per le tipologie di intervento di seguito individuate:

1. Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.) – annualità 2018 – 2019

Con il Protocollo Operativo regionale sulle adozioni nazionali ed internazionali di cui alla D.G.R. 2497/2011, la Regione del Veneto si è impegnata a sostenere e promuovere “[...] lo sviluppo e l’integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e l’eventuale finanziamento di progetti orientati al sostegno della famiglia adottiva che sono coordinati a livello provinciale dal Tavolo di lavoro provinciale” (Allegato A, punto 1.6). Nel corso degli anni diverse progettualità hanno sviluppato azioni rivolte al sostegno delle coppie aspiranti adottive e all’accompagnamento delle famiglie e dei minori adottati.

Nelle more dell’approvazione del nuovo protocollo e al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Sistema Veneto Adozioni si confermano le modalità di azione previste dalla D.G.R. 2497/2011 relative ai Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.), demandando a specifico decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali ogni atto conseguente compresa l’istituzione di un gruppo di lavoro operativo per la revisione del Protocollo Operativo.

Al fine di consolidare, implementare e sostenere adeguatamente il Sistema Veneto Adozioni, con il presente provvedimento si determina di destinare a favore delle sette Aziende Ulss capofila individuate con D.G.R. 3565/2010 e di cui al punto 1 all'**Allegato A** al presente provvedimento, una somma pari ad Euro 289.900,00 a valere sul capitolo 102039 denominato "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" di cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017, a sostegno di progettualità che garantiscano un elevato grado di integrazione, prevalentemente su base provinciale, tra servizi pubblici ed enti autorizzati del privato sociale, relative all'annualità 2018-2019, volte alla promozione e allo sviluppo di interventi a favore della genitorialità adottiva e del minore adottato.

I Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A) per l'anno 2018-2019 dovranno essere presentati utilizzando i modelli di "scheda progettuale" ed il modello di "prospetto preventivo spese/schede di rendicontazione finale" di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione.

L'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, individua beneficiari ed importi attribuiti alle Aziende Ulss capofila individuate con D.G.R. 3565/2010 e di cui al punto 1 all'**Allegato A** al presente provvedimento, per la realizzazione delle attività progettuali. Gli importi suddetti sono calcolati sulla base dei dati estrapolati dal sistema Adonet relativi agli anni 2016 - 2017, su base provinciale, utilizzando i criteri di seguito evidenziati:

- numero incarichi studi di coppia ricevuti dal Tribunale per i minorenni;
- numero incarichi approfondimento studi di coppia e richieste studi di coppia per rinnovi disponibilità adozione nazionale;
- numero minori in ingresso (affido preadottivo nazionale, ingressi minori adozione internazionale, affido a rischio giuridico);
- numero corsi informazione e sensibilizzazione.

Con il presente atto, la composizione dei tavoli provinciali così come attualmente costituiti viene confermata per gli anni 2018-2019.

La rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti di cui al presente atto dovrà avvenire da parte delle sette Aziende Ulss capofila entro il 31.10.2019, demandando al Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto eventuali proroghe del termine.

2. Corsi di informazione e sensibilizzazione

Il Protocollo Operativo Regionale sulle adozioni nazionali ed internazionali di cui alla D.G.R. 2497/2011, prevede che i corsi di informazione e sensibilizzazione per le coppie aspiranti all'adozione si svolgano anteriormente alla presentazione della dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni.

Nelle more dell'approvazione del nuovo protocollo e al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Sistema Veneto Adozioni si confermano le modalità di azione previste dalla D.G.R. 2497/2011 relative ai Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.), demandando a specifico decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali ogni atto conseguente compresa l'istituzione di un gruppo di lavoro operativo per la revisione del Protocollo Operativo.

Questi corsi sono strutturati con una prima parte, di non meno di 8 ore, organizzata dalle équipes adozioni consultoriali ed una seconda parte, di non meno di 12 ore, organizzata dagli enti autorizzati firmatari del suddetto Protocollo. Si tratta di una particolare specificità del Sistema Veneto Adozioni che permette alle coppie, successivamente ad un primo momento informativo, di approfondire le tematiche e le criticità del percorso adottivo. Ciò aumenta la consapevolezza e consente una valutazione con cognizione di causa sull'opportunità o meno di iniziare un iter adottivo.

Ritenendo che tali corsi di informazione e sensibilizzazione siano di fondamentale importanza per le coppie aspiranti adottive, la Regione del Veneto ha stabilito (con D.G.R. 3565/2010 e con successivo D.D.R. 461/2010), per quanto concerne la parte dei corsi svolta dagli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale (di cui alla D.G.R. 1132/2008 prima e D.G.R. 2497/2011 poi), un contributo che, garantendo l'uniformità di spesa, vada a vantaggio delle coppie che desiderano partecipare a questi corsi.

Al fine dunque di continuare a garantire alle coppie interessate la partecipazione ai corsi promossi dagli enti autorizzati firmatari del Protocollo Operativo Regionale, con il presente provvedimento si determina di destinare una somma pari ad Euro 30.100,00 a valere sul capitolo 102039 denominato "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" di cui al Decreto Interministeriale del 23 novembre 2017. L'accesso al contributo avverrà secondo le modalità di cui all'**Allegato C** agli enti autorizzati firmatari individuati all'**Allegato D**, parti integranti della presente deliberazione.

3. **Progetto "Veneto Adozioni"**

Il progetto "Veneto Adozioni", già dal 2006, ha contribuito alla costruzione di un efficace sistema di rete tra i vari soggetti istituzionali e non, coinvolti nel percorso adottivo il quale con governanceregionale ha prodotto e produce tuttora i suoi effetti a favore di famiglie aspiranti adottive, famiglie adottive e minori adottati attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione delle azioni di sistema previste per il sostegno alle attività di informazione a favore delle coppie interessate ai percorsi adottivi (in particolare il sito internet www.venetoadozioni.it) (D.G.R. 1855/2006, D.G.R. 646/2006, D.G.R. 3922/2007, D.G.R. 2168/2009, D.G.R. 3565/2010, D.G.R. 1302/2012, D.G.R. 1098/2013; D.G.R. 2014/2015; D.G.R. 66/2017);
- sostegno al monitoraggio delle attività del Protocollo Operativo Regionale di cui alla D.G.R. 2497/2011 e delle attività connesse all'area adozione, così come previsto nella D.G.R. 2416/2008;
- sostegno al monitoraggio delle attività previste nei singoli Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A) di cui alla presente delibera;
- sostegno allo sviluppo delle future azioni regionali a supporto delle attività istituzionali relative agli interventi in materia di adozione nazionale ed internazionale;
- sostegno e monitoraggio del sistema informativo Adonet utilizzato dalle équipes adozioni consultoriali;
- realizzazione di attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche emergenti dell'adozione nazionale ed internazionali per gli operatori pubblici e privati del Sistema Veneto Adozioni;
- iniziative di sensibilizzazione a favore delle famiglie aspiranti adottive;
- gestione e aggiornamento costante del sito internet www.venetoadozioni.it dove sono reperibili informazioni e news utili alle famiglie aspiranti adottive e adottive nel merito di attività, progetti, iniziative, novità legislative, pratiche e d'interesse in materia. Tale strumento, utilizzato anche dagli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale al fine di condividere informazioni e ottenere riscontro nel merito delle attività in essere, è oramai un'insostituibile e consolidata realtà.

Premesso che i Comuni, quali Enti locali, organizzano e gestiscono i servizi a favore dei minori e che in collaborazione con il Servizio Sanitario attuano il sistema integrato dei servizi sociali, che prevede interventi di sostegno per i minori e le loro famiglie (D.P.R. n. 616/1977 art.23, 25 e Legge quadro n. 328/2000, art.22), tenuto conto che il Sistema Veneto Adozioni produce i suoi effetti a favore dei minori adottati e delle famiglie adottive nonché aspiranti adottive e che A.N.C.I. è riconosciuto quale componente designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni della Commissione Adozioni Internazionali – C.A.I., che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali rispetto al Segretariato de L'Aja nell'ambito dei "rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni" (art. 4 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108), si propone di affidare ad A.N.C.I. Veneto l'attuazione di tale progetto come da **Allegato E** recante "Progetto", parte integrante del presente provvedimento.

A.N.C.I. Veneto sarà chiamata, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile della Regione del Veneto, a fornire collaborazione alla stessa, attraverso personale esperto e già competente in materia, nell'attuazione del progetto "Veneto Adozioni" relativo al Sistema Veneto Adozioni, sull'intero territorio regionale come da "Schema di accordo tra la Regione del Veneto e A.N.C.I. Veneto" di cui all'**Allegato F** al presente provvedimento e della cui sottoscrizione si incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato.

Pertanto con il presente provvedimento si determina di destinare, a titolo di rimborso spese, a favore di A.N.C.I. Veneto, una somma pari ad Euro 100.000,00 a valere sul capitolo 102039 denominato "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" di cui al Decreto Interministeriale del 23 novembre 2017.

LA DISPOSIZIONE

Viene determinato in Euro 420.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti, sulle disponibilità 2018 e 2019, il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dello stanziamento sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L.8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)", di cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017, secondo la seguente ripartizione:

P.T.V.A.	Aziende Ulsscapofila (Allegato B)	Euro 289.900,00
Corsi di informazione e sensibilizzazione	Enti autorizzati (Allegato D)	Euro 30.100,00
Progetto "Veneto Adozioni"	A.N.C.I. Veneto	Euro 100.000,00
TOTALE		Euro 420.000,00

Vengono approvati:

l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.)-annualità 2018/2019", recante gli obiettivi delle progettualità, le modalità e i termini per la presentazione delle stesse, il modello di "scheda progettuale" e di "prospetto preventivo spese/scheda di rendicontazione finale";

l'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A.)-annualità 2018/2019, ripartizione finanziamenti", recante l'individuazione dei
l'**Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Corsi di informazione esensibilizzazione", recante le modalità di accesso al contributo da parte degli enti autorizzati firmatari del Protocollo regionale

l'**Allegato D** recante l'individuazione degli stessi e la ripartizione eventualmente rimodulabile, con atto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, delle quote assegnate sulla base del numero dei corsi effettivamente realizzati e sostenuti dagli enti beneficiari nell'ambito dell'importo massimo di Euro 30.100,00 e sulla base della documentazione presentata di cui all'**Allegato C**;

l'**Allegato F**, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Schema di accordo tra la Regione del Veneto ed Anci Veneto", della cui sottoscrizione si incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato e relativo al progetto "Veneto Adozioni" di cui all'**Allegato E**, parte integrante al presente provvedimento, denominato "Progetto";

di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali per l'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato

Viene affidata ad A.N.C.I. Veneto, in coordinamento con la Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia, minori, giovani e servizio civile della Regione del Veneto, l'attuazione del progetto "Veneto Adozioni" di cui al punto 3 della premessa, al fine di porre in essere, attraverso personale esperto e già competente in materia, le attività.

NON AUTOSUFFICIENTI

VENETO

DGR 15.5.18, n. 675 - Accreditalmento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili. dgr/cr n. 38 del 30/04/2018.(BUR n. 47 del 18.5.18)

Note

PREMESSA

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.

A seguito del nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS, determinato dalla Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità veneta e alla riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto secondo i fini previsti dall'art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento di nuovi soggetti a tutto il 2017.

Di conseguenza, nel corso del 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell'accreditamento istituzionale allo scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 22/02.

In tale quadro, cessati gli effetti della DGR n. 2174/2016 in merito alla sospensione dell'accreditamento di nuovi soggetti, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento fino ad ora pervenute, è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

La commissione regionale CRITE nella seduta del 20 aprile 2018 ha preso atto degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo alla conferma dell'accreditamento istituzionale alle strutture elencate nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrate dello stesso.

Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture, specificate nell'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati nell'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, per tre anni dalla data di approvazione del presente atto.

Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio, ossia fino al 31 dicembre 2021; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso, ossia il 30/04/2021.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

LA DISPOSIZIONE

Viene rilasciato l'accreditamento istituzionale per tre anni dalla data di approvazione del presente atto agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili individuati nell'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Viene altresì disposta la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio, ossia fino al 31 dicembre 2021.

La domanda di conferma vada comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso, ossia entro il 30/04/2021.

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06336 - Modifica e integrazione della composizione del Gruppo di lavoro, istituito con determinazione dirigenziale n.G03030 del 13 marzo 2018, per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi" - Nomina dei componenti.(BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Vengono accolte tutte le richieste di partecipazione al Gruppo di lavoro, e modificare la sua composizione, aumentando ad otto il numero dei membri referenti degli Ambiti sovradistrettuali

Al fine di garantire la più ampia partecipazione e rappresentanza territoriale si procede all'integrazione della composizione del Gruppo di lavoro con i seguenti nominativi:

- Guido Trinchieri;
- Donatella Palumbo;
- Roberto Toppoli;
- Flora Viola;
- Pierangelo Conti;
- Daniela Faraone
- Claudia Fabellini;
- Margherita Camarda
- Francesco Centofante;
- Simonetta De Mattia;

Vengono nominati gli stessi quali componenti del Gruppo di lavoro, che risulta quindi così composto:
Tiziana Biolghini Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport Regione Lazio

Antonio Mazzarotto Dirigente dell'Area Inclusione Sociale Regione Lazio

Patrizia Di Tullio Funzionario dell'Area Inclusione Sociale Regione Lazio

Maria Rosa Funzionario dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport Regione Lazio

Patrizia Mancini Funzionario dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport Regione Lazio

Monica Gaddini Funzionario dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport Regione Lazio

Simona Paris Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport Regione Lazio con compiti di segretario

Giovanni Pozzi Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport Regione Lazio con compiti di segretario

Guido Trinchieri Vice Presidente Vicario Consulta Regionale per la disabilità e l'handicap

Donatella Palumbo Vice Presidente Consulta Regionale per la disabilità e l'handicap

Roberto Toppoli Referente Roma Capitale

Flora Viola Referente Ambito sovradistrettuale di Latina

Pierangelo Conti Referente Ambito sovradistrettuale di Viterbo

Daniela Faraone Referente Ambito sovradistrettuale di Frosinone

Claudia Fabellini Referente Ambito sovradistrettuale di Rieti

Margherita Camarda Referente Ambito sovradistrettuale di Nettuno

Francesco Centofante Referente Ambito sovradistrettuale di Albano Laziale

Simonetta De Mattia Referente Ambito sovradistrettuale del Consorzio "Valle del Tevere"

UMBRIA

DD 27 aprile 2018, n. 4132 - PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017 approvato con D.D. n. 5576 del 7 giugno 2017: inserimento nuova voce di costo, aggiornamento paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 e attivazione scheda stralcio "Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) per giovani e adulti disabili" e "Azioni di innovazione sociale".(BUR n. 20 del 16.5.18)

Note

Viene dato atto che il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) è soggetto a manutenzione evolutiva sulla base di proposte di modifica avanzate dai vari responsabili di attuazione del PO FSE 2014-2020 opportunamente motivate e condivise con il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema, laddove possano intendersi come interventi strutturali al documento

Viene preso atto della nota PEC prot. n. 44261 del 5 marzo 2018 con la quale il dirigente del Servizio "Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria" ha richiesto al dirigente del Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE e innovazione di

sistema” di apportare modifiche ed integrazioni al Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) di cui alla D.D. n. 5576/2017 come di seguito specificato: — inserimento nel preventivo finanziario di una nuova voce di costo “2.D9 Acquisizione di servizi da parte dei beneficiari per attività connesse alla gestione degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90”; — conseguente aggiornamento dei preventivi finanziari delle schede di operazione tipo di cui ai paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3; — attivazione di una scheda stralcio di operazione tipo denominata “Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) per giovani e adulti disabili”.

Viene preso atto della nota PEC n. 84071 del 23 aprile 2018 con la quale il dirigente del Servizio “Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale e terzo settore” ha richiesto al dirigente del Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE e innovazione di sistema” l’attivazione di una scheda stralcio di operazione tipo denominata “Azioni di innovazione sociale” nell’ambito del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) di cui alla D.D. n. 5576/2017.

Viene disposta, l’implementazione del Manuale Generale delle Operazioni GE.O., di cui alla D.D. n. 5576/2017 prevedendo:

- a. l’inserimento nel preventivo finanziario della voce di costo “2.D9 Acquisizione di servizi da parte dei beneficiari per attività connesse alla gestione degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90” secondo quanto richiesto dal dirigente del Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria con nota PEC prot. n. 44261 del 5 marzo 2018, i cui elementi caratterizzanti sono riportati in Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. il conseguente aggiornamento delle schede di operazione-tipo 7.1.1 “Servizi di prossimità e di domiciliarità per famiglie, minori, minori con disabilità, giovani”, 7.1.2 “Vita indipendente e progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti” e 7.1.3 “Family Helper: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie” secondo quanto richiesto dal dirigente del Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria con nota PEC prot. n. 44261 del 5 marzo 2018, riportata in Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- c. l’attivazione della scheda stralcio di operazione tipo denominata “Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) per giovani e adulti disabili” secondo quanto richiesto dal dirigente del Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria con nota PEC prot. n. 44261 del 5 marzo 2018, riportata in Allegato 3), quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- d. l’attivazione della scheda stralcio di operazione tipo denominata “Azioni di innovazione sociale” secondo quanto richiesto dal dirigente del Servizio “Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale e terzo settore” con nota PEC prot. n. 84071 del 23 aprile 2018, riportata in Allegato 4), quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Viene dato atto che tutto quanto riportato negli Allegati 1), 2), 3) e 4) della presente determinazione rappresenta il complessivo riferimento, nelle condizioni e nei limiti applicativi in essi indicati, per la programmazione attuativa e la gestione delle operazioni in argomento nell’ambito del PO FSE Umbria 2014-2020.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

UMBRIA

DD 22 maggio 2018, n. 5100 - Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di progetti sperimentali del terzo settore _ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle Misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 2_ Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria - ASSE 3_ Competitività delle PMI e relativa modulistica (BUR n. 23 del 25.5.18)

Note

Viene approvato l'avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90, per la presentazione di progetti sperimentali del terzo settore _

Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle Misure previste da POR FSE 2014/2020 Regione Umbria- ASSE 2_

Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità d'investimento:

9.1. - Obiettivo specifico/ RA:

9.7 Rafforzamento dell'economia sociale e da POR FESR 2014-2020 Regione Umbria

- ASSE 3_ Competitività delle PMI - Priorità d'investimento (3.c) Sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

- Obiettivo specifico 3.5 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio)

Viene approvata tutta la modulistica correlata all'avviso pubblico di cui al punto 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VENETO

DGR 15.5.18, n. 662 - Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di interventi di "lavoro a impatto sociale - lis. bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - anno 2018". (BUR n. 51 del 25.5.18)

Note

PREMESSA

L'obiettivo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale delineato all'interno della strategia Europa 2020 connota fortemente tutte le azioni della programmazione regionale, e in particolare quelle previste all'interno del Programma operativo FSE 2014-2020, Asse II - Inclusione sociale.

I dati del Veneto relativi al numero di cittadini in difficoltà sono migliori rispetto alla media nazionale. Rimane però, nonostante i numerosi segnali di ripresa dell'economia, un numero elevato di persone e di famiglie in condizioni critiche e di svantaggio: come rilevato dal rapporto statistico del 2017, la percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione si attesta infatti, nel 2015, al 16,8 %.

È pertanto necessario dare continuità alla programmazione di interventi per promuovere la cittadinanza attiva e, in particolare, interventi che favoriscano nuove opportunità per l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di difficoltà.

Questo obiettivo è perseguito attraverso interventi che, contemporaneamente: garantiscano un sostegno economico; favoriscano l'attivazione delle persone; contribuiscano, possibilmente, allo sviluppo dei sistemi locali, anche attraverso processi di trasformazione e riorganizzazione dei contesti di servizio ai cittadini.

Tra gli elementi chiave di questo sviluppo, in termini di servizi per la crescita, vi è il rafforzamento del sistema giudiziario, che va sostenuto anche e soprattutto nelle sue attività basilari, essenziali al regolare svolgimento quotidiano delle attività.

LE AZIONI SVOLTE CON I SERVIZI GIUDIZIARI

Le azioni positive promosse dalla Regione del Veneto negli ultimi anni, riguardanti attività ad impatto sociale presso gli Uffici giudiziari veneti, hanno migliorato notevolmente i servizi tesi ai cittadini e alle imprese favorendo, nel contempo, una partecipazione straordinaria delle persone coinvolte.

Gli Uffici giudiziari del Veneto hanno segnalato la necessità di avere una continuità di supporto attivo attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in attività a elevato impatto sociale, integrate con misure di orientamento, di formazione, di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro, per sostenere e rafforzare la partecipazione dei destinatari finali.

IL BANDO NON COMPETITIVO

Con il presente bando, non competitivo, ci si propone un triplice obiettivo:

- assicurare un sostegno a persone particolarmente bisognose attraverso il lavoro;

- generare un intervento produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione;
- rinforzare i servizi pubblici degli Uffici giudiziari migliorandone così l'efficienza.

LE PREVISIONI

Si prevede quindi il coinvolgimento di circa cento destinatari finali, per i quali saranno attivate azioni di impiego temporaneo e straordinario, in attività coerenti con i fabbisogni degli Uffici giudiziari del territorio, nonché con il beneficio dei cittadini/utenti, integrate con misure di orientamento, di formazione di breve durata, di accompagnamento al lavoro.

IL RUOLO DEL POR

L'iniziativa si incardina nel Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, nell'ambito dell'Asse II Inclusione Sociale.

In particolare ci si pone nel contesto dell'Obiettivo Tematico 9, priorità 9.i, e il risultato atteso è la realizzazione di interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari.

I DESTINATARI

L'iniziativa si rivolge a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età. In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:

- Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
- Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione.

IL RUOLO DEI COMUNI

Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione delle competenze, i progetti a valere sul presente Bando non competitivo sono promossi dai sette Comuni capoluogo di provincia del Veneto, in partenariato obbligatorio con uno o più soggetti iscritti nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" e una, o più, società cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), cui sarà affidata la gestione dei contratti di lavoro.

Nel caso in cui i progetti prevedano attività formativa nel partenariato dovrà essere anche incluso, obbligatoriamente, un soggetto accreditato iscritto nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore.

LA SPECIFICITA' DEI PROGETTI

I progetti sono costruiti insieme alle persone e sono garantiti dalla sottoscrizione di una proposta di politica attiva per la condivisione dei percorsi individuali.

La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

LE RISORSE

Per raggiungere gli obiettivi posti il presente provvedimento mette a disposizione risorse per la copertura del costo del lavoro, una quota variabile per i servizi di politica attiva del lavoro e il riconoscimento di alcune spese per la gestione dell'intervento fino a un massimo di Euro 500,00 per destinatario, da rendicontare a costi reali.

LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità dell'azione, mediante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.), così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29).

IL FINANZIAMENTO

A copertura dei costi del lavoro e dei servizi accessori derivanti dalla erogazione di tale azione (formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, visita medica, dispositivi di protezione individuale, gestione amministrativa del personale) è attribuito un contributo massimo di Euro 6.850,00 per ogni destinatario assunto.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, saranno finanziati con le risorse di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II – Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 09 – Priorità d'investimento 9.i – Obiettivo Specifico 8.

Lo stanziamento per l'intervento è pari a Euro 1.000.000,00

L'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore della Direzione Lavoro della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%. Qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto si evidenziasse la disponibilità di ulteriori risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà decretare, contestualmente all'impegno di spesa, anche la possibilità di incrementare l'erogazione dell'anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro ad impatto sociale – LIS sono attribuite e ripartite per singola Amministrazione comunale in considerazione del numero di Uffici giudiziari della specifica circoscrizione territoriale, secondo la tabella di seguito riportata:

1. **Tabella di attribuzione e ripartizione delle risorse per singolo Comune capoluogo di provincia**

Comune	n. Uffici giudiziari	Risorse assegnate
Venezia	4	250.000,00
Treviso	2	125.000,00
Vicenza	2	125.000,00
Verona	2	125.000,00
Padova	2	125.000,00
Belluno	2	125.000,00
Rovigo	2	125.000,00
Totale	16	1.000.000,00

LA VALUTAZIONE

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).

LE SCADENZE

La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sul BURV.

AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n. 288/14 e Reg. (UE) n. 215/14.

Lavoro a Impatto Sociale – LIS Bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018

î Le proposte possono essere presentate dai Comuni individuati nella Direttiva Regionale e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso. La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.

î Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 1.000.000,00 a valere sull'Asse II Inclusione sociale – POR FSE 2014-2020.

î Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 – 5807.

î La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

î Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

î Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo, sempre alle ore 13.00.

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso.

Le risorse sono assegnate fino all'esaurimento delle stesse.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO Dott. Pier Angelo Turri

FONDO SOCIALE EUROPEO

POR 2014/2020 OBIETTIVO COMPETITIVIT REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse II Inclusionione sociale

Obiettivo Tematico 9)

PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE

LAVORO A IMPATTO SOCIALE - LIS

BANDO NON COMPETITIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

ANNO 2018

Direttiva

ALLEGATO B pag. 1 di 26 DGR nr. 662 del 15 maggio 2018

Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria Direzione Lavoro POR FSE 2014-2020 - Lavoro a Impatto Sociale LIS - 2018 - Direttiva

INDICE

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari 2
2. . Elementi di contesto
3. Obiettivi generali
4. Destinatari
5. 5oggetti proponenti
6. Delega
7. Risorse disponibili
8. Descrizione intervento
- 8.1 Lavoro a impatto sociale
- 8.2 Servizi di politica attiva del lavoro
9. Parametri economici relativi alle attività
10. Procedura di attivazione
11. Ricerca e selezione dei destinatari
12. Gruppo di lavoro
13. Variazioni progettuali
14. Durata dei progetti
15. Rispetto dei principi orizzontali
16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
17. Procedure e criteri di valutazione
18. Tempi e esiti delle istruttorie
19. Termine per lavvio e la conclusione dei progetti
20. Monitoraggio
21. Comunicazioni

22. Indicazione del foro competente
23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
24. Tutela della privacy

Allegato 1.
(a cui si fa rinvio)

PRIVATO SOCIALE

EMILIA ROMAGNA

DGR 14.5.18, n. 699 - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. BUR n. 135 del 15.5.18)

Note **INTRODUZIONE NORMATIVA**

Legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L’art. 73 del su richiamato Codice del Terzo settore che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all’erogazione di finanziamenti per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Commi 3 e 4 dell’art. 72 e i commi 2 e 3 dell’art. 73 dello stesso Codice del Terzo settore che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all’art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Atto di indirizzo emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 13/11/2017 recante, per l’anno 2017, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 73 del Codice medesimo.

GLI OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali indicati sono:

- a. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b. Promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- d. Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- e. Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- f. Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente;

LE AREE PRIORITARIE

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;
- c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili;
- f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- l) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- m) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- n) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza.

LA COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO SOCIALE SANITARIO ;

Le suindicate aree prioritarie di intervento risultano pienamente coerenti con gli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario 2017/2019, approvato con DAL 120/2017, che pone come primo obiettivo strategico la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà e riconosce al Terzo settore un fondamentale ruolo nei processi di coesione e innovazione sociale e nella costruzione di un modello di welfare territoriale e comunitario.

IL RAPPORTO CON LO SPECIFICO PROTOCOLLO

Il "Protocollo per l'attuazione del Reddito di solidarietà (RES) e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna" sottoscritto il 16 settembre 2017 da Regione, ANCI, Caritas, Forum regionale del Terzo settore, Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, FioPSD, Cgil-Cisl-Uil ha l'obiettivo di favorire a livello locale le sinergie tra soggetti pubblici deputati all'applicazione delle misure di contrasto alla povertà e Terzo settore e demanda la declinazione dei contenuti a livello territoriale nell'ambito dei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

LE RISORSE

Una parte delle risorse finanziarie disponibili di cui all'atto di indirizzo è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, laddove la restante parte è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, entro la cornice di accordi di programma sottoscritti ai sensi

dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e Province autonome quali soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

L'ACCORDO DI PROGRAMMA

Con propria deliberazione n. 2155/2017 è stato recepito l'Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e questa Regione per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore";

L'Accordo di programma è stato sottoscritto tra le parti il 27/12/2017 ed è stato approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 539 del 29/12/2017 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 30/1/2018 al n. 262;

L'Accordo di programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione avvenuta con nota del Ministero del 2/3/2018.

IL FINANZIAMENTO

L'importo assegnato alla Regione Emilia-Romagna per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento indicato nell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero ammonta a € 1.837.308,57.

LA SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale devono essere individuate a cura della Regione nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività di cui all'atto di indirizzo ministeriale e dell'Accordo di programma su richiamati.

IL PIANO OPERATIVO ;

Con determinazione n. 4965 del 11/4/2018 del Responsabile del Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore è stato approvato il Piano operativo di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste;

Con il Piano operativo si sono individuati i seguenti obiettivi generali e aree prioritarie di intervento:

Obiettivi generali

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- c) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- d) Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;

Aree prioritarie di intervento

- a) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- b) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- c) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- d) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- e) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- f) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE

In base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'art. 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

IL REGISTRO

Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

LA COPROGETTAZIONE

Per quanto riguarda l'area di intervento di cui alla lettera g), g) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore, con deliberazione n. 593 del 23/4/2018 questa Giunta ha ritenuto opportuno attivare una procedura di co-progettazione finalizzata alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti per lo sviluppo di reti associative tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e per rafforzare la loro capacity building al fine affinare il partenariato progettuale e il rapporto con gli Enti locali per implementare l'offerta di servizi nel contesto della programmazione territoriale di distretto socio sanitario.

GLI ENTI GESTORI DEI CENTRI DI SERVIZIO

I soggetti individuati per la co-progettazione sono gli Enti gestori dei Centri di servizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. 117/2017 in quanto si ritiene che, in ragione delle loro peculiari competenze, potranno essere soggetti facilitatori per la creazione di reti di partenariato per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello di territorio distrettuale in stretta sinergia con gli enti pubblici e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento più sopra individuate e che potranno essere presentati relativamente al Bando che si approva con la presente deliberazione.

IL FINANZIAMENTO PER LA COPROGETTAZIONE

Per la procedura di co-progettazione è ritenuto opportuno destinare risorse pari ad € 110.000,00 (circa il 6% del fondo assegnato dal Ministero).

IL FINANZIAMENTO

Viene destinato al Bando regionale di cui alla presente deliberazione la restante parte delle risorse di cui all'Accordo di programma pari ad € 1.727.308,57 al fine di sostenere progetti presentati dalle reti di partenariato tra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale in riferimento alle aree prioritarie di intervento di cui alla lett. a), b), c) d), e) e f);

IL BANDO

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna in data 27/12/2017 ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore";

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO POLITICHE DI WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore

“FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, IN BASE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE”

1. Premessa

Con atto di indirizzo emanato in data 13/11/2017 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno 2017, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 73 del Codice medesimo.

Parte delle risorse finanziarie disponibili di cui all’atto di indirizzo è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, laddove la restante parte è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale attuati da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, entro la cornice di accordi di programma sottoscritti ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e Province autonome quali soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna l’Accordo di programma, recepito con DGR n. 2155/2017, è stato sottoscritto tra le parti il 27/12/2017 ed è stato approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 539 del 29/12/2017 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 30/01/2018 al n. 262 e ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione avvenuta con nota del Ministero del 02/03/2018.

Secondo l’Accordo sottoscritto le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale devono essere individuate a cura della Regione nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività di cui all’atto di indirizzo ministeriale.

Gli obiettivi generali e aree prioritarie di intervento sono stati individuati nel Piano operativo di cui all’art. 5 dell’Accordo di programma, approvato con determinazione n. 4965 del 11/04/2018 del Responsabile del Servizio politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore.

2. Obiettivi generali

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; b) Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- d) Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;

3. Aree prioritarie di intervento

- a) Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- b) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- c) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- d) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- e) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- f) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

In riferimento in particolare alle lett. b), d) ed f), ed in un'ottica di coerenza e integrazione delle programmazioni, si richiamano gli ambiti di intervento per le progettazioni del Terzo settore individuati nel "Protocollo per l'attuazione del Reddito di solidarietà (RES) e delle misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Emilia-Romagna" sottoscritto il 16 settembre 2017 da Regione, ANCI, Caritas, Forum regionale del Terzo settore, Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, FioPSD, Cgil-Cisl-Uil:

- azioni connesse al contrasto alla povertà come scambio, riuso, recupero alimentare, empori solidali;• occasioni di socializzazione, incontro, relazione;• forme di affiancamento leggero, consulenza e accompagnamento su temi specifici (educazione al consumo, apprendimento della lingua, gestione budget familiare, ecc.), gruppi auto aiuto e confronto;• attività di sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastiche (sportive, musicali, ecc.); • accompagnamento sociale;
- • risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzate alla costruzione di un progetto personalizzato.

4. Procedura di co-progettazione

Per quanto riguarda l'area di intervento di cui alla lettera g) "Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore", con deliberazione n. 593 del 23/04/2018, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno attivare una procedura di co-progettazione finalizzata alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti per lo sviluppo di reti associative tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e per rafforzare la loro capacity building al fine affinare il partenariato progettuale e il rapporto con gli Enti locali per implementare l'offerta di servizi nel contesto della programmazione territoriale di distretto socio sanitario.

I soggetti individuati per la co-progettazione sono gli Enti gestori dei Centri di servizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. 117/2017 in quanto si ritiene che, in ragione delle loro peculiari competenze, potranno essere soggetti facilitatori per la creazione di reti di partenariato per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello di territorio distrettuale in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento più sopra individuate e che potranno essere presentati relativamente al presente Bando.

Gli Enti gestori dei Centri di servizio di cui sopra potranno dunque essere coinvolti per la creazione di partnership interassocie per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello di territorio distrettuale in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del precedente punto 3.

5. Risorse disponibili

Per il finanziamento del presente Bando regionale è destinata la somma di € **1.727.308,57**.

6. Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione

Al fine di poter operare all'interno di un quadro finanziario di riferimento e sulla base delle risorse sopraindicate, si ritiene utile individuare l'importo dei finanziamenti complessivamente disponibili per ogni territorio distrettuale, come indicato nella tabella sotto riportata, attraverso la definizione di budget distrettuali, determinati in rapporto alla popolazione residente. Distretti socio-sanitari

Distretto Ponente	77.091	29.874,45
Distretto Levante	107.656	41.719,06

Distretto Città di Piacenza	102.499	39.720,61
Distretto Valli Taro e Ceno	44.888	17.395,09
Distretto Fidenza	103.892	40.260,43
Distretto Sud Est	76.563	29.669,84
Distretto Parma	222.864	86.364,69
Distretto Reggio Emilia	227.132	88.018,64
Distretto Scandiano	81.756	31.682,24
Distretto Unione Val d'Enza	63.038	24.428,61
Distretto Guastalla	71.895	27.860,89
Distretto Castelnuovo ne' Monti	33.258	12.888,21
Distretto Correggio	56.313	21.822,52
Distretto Castelfranco Emilia	75.627	29.307,12
Distretto Carpi	105.541	40.899,45
Distretto Mirandola	84.764	32.847,91
Distretto Vignola	90.579	35.101,35
Distretto Pavullo nel Frignano	40.824	15.820,20
Distretto Sassuolo	119.935	46.477,45
Distretto Modena	185.679	71.954,69
Distretto Pianura Ovest	83.080	32.195,32
Distretto Pianura Est	159.926	61.974,84
Distretto Casalecchio	112.012	43.407,11
Distretto Città di Bologna	388.367	150.500,74
Distretto Imola	133.533	51.746,97
Distretto Porretta Terme	55.684	21.578,77
Distretto San Lazzaro di Savena	77.815	30.155,02
Distretto Sud-Est	98.411	38.136,42
Distretto Centro-Nord	173.690	67.308,69
Distretto Ovest	77.591	30.068,22
Distretto Lugo	102.658	39.782,23
Distretto Faenza	88.964	34.475,50
Distretto Ravenna	200.895	77.851,22
Distretto Cesena - Valle del Savio	116.777	45.253,65
Distretto Forlì	186.330	72.206,97
Distretto Rubicone	91.867	35.600,48
Distretto Rimini	223.743	86.705,32
Distretto Riccione	114.181	44.247,64
Totale	4.457.318	1.727.308,57

11. Presentazione delle domande e ammissibilità dei progetti

I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico *piano economico* da cui risultino in modo dettagliato e analitico le diverse voci di spesa imputabili alla realizzazione dei progetti e le modalità con cui si prevede la copertura delle spese eccedenti il budget massimo concesso.

In particolare la realizzazione delle attività previste andrà descritta in un cronoprogramma accompagnato dall'elenco delle azioni e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali che si intendono realizzare.

Al fine di consentire di individuare con esattezza le spese ammissibili a finanziamento, si raccomanda la massima attenzione nel riportare nel piano economico dettagliatamente per ogni voce di spesa l'importo e la relativa descrizione.

Le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere comunque imputate tra quelle non ammissibili.

Non sono ammesse a finanziamento:

- spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
- spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio). Sono ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con limite di incidenza massima del 30% del costo del progetto;
- spese generali di gestione del progetto (progettazione, consulenze diverse, coordinamento, rendicontazione, etc.) eccedenti il 5% del costo totale del progetto;
- spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro prestati da partner coinvolti nel progetto;
- spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato.

Le domande relative ai progetti, sottoscritte dai legali rappresentanti delle associazioni capofila richiedenti, dovranno essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato B).

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di ciascun legale rappresentate degli Enti partner con cui si attesti la partecipazione degli stessi alla realizzazione del progetto presentato.

12. Modalità di presentazione delle domande

Le domande e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse entro il **14/07/2018 contestualmente**:

• alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l'integrazione sociale il contrasto alla povertà e Terzo settore, via posta PEC all'indirizzo segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it e via posta mail normale all'indirizzo mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it; • agli Uffici di Piano referenti agli indirizzi di cui alla tabella all'Allegato B). ***I richiedenti dovranno utilizzare, pena l'esclusione della richiesta, il fac-simile di domanda e i moduli allegati di cui all'Allegato B).*** Le domande devono essere presentate indicando come oggetto: DOMANDA DI FINANZIAMENTO. ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE. Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.

13. Ammissione delle domande e valutazione dei progetti e formazione della graduatoria L'ammissione formale delle domande verrà valutata da un Nucleo tecnico composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti e costituito con atto del Dirigente regionale competente. Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:

- debitamente firmate e redatte sugli appositi fac-simile di cui all'Allegato B);
- pervenute entro la data di scadenza e con le modalità previste;
- i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti al punto 7. "Beneficiari delle risorse" e di cui al punto 8 terzo capoverso;
- i progetti presentati sono riferiti ad una o più aree prioritarie di intervento di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del precedente punto 3;
- sono rispettati i costi complessivi minimi e massimi indicati nella tabella di cui al punto 8;
- le azioni progettuali sono gestite in forma di partnership interassociativa di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale;
- le azioni progettuali sono realizzate per ambito distrettuale;
- sono rispettati i criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente punto 11.

Il Nucleo provvederà inoltre a valutare la premialità dei dati oggettivi di seguito indicati e riportati in dettaglio in apposito schema di cui all'Allegato B.4):

- livello di coinvolgimento degli Enti gestori dei Centri di servizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 117/2017;
- livello di eventuale autofinanziamento del progetto. Gli Uffici di Piano individueranno i progetti prioritari sulla base di una valutazione di merito facendo riferimento ai criteri di seguito indicati e riportati in dettaglio in apposito schema di cui all'Allegato B.3):
- la congruità dei costi complessivi alle azioni progettuali;
- il livello di complessità ed adeguatezza del partenariato organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale) in relazione a dimensione e risorse del territorio;
- l'attivazione di sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi;
- l'integrazione e la coerenza delle azioni progettuali con gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento individuate nella programmazione territoriale distrettuale (Piani di Zona);
- una documentata esperienza degli Enti proponenti nella conduzione di iniziative e progetti in relazione agli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento;
- l'innovazione nelle metodologie e strumenti per il coinvolgimento dei beneficiari finali e della cittadinanza.

Gli Uffici di Piano dovranno trasmettere alla Regione entro il **14/08/2018** la valutazione dei progetti presentati, secondo i criteri di cui all'allegato B.3), unitamente ad una proposta di graduatoria. Il Nucleo tecnico regionale provvederà a formare le graduatorie distrettuali definitive dei progetti ammessi ai finanziamenti in ordine di priorità, nonché le graduatorie degli eventuali progetti ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, ma non finanziati per insufficienza di risorse. La graduatoria verrà comunicata agli Enti richiedenti, agli Uffici di Piano e pubblicata sul BURERT e sulla pagina web ER-sociale.

14. Tempi di realizzazione dei progetti I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro **30 giorni** dall'avvenuta comunicazione della assegnazione del finanziamento. Le azioni di progetto dovranno inderogabilmente terminare entro il **02/11/2019**.

15. Erogazione delle risorse Tenuto conto della graduatoria formata dal Nucleo di valutazione, il Dirigente responsabile del Servizio competente provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.:

a. all'individuazione delle iniziative ammesse a finanziamento, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei finanziamenti e alla contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti della disponibilità di stanziamento;

b. alla liquidazione dei finanziamenti, a seguito dell'effettiva erogazione alla Regione delle risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma sottoscritto il 27/12/2017, secondo le seguenti modalità:

- una prima parte pari all'80% del finanziamento totale, per complessivi **€ 1.469.846,86** sarà liquidata a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, per complessivi **€ 367.461,71**, sarà liquidato a seguito di: - rendicontazione finale del progetto ammesso a finanziamento, che deve essere trasmessa entro il **31/12/2019**, redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento e recante l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese, nonché una relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;
- relazione finale presentata dalla Regione al Ministero inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell'Accordo di programma, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, dovrà

essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'Accordo, e cioè entro il **02/02/2020**.

La rendicontazione finale presentata dagli Enti titolari dei progetti finanziati dovrà essere accompagnata da una relazione valutativa degli Uffici di Piano che attesti l'efficacia delle azioni, il loro impatto sociale e la conformità agli obiettivi progettuali.

La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del finanziamento e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n. 1007/2015.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione provvederà alla rideterminazione del finanziamento effettivo procedendo, se necessario, all'eventuale recupero di parte della somma già erogata.

16. Referente regionale

Referente per il presente avviso è Mario Ansaloni

tel. 051/5277532

fax 051/5277080 e-mail: mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it

17. Informativa per il trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Bando. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria per la concessione di finanziamenti;
- b) elaborazioni statistiche;
- c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

Per garantire l'efficienza del servizio si informa, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche di verifica.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte.

I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento o da altri soggetti pubblici a cui i dati debbono essere obbligatoriamente comunicati per lo svolgimento di attività istituzionali.

Esclusivamente per le finalità previste alle lett. b) e c), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare.

Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Allegato B)

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla Regione Emilia-Romagna

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore

Via Aldo Moro, 21

40127 Bologna

PEC: segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it

mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Domanda di finanziamento. Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a
 _____ il _____, in qualità di rappresentante legale
 dell'organizzazione _____ / _____ associazione _____

sede legale nel Comune di _____ cap _____ Via/Piazza
 _____ n. _____

Codice fiscale / Partita Iva _____

telefono _____ e-mail _____

CHIEDE

la concessione del finanziamento di € _____ per il sostegno del progetto titolato

relativo all'area prioritaria di intervento:

- Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità personale il sottoscritto rappresentante legale dell'Ente richiedente il finanziamento

DICHIARA

- che le informazioni contenute nella presente **“Domanda di finanziamento”** e nell'allegato **“Formulario di presentazione del progetto”** sono autentiche e veritiere e di accettare integralmente, con la presente sottoscrizione, le dichiarazioni e i requisiti in essi attestati, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- che il progetto presentato non è mai stato oggetto di finanziamenti pubblici;
- che il progetto è attuato in partenariato con le organizzazioni/associazioni iscritte elencate nell'Allegato B.2) “Formulario di presentazione del progetto”, di cui si allegano le dichiarazioni di adesione, redatte secondo il modello di cui all'Allegato B.1), con cui attestano:
 - il riconoscimento dell'Ente richiedente il finanziamento come soggetto capofila della partnership interassociativa;
 - la volontà di realizzare le attività in partenariato;
 - l'eventuale impegno economico a loro carico;
- che il progetto è non è definito e attuato con il coinvolgimento attivo dell'Ente gestore del Centro di servizio di riferimento. Data _____

Firma del legale rappresentante
dell'Ente capofila richiedente

(Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)

Allegato B.1)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA PARTNERSHIP INTERASSOCIATIVA

Oggetto: Domanda di finanziamento. Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. **Dichiarazione di adesione alla partnership interassociativa.**

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, in qualità di rappresentante legale
dell'organizzazione / associazione _____

sede legale nel Comune di _____ cap _____ Via/Piazza
_____ n. _____

Codice fiscale / Partita Iva _____

telefono _____ e-mail _____

sede operativa e comprovata e consolidata operatività nel Comune di
_____ cap _____ Via/Piazza
_____ n. _____

Codice fiscale / Partita Iva _____

telefono _____ e-mail _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità personale il/la sottoscritto/a

CON LA PRESENTE DICHIARA

• di aderire alla partnership interassociativa per la realizzazione del progetto titolato

• di riconoscere l'Ente _____

C.F. _____ quale soggetto capofila della partnership interassociativa;

- di contribuire secondo le risorse disponibili alla realizzazione delle attività progettuali;
- di contribuire economicamente alla realizzazione delle attività con € _____ (non obbligatorio)

Data _____

Firma del legale rappresentante

(Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO

COSTI PREVISTI

1. Spese generali (progettazione, coordinamento, amministrazione, rendicontazione, ecc.) **Max 5%**
Voci di dettaglio

2. spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)
Voci di dettaglio

3. Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc.
Voci di dettaglio

4. Spese per acquisto servizi
Voci di dettaglio

5. Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative
Voci di dettaglio

6. Rimborsi spese volontari
Voci di dettaglio

7. Spese per prodotti assicurativi
Voci di dettaglio

8. Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc.)
Voci di dettaglio

9. Altre voci di costo
Voci di dettaglio

Costo totale del progetto _____

ENTRATE PREVISTE

-
1. finanziamento regionale richiesto _____
 2. Quota a carico Enti proponenti _____
 3. Quota a carico di Enti pubblici _____
 4. Altro _____

Allegato B.3)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Fase distrettuale	Criterio	Punteggio	Punteggio
	Congruità dei costi complessivi alle azioni progettuali	Da 0 a 5 punti	
	Complessità ed adeguatezza del partenariato organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale) in relazione a dimensione e risorse del territorio	da 0 a 10 punti	
	Sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi	da 0 a 10 punti	
	Integrazione e coerenza delle azioni progettuali con gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento individuate con la programmazione territoriale distrettuale (Piano di Zona)	da 0 a 25 punti	
	Livello di esperienza degli Enti proponenti nella conduzione di iniziative e progetti in relazione agli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento	da 0 a 5 punti	
	Innovazione nelle metodologie e strumenti per il coinvolgimento dei beneficiari finali e della cittadinanza	da 0 a 15 punti	
	Totale		

Allegato B.4)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Fase regionale	Criterio	Punteggio	Punteggio massimo
	Coinvolgimento degli Enti gestori dei Centri di servizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 117/2017	da 0 a 2 punti	
	Livello di eventuale autofinanziamento	da 0 a 5 punti	
	Totale		

Allegato B.5)

INDIRIZZARIO UFFICI DI PIANO

AREA DI PIACENZA

DISTRETTO URBANO

Città di Piacenza

c/o Comune di Piacenza,

Via Taverna 39

29100 Piacenza

0523 /492705

Uff.: 0523 /492705; 0523 492734;

Posta elettronica:

luigi.squeri@comune.piacenza.it

luca.battilocchi@comune.piacenza.it

DISTRETTO LEVANTE

c/o Comune di Fiorenzuola D'Arda

29017 Fiorenzuola D'Arda

Uff.: 0523 /989315

Fax (uff.): 0523 /989914

Posta elettronica:

sabina.dordoni@comune.fiorenzuola.pc.it

ufficiodipiano@comune.fiorenzuola.pc.it

DISTRETTO PONENTE

c/o Comune di Castel S. Giovanni

Via Garibaldi 50

29015 Castel S. Giovanni

Uff.: 0523/889754

Fax (uff.): 0523/889753

Posta elettronica:

silvia.castagna@comune.castelsangiovanni.pc.it

Maria Grazia Molinelli

ufficiodipiano.csg@sintranet.it

servizi-sociali.csg@sintranet.it

AREA DI PARMA**DISTRETTO PARMA**

c/o Comune di Parma,

Borgo degli Studi, 4

43100 Parma

Uff.: 0521/228018; 0521/218760; 0521/218965

Posta elettronica:

ufficiodipiano@comune.parma.it

g.marelli@comune.parma.it

l.bonetti@comune.parma.it

DISTRETTO FIDENZA

Responsabile Ufficio di Piano Distretto di Fidenza

Via Berenini, 151

43036 Fidenza

Uff.: 0524/515518

Fax (uff.): 0524/515510

Posta elettronica:

ufficiodipiano@comune.fidenza.pr.it

florise@comune.fidenza.pr.it

DISTRETTO SUD EST

piazza Ferrari 5

43013 Langhirano

Uff.: 0521/354147

Fax (uff.): 0521/858260

Posta elettronica:

ufficiodipiano@comune.langhirano.pr.it

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Ufficio di Piano Distretto valli Taro e Ceno / Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

P.zza XI Febbraio 7

43043 Borgo Val di Taro (PR)

Uff.: 0525/921805

Fax (uff.): 0525/922037

Posta elettronica:
s.rolandi@unionetaroceno.pr.it
AREA DI REGGIO EMILIA
DISTRETTO CASTELNOVO NE' MONTI
c/o Servizio Sociale Unificato
Via Roma, 14
42035 Castelnovo né Monti (RE)
Uff.: 0522/610270
Fax (uff.): 0522/610279

Posta elettronica:
nup@comune.castelnovo-nemonti.re.it
DISTRETTO CORREGGIO
c/o Unione Comuni Pianura Reggiana
Corso Mazzini, 35
42015 Correggio (RE)
Uff.: 0522/644610
Fax (uff.): 0522/644624

Posta elettronica:
lparmiggiani@pianurareggiana.it
DISTRETTO GUASTALLA
c/o Unione della Bassa Reggiana
Piazza Mazzini, 1
42016 Guastalla (RE)
Uff.: 0522 /839767
Fax (uff.): 0522 /824834

Posta elettronica:
e.malaguti@comune.guastalla.re.it
DISTRETTO REGGIO-EMILIA
c/o Comune di Reggio Emilia
Galleria S. Maria, 1
42100 Reggio Emilia
Uff.: 0522/585265
Fax (uff.): 0522/436747

Posta elettronica:
silvia.guidi@municipio.re.it
DISTRETTO SCANDIANO
c/o Comune di Scandiano
Piazza della Libertà, 6
42019 Scandiano (RE)
Uff.: 0522/998559
Fax (uff.): 0522/852304

Posta elettronica:
l.benecchi@ssa.tresinarosecchia.it
DISTRETTO UNIONE VAL D'ENZA
c/o Unione Val D'Enza
P.zza D. Chiesa, 2
42021 Bibbiano
Uff.: 0522/243709
Cellulare: 338/9314211
Fax (uff.): 0522/370754
Posta elettronica:

nadia.campani@unionevaldenza.it

AREA DI MODENA

DISTRETTO CARPI

c/o Unione Terre d'Argine

Viale Carducci, 32

41019 Carpi (MO)

Uff.: 059/649638

Fax (uff.): 059/649645

Posta elettronica:

Papotti Barbara

ufficiodipiano@terredargine.it

DISTRETTO CASTELFRANCO EMILIA

c/o Comune di Castelfranco Emilia

P.zza della Vittoria, 8

41013 Castelfranco Emilia

Uff.: 059/959212

Fax (uff.): 059/959261

Posta elettronica:

zini.elena@comune.castelfranco-emilia.mo.it

DISTRETTO MIRANDOLA

c/o Unione Comuni modenesi Area Nord

Via Smerieri, 1/A

41037 Mirandola

Uff.: 0535/29690

Fax (uff.): 0535/29691

Posta elettronica:

daniela.mazzali@unioneareanord.mo.it

DISTRETTO MODENA

c/o Comune di Modena

Via Galaverna, 8

41100 Modena

Uff.: 059/2032852

Fax (uff.): 059/2032980

Posta elettronica:

caposettore.servizi.sociali@comune.modena.it

istituzionale046@cert.comune.modena.it

DISTRETTO PAVULLO

c/o Comune di Pavullo nel Frignano

Via Giardini, 16

41026 Pavullo

Uff.: 0536/29929

Fax (uff.): 0536/29976

Posta elettronica:

Ricci Emanuela

ufficiodipiano@unionefrignano.mo.it

DISTRETTO SASSUOLO

c/o Unione dei Comuni del Distretto ceramico

Via Adda, 50/O

41049 SASSUOLO

Uff.: 0536/880616

Fax (uff.): 0536/1844925

Posta elettronica:
cristina.plessi@distrettoceramico.mo.it DISTRETTO VIGNOLA
c/o Unione Terre di Castelli
Via Bellucci, 1/4
41058 VIGNOLA
Uff.: 059/777715
Fax (uff.): 059/777701

Posta elettronica:
monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it
AREA METROPOLITANA CITTA' DI BOLOGNA
DISTRETTO BOLOGNA
c/o Comune di Bologna
Piazza Liber Paradisus, 6
Torre C
40129 Bologna
Uff.: 051/2195540
Fax (uff.): 051/203793

Posta elettronica:
chris.tomesani@comune.bologna.it
DISTRETTO CASALECCHIO
c/o Comune
Via dei Mille 9
40033 Casalecchio di Reno
Uff.: 051/598185

Posta elettronica:
Massimiliano Di Toro Mammarella
Posta elettronica:
mditoromammarella@unionerenolavinosamoggia.bo.it
udp@comune.casalecchio.bo.it

DISTRETTO IMOLA
Nuovo Circondario Imolese
Area delle Politiche Sanitarie e Sociali
Via Boccaccio, n. 27
40026 IMOLA
Uff.: 0542/603246
Fax (uff.): 0542/34895

Posta elettronica:
sonia.cicero@nuovocircondarioimolese.it
DISTRETTO PIANURA EST
c/o Unione Reno Galliera
Via Pescerelli n. 47
40018 San Pietro in Casale (Bo)
Uff.: 051 /8904862
Fax (uff.): 051/6669533

Posta elettronica:
Elena Fabbri
ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it
DISTRETTO PIANURA OVEST
c/o Comune di S. Giovanni in Persiceto
Via Marzocchi, 2
40017 San Giovanni in Persiceto

Uff.: 051/6812779-21
Fax (uff.): 051/825024
Posta elettronica:
nmarzano@comunepersiceto.it
DISTRETTO PORRETTA TERME

c/o Comune di Vergato
P.za Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato

Uff.: 051 /911056
Fax (uff.): 051/912034

Posta elettronica:
Annalisa Fanini
ufficiodipiano@unioneappennino.bo.it
marco.tamarri@unioneappennino.bo.it

DISTRETTO SAN LAZZARO

c/o Comune di San Lazzaro
P.zza Bracci, 1
40068 San Lazzaro di Savena

Uff.: 051/6228120

Posta elettronica:

Paride Lorenzini

paride.lorenzini@comune.sanlazzaro.bo.it

AREA DI FERRARA

DISTRETTO CENTRO NORD

c/o Comune di Ferrara
Via Boccacanalè S. Stefano, 14/E
44100 Ferrara

Uff.: 0532/419618;

Posta elettronica:

Fergnani Patrizio

p.fergnani@comune.fe.it

DISTRETTO FERRARA OVEST

c/o Comune di Cento

Via Malagodi, 12

44042 Cento

Uff.: tel. 051/6843376

Fax (uff.): 051/ 6831680

Posta elettronica:

Zuntin Mauro

zuntini.m@comune.cento.fe.it

DISTRETTO FERRARA SUD EST

c/o Comune di Codigoro

Piazza Matteotti, 55

Codigoro

Responsabile ufficio di Piano: Biolcati Alberto c/o Comune di Argenta

Uff.: 0533/729548

Fax (uff.): 0533/729548

Posta elettronica:

biolcati@comune.argenta.fe.it

augusto.bucchi@comune.codigoro.fe.it

graziano.vecchiattini@comune.codigoro.fe.it

AREA DI RAVENNA**DISTRETTO FAENZA**

c/o Servizi Sociali Associati - Comune di Faenza

Via degli Insorti, 2

48018 Faenza RA

Uff.: 0546/691802 - 0546/602447

Fax (uff.): 0546/691809 - 0546/602449

Posta elettronica:

pierangelo.unibosi@comune.faenza.ra.it

DISTRETTO DI LUGO

c/o Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Piazza dei Martiri, 1

48022 LUGO

Uff.: 0545/38415

Fax 0545/38368

Posta elettronica:

Golfieri Clara

golfieric@unione.labassaromagna.it

Zoli Silvia

zolis@unione.labassaromagna.it

DISTRETTO DI RAVENNA

c/o Comune di Ravenna

Via Camillo Morigia, 8

48100 RAVENNA

Uff.: 0544/482238

Posta elettronica:

Serri Roberta

rserri@comune.ravenna.it

AREA DI FORLÌ-CESENA**DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO**

c/o Servizi socio-educativi del Comune di Cesena

Piazza del Popolo, 10

47100 Cesena

Uff.: 0547/356829

Fax (uff.): 0547/356509

Posta elettronica:

Fabbri Stefano

fabbri_s@comune.cesena.fc.it

DISTRETTO FORLÌ

c/o Comune di Forlì

Corso Diaz, 21

47100 Forlì

Uff.: 0543/712783 - 0543/712775 - 0543/712925

Fax (uff.): 0543/712782

Posta elettronica:

rossella.ibba@comune.forli.fc.it

marialaura.gurioli@comune.forli.fc.it

DISTRETTO RUBICONE COSTA

c/o Unione dei Comuni del Rubicone

P.za Borghesi, 9

47039 Savignano sul Rubicone

Uff.: 0541 /809681

Posta elettronica:

paola.graffieti@unionecomunidelrubicone.fc.it

AREA DI RIMINI

DISTRETTO RICCIONE

c/o Comune di Riccione,

Viale Vittorio Emanuele II, 2

47838 Riccione

Uff.: 0541/608260-267

Posta elettronica:

Chiani Valter

vchiani@comune.riccione.rn.it

uffpianozona@comune.riccione.rn.it

DISTRETTO RIMINI

c/o Comune di Rimini,

Via Ducale, 7

47921 Rimini

Uff.: 0541/704265

Posta elettronica:

fabio.mazzotti@comune.rimini.it

ufficiodipiano@comune.rimini.it

LAZIO

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06350LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "FCF - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02656230600, con sede in Cassino (Fr) Largo San Domenico, 1 c.a.p. 03043 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene disposta l'iscrizione della "FCF – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02656230600,

con sede in Cassino (Fr) Largo San Domenico, 1 c.a.p. 03043 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 sezione B, a far data del 13 marzo 2014.

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06351 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "L'ORCHIDEA - Società cooperativa sociale" codice fiscale 02788450597, con sede in Campodimele (Lt) piazza Municipio, 17 c.a.p. 04020 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene disposta l'iscrizione della "L'ORCHIDEA – Società cooperativa sociale" codice fiscale 02788450597, con sede in Campodimele (Lt) piazza Municipio, 17 c.a.p. 04020 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 sezione A.

Determinazione 18 maggio 2018, n. G06352 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "ALBERO Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02127480560, con sede in Roma via dei Durantini, 221 c.a.p. 00157 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione A. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene disposta l'iscrizione della "ALBERO Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02127480560, con sede in Roma via dei Durantini, 221 c.a.p. 00157 all'albo regionale delle

cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 sezione A a far data del 2 maggio 2018.

LOMBARDIA

D.d.s. 16 maggio 2018 - n. 7031 -Determinazioni in ordine all'Albo del servizio civile regionale, sezione speciale. (BUR n. 21 del 24.5.18)

Note

Vengono iscritti all'Albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i seguenti Enti:

Associazione Scuole Professionali Giuseppe Mazzini;

ASST Valle Olona;

Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

Fondazione Arché Onlus;

SER.E.NA. Cooperativa Sociale.

Viene cancellato dall'Albo del servizio civile regionale il Comune di Bergamo e il Comune di Pigra (CO);

La dirigente

Marina Matucci

SANITÀ

ABRUZZO

DGR 22.2.18, n. 102 - Servizio di elisoccorso nell'ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Rinnovo della Convenzione e del Protocollo Operativo con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico- Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (SASA).

Note

Vengono approvati la Convenzione Applicativa della L.R. 17 aprile 2014, n. 20 tra la Regione Abruzzo-Dipartimento per la Salute e il Welfare e il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (S.A.S.A.-C.N.S.A.S.) per l'attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso nell'ambito del sistema di emergenza ed urgenza sanitaria 118, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1);, nonché il Protocollo Operativo che regola le operazioni sottese alla Convenzione in essere e che identicamente forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INEGRALE DEL TESTO

EMILIA ROMAGNA

DGR 16.4.18, n. 541 - Linee guida alle Aziende Sanitarie per la realizzazione dello screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna(BUR n. 130 del 16.5.18)

Note

Viene approvato il documento "Test di Screening della funzione visiva in epoca neonatale", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati 1 e 2);

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 14 maggio 2018, n. U00187 Presa d'atto dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei medici Pediatri di libera scelta avente per oggetto "La Nuova Sanità nel Lazio: Riorganizzazione dell'Assistenza Pediatrica Territoriale e la Medicina d'iniziativa."(BUR n. 40 del 17.5.18)

Note

Viene preso atto dell'Accordo (All.1) tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei medici Pediatri di libera scelta avente ad oggetto " La Nuova Sanità nel Lazio: Riorganizzazione dell'Assistenza Pediatrica

Territoriale e la Medicina D’Iniziativa”;

2. di disporre che il suddetto Accordo verrà attuato con appositi provvedimenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

‘LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA PEDIATRICA TERRITORIALE E LA MEDICINA D’INIZIATIVA NEL LAZIO’

Parte I

Premessa

La medicina d’iniziativa e la continuità dell’assistenza costituiscono i pilastri del nuovo modello di promozione e tutela della salute dei cittadini che si sta costruendo nella regione Lazio, così come declinato nel Patto per la Salute 2014- 2016 e nei Programmi Operativi 2013-2015 e 2016-2018. La base su cui poggia la costruzione di un nuovo modello di promozione e tutela della salute è costituita dalla piena integrazione dei nodi della rete sociosanitaria territoriale costituiti dagli studi dei Pediatri di Libera Scelta, dalle forme associative della pediatria di libera scelta e della medicina generale, dalle farmacie, dai poliambulatori, dalle Case della Salute, dai distretti sociosanitari e dai presidi ospedalieri.

È, pertanto, necessario mettere la rete sanitaria e sociosanitaria del territorio nelle condizioni di operare aumentando la sua capacità di intercettare, prendere in carico e dare risposta ai bisogni assistenziali dei cittadini.

La pediatria di famiglia del Lazio collabora insieme all’Istituzione a consentire lo sviluppo di una riorganizzazione strutturale della rete dei servizi usando come strumenti l’informatizzazione, la modernizzazione, la semplificazione, la telemedicina, la programmazione, l’appropriatezza, piuttosto che l’adozione di provvedimenti di taglio di spesa lineare, garantendo quindi ai cittadini un servizio sanitario migliore, in linea con gli obblighi di bilancio e valorizzando la professionalità degli operatori.

Il nuovo modello assistenziale che si sta costruendo nel Lazio, per la promozione e il miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini, rappresenta il passaggio dalla medicina di “attesa” a quella di “iniziativa” mediante la realizzazione di percorsi assistenziali di educazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Per la Pediatria potrebbe configurarsi un percorso assistenziale globale nell’ambito dell’Area Pediatrica.

Questo nuovo modello organizzativo dovrà prevedere lo spostamento della centralità assistenziale sul territorio che rappresenterà così il punto di forza per l’organizzazione della risposta sanitaria, per l’integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. Il coinvolgimento attivo della pediatria territoriale nell’innovazione del sistema sanitario regionale rappresenta un elemento fondamentale per garantire ai bambini e alle loro famiglie un’offerta e uno standard di servizi e prestazioni con un valore aggiunto rispetto agli standard ed alle prestazioni odierne.

Tale premessa è parte integrante del presente accordo.

Parte II Copertura dell'assistenza territoriale per 24 ore al giorno

Art. 1 Continuità dell'assistenza

La copertura dell'assistenza nel territorio della Regione Lazio si realizza mediante la continuità e l'integrazione dell'attività nei singoli studi medici di medicina generale (medici di assistenza primaria, di medicina dei servizi e di continuità assistenziale) e pediatri di libera scelta, le forme associative della medicina e pediatria convenzionata e la continuità assistenziale (ex guardia medica), le strutture aziendali ed ospedaliere, la rete dell'emergenza urgenza. Tale azione si concretizza nella riorganizzazione dell'attuale rete di assistenza territoriale.

Art. 2 AFT – UCPP - UCCPP

Nel Lazio sono già presenti le Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) , quali forme associative della Pediatria convenzionata. Al fine di potenziare ulteriormente il servizio e garantire la continuità dell'assistenza all'interno della rete sanitaria territoriale e consentire la partecipazione dei singoli

medici ai progetti regionali verranno istituite le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) che si integreranno con le UCPP esistenti e successivamente le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), così come definite dall'art. 1 della Legge 189/2012, dal Patto per la Salute 2014-2016 e dalle modalità che saranno definite dal nuovo ACN, in accordo con i LEA nazionali.

Art. 3 AFT: organizzazione e obiettivi

Le AFT Pediatriche sono un raggruppamento funzionale monoprofessionale dei pediatri di famiglia ai quali viene affidata la tutela della salute della popolazione Pediatrica di riferimento secondo obiettivi definiti a livello regionale e concordati con l'azienda sanitaria. L'AFT è composta da p e d i a t r i a ciclo di fiducia (di Assistenza Primaria Pediatrica secondo l'ACN 2009). La dimensione di riferimento è di norma quella distrettuale. Le AFT dovranno: x promuovere l'equità nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'individuazione di percorsi di integrazione tra assistenza primaria e continuità assistenziale ; x promuovere la diffusione e l'applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della "evidencebased medicine", nell'ottica più ampia della "clinicalgovernance"; x promuovere e diffondere l'appropriatezza clinica e organizzativa nell'utilizzo dei servizi sanitari; x promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private, quale emerge dall'applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia; x partecipare a iniziative di formazione e ricerca, funzionali alla sperimentazione di modelli organizzativi, all'organizzazione e valutazione dei percorsi di cura, alla costruzione e validazione degli indicatori e degli strumenti di valutazione; x partecipare alle attività delle reti aziendali e sovraaziendali pediatriche (ad esempio rete diabetologica pediatrica, rete delle cure palliative pediatriche).

Nell'ambito di apposito accordo regionale verranno definite le modalità organizzative, di funzionamento e di partecipazione dei medici alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri sopra citati.

Art.4 Informatizzazione delle Unità di Cura Primarie pediatriche (UCPP)

I PLS partecipanti alle attività di UCPP di cui alla Determina Regionale D1895 del 28.06.2006 saranno collegati in rete ed in cooperazione applicativa con i sistemi informatici regionali al fine di poter condividere le informazioni sanitarie di tutti i loro assistiti.

Il processo di messa in rete dovrà essere attivo entro sei mesi dalla firma del presente accordo e sarà a cura dei PLS aderenti alle UCPP.

Le attuali indennità previste per l'attività di UCPP saranno mantenute solo a quei PLS che ottempereranno a quanto previsto dal presente articolo. Art. 5 UCPP: organizzazione e obiettivi L'Unità di Cure Primarie Pediatriche è una forma associativa dei Pediatri di Libera scelta appartenenti preferibilmente al medesimo distretto sociosanitario. Di norma non sono previste forme miste tra PLS e MMG, salvo situazioni particolari da valutarsi in sede di Comitato Aziendale per la PLS. Al fine di migliorare e ottimizzare l'assistenza territoriale, ogni UCPP, rispetto a quanto previsto dalla Determina Regionale D1895, può essere composta da un minimo di 2 ad un massimo di 10 PLS.

Possono essere costituite altre UCPP: a) Ex novo (dai soli pediatri di libera scelta non facenti parte di alcuna UCPP) b) anche mediante accorpamento di 2 o più UCPP esistenti e salvaguardando la capillarità territoriale della Pediatria di Libera Scelta e la prossimità di accesso per il cittadino. Il Comitato Aziendale valuterà questi aspetti nonché le situazioni delle UCPP che comportano l'attività in zone di particolare disagio per realtà oro-geografiche o altre particolari condizioni, fatte salve le situazioni preesistenti. L'adesione alla UCPP deve essere sottoscritta da tutti i Pediatri di Libera Scelta aderenti e comunicata, per il tramite del referente individuato, specificando le UCPP e i referenti cessati, al Direttore del distretto. La continuità dell'assistenza nell'ambito delle UCPP viene garantita dai pediatri di libera scelta dal lunedì al venerdì c o o r d i n a t i per 9 ore al giorno (10,00 - 19,00) con una turnazione definita dal referente della UCPP.

Per ogni UCPP prevedendo un'attività di presa in carico dei pazienti dovrà essere garantita un'adeguata organizzazione tramite il personale di studio esistente e del personale infermieristico come disposto dall'ACN di Pediatria 2005 e s.m.i., art. 52, Punto 9, lettera b) e art. 58, lettera B, punto 7 che la Regione si impegna a riconoscere ai Pediatri di Libera Scelta, inizialmente, nella percentuale del 3% da calcolarsi sugli assistiti dai Pediatri della Regione. Le modalità per il personale infermieristico sono individuate in sede di comitato regionale della pediatria entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo. La continuità dell'assistenza nell'ambito delle UCPP con due o tre componenti viene garantita dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno in due fasce orarie 10,00-14.00 e 15.00-19.00. I Pediatri componenti la UCPP individuano tra di loro un referente appositamente remunerato, la cui durata in carica è biennale e rinnovabile, che curerà i rapporti con il direttore del distretto al quale viene comunicata la suddetta nomina.

Le UCPP di norma sono costituite su base distrettuale. In Provincia, in base alla presenza dei Pediatri di L.s. sul territorio, alla organizzazione dei servizi sanitari territoriali, potranno essere costituite UCPP interdistrettuali previa autorizzazione del comitato aziendale per la pediatria.

Al fine di realizzare il coordinamento con il sistema dell'emergenza urgenza, per le patologie trattabili dalla Pediatria di L.s. i triagisti del pronto soccorso potranno informare il paziente della sede UCPP e/o Case della Salute, sede di UCPP, di pertinenza. In accordo con la normativa sulla privacy, saranno condivise procedure per la trasmissione di dati clinici ritenuti utili per la gestione del paziente. Oltre a quanto previsto dall'ACN, dall'AIR, dalla Determina Regionale D1895 del 28.06.2006 le UCPP, hanno lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

x garantire le prestazioni di pediatria; x promuovere l'equità di accesso ai servizi sanitari territoriali; x facilitare l'accesso dei cittadini agli studi dei pediatri di libera scelta; x organizzare risposte sanitarie a partire dalle Case della Salute; x sviluppare il governo clinico dell'assistenza, quale continua tensione al miglioramento dei servizi, con adeguata formazione; x sviluppare la pediatria d'iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita con particolare attenzione agli interventi di prevenzione vaccinale su popolazione e categorie a rischio, educazione e informazione sanitaria; x contribuire a diminuire, per quanto di competenza, gli accessi impropri al pronto soccorso, tramite percorsi condivisi, agli altri servizi ambulatoriali e distrettuali.

Le modalità per la sostituzione e per il trasferimento dei componenti di UCPP sono disciplinate nell'allegato 1) che è parte integrante del presente accordo.

Il coordinatore dell'UCPP comunicherà al Distretto il nominativo del Pediatra subentrante previa accettazione a maggioranza dei componenti.

I Pediatri di Libera Scelta che ad oggi non fanno parte di alcuna Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) possono, entro il 30 Giugno 2018, presentare domanda alla ASL di appartenenza per entrare a far parte della forma associativa denominata UCPP con ingresso in quelle già esistenti o in subordine costituendone delle nuove. Entro il 31 ottobre 2018 i comitati aziendali dovranno approvare tali nuovi ingressi e/o costituzione di nuove UCPP in modo da rendere effettivo l'ingresso dei Pediatri di Libera Scelta nella forma associativa a partire dal 1 Gennaio 2019. Le parti concordano che entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verrà redatto un testo unico per le modalità di funzionamento delle UCPP

Art. 6 UCCPP: organizzazione e obiettivi

Le attuali UCPP potranno confluire nelle Unità Complesse di Cure Primarie Pediatriche (UCCPP) in riferimento al nuovo ACN. E' nell'ambito di questa nuova e complessa forma associativa che potranno essere individuate dalla Regione le modalità per la erogazione diretta da parte dei Pediatri di Libera Scelta di prestazioni specialistiche. Le parti concordano di istituire un gruppo tecnico con il coinvolgimento degli attori interessati, per l'individuazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, delle modalità attuative di costituzione e di funzionamento delle UCCPP.

Art. 7 Carta dei Servizi e pubblicizzazione delle UCPP

Le attività svolte all'interno di ogni UCPP dovranno essere portate a conoscenza dei cittadini mediante apposita "Carta dei Servizi", pubblicata sui siti web delle ASL e della Regione, con l'elenco delle prestazioni effettuabili, redatta in collaborazione con l'ASL di riferimento e con il supporto informativo della Regione Lazio. A cura del coordinatore (referente) ogni UCPP dovrà essere facilmente accessibile e immediatamente riconoscibile dai cittadini, mediante insegna identificativa, fornita dalla ASL territorialmente competente, contenente: x logo della rete socio-sanitaria territoriale e dell'ASL di riferimento, x indirizzo (via e civico), telefono, x orario e giorni di ricevimento, x elenco nominativo dei medici aderenti alla UCPP.

Entro 6 mesi dalla firma del presente accordo a cura della Regione ogni UCPP, sarà georeferenziata e geolocalizzata online mediante il sito web della rete socio-sanitaria regionale (www.salutelazio.it). A tal fine la Regione creerà un'apposita pagina web sulla continuità dell'assistenza territoriale per informare i cittadini della funzione della Medicina Generale e della PLS e le modalità di fruizione dell'assistenza territoriale h24 nella Regione Lazio. Per quanto concerne la copertura assistenziale H 9 (10,00 - 19,00) il cittadino digitando il nome del proprio medico di fiducia riceverà 2 informazioni:

- a) l'indirizzo, i giorni e l'orario di ricevimento nel proprio studio,
- b) l'indirizzo, i giorni e l'orario di ricevimento della UCPP in cui il proprio medico è associato.

Il Coordinatore (referente) della UCPP dovrà comunicare immediatamente al distretto di riferimento eventuali cambiamenti ai fini dell'informazione per gli assistiti, con l'utilizzo di sistemi informativi propri. I Pediatri parteciperanno attivamente nei confronti dei propri assistiti all'informazione e alla conoscenza dei servizi erogati dalle UCPP.

Art. 8 Continuità Assistenziale Pediatrica sabato, domenica, prefestivi e festivi

L'ospedale deve essere il luogo di elezione per la cura delle acuzie mentre al territorio compete la gestione del paziente cronico attraverso l'estensione dell'assistenza primaria, la prevenzione, la presa in carico e i percorsi di cura.

La continuità delle cure primarie è fondamentale per dare risposte appropriate ai bisogni dei cittadini anche al fine di evitare, laddove possibile il ricorso improprio ai PS/DEA ospedalieri.

Il servizio di assistenza pediatrica, nel territorio della Regione Lazio, è esteso anche nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi, di norma per 9 ore e per un massimo di 10 ore al giorno dalle 10,00 alle ore 20,00 presso le Case della Salute e/o le sedi ASL. Le prestazioni, tipiche della pediatria generale (All. 2), saranno accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla ASL di residenza o di domicilio mediante accesso diretto.

Il servizio sarà garantito su base volontaria dai Pediatri di Libera Scelta convenzionati con il SSN e dai pediatri in graduatoria regionale unica e relativa all'anno in corso, mediante turnazione tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità alla ASL di riferimento, come da All. 2.1, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità previste dall'ACN.

I Pediatri curanti aderenti alla Cooperazione Applicativa riceveranno le informazioni di ritorno in via automatica sul proprio gestionale, rispetto alla prestazione effettuata al proprio paziente nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Le sedi oggetto della copertura assistenziale pediatrica nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi, saranno collegate, a cura dell'ASL, telematicamente e in cooperazione applicativa con la Centrale Unica di Ascolto di Continuità Assistenziale, con i DEA e pronto soccorso dei presidi ospedalieri (o presidio ospedaliero di riferimento). Per le patologie trattabili dalla pediatria di libera scelta il personale del triage del pronto soccorso informerà il paziente della sede ambulatoriale aperta più vicina, anche attraverso la consegna di opportuno opuscolo informativo e con l'utilizzo di apposito materiale informativo posto in prossimità dell'ambiente di triage. Il personale oltre che dai Pediatri di Libera Scelta è costituito anche da un infermiere per l'attività di supporto e accoglienza.

Per la continuità assistenziale pediatrica svolta nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi, le modalità di accesso e gli aspetti organizzativi sono quelle riportate nell'Allegato 2) che è parte integrante del presente accordo.

A partire dal mese di giugno 2018 la Continuità Assistenziale Pediatrica sarà svolta nelle sedi di cui all'ALL. 3) che è parte integrante del presente accordo. Successivamente a livello di singola ASL saranno individuale ed autorizzate le sedi per lo svolgimento della Continuità Assistenziale Pediatrica, preferibilmente nelle stesse sedi in cui sono già attivi gli Ambulatori di Cure Primarie della medicina generale.

Il costo previsto giornaliero, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, per la Continuità Assistenziale Pediatrica, comprensivo di attività di visita specialistica e attività di diagnostica è stabilito in 540,00 euro lorde. Ogni ASL provvederà all'organizzazione dell'attività di Continuità Assistenziale Pediatrica, ivi compresa la suddivisione in turni in accordo con il referente organizzativo.

Le parti al fine di ottimizzare l'attività di Continuità Assistenziale Pediatrica, ivi compresi gli aspetti organizzativi, si incontreranno per una prima verifica entro il 31/12/2018.

Parte III Presa in carico dei pazienti con patologie croniche

Art. 9 Presa in carico dei pazienti cronici

La Regione intende, tenuto conto delle esperienze in corso, avviare l'attività di presa in carico dei soggetti in età pediatrica con le seguenti condizioni o patologie: diabete, sovrappeso e obesità e sindromi correlate, disturbi del neuro sviluppo, deficit neurosensoriali, asma e le altre patologie che la regione individuerà con i Pediatri di Libera Scelta i quali ricorreranno alla medicina di iniziativa nei confronti dei bambini e degli adolescenti fino a 16 anni da inserire nei percorsi predefiniti e alla gestione, per la parte di loro competenza, del paziente nell'ambito dei PDTA. Inoltre i Pediatri di Libera Scelta parteciperanno all'attività di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi con indicatori di processo e di risultato e condivideranno, dopo specifico consenso informato del paziente, le informazioni relative al percorso con gli altri punti della rete assistenziale territoriale. Sulla base delle linee guida regionali saranno definite le modalità operative e l'avvio dei PDTA di cui al presente articolo. Le attività di presa in carico dovranno comprendere anche le attività cliniche e assistenziali relative alla transizione degli assistiti interessati per ragioni di età verso i centri per l'adulto, in coerenza con la normativa e gli indirizzi regionali in materia. Entro 60 gg. dalla emanazione delle linee guida regionali, nell'ambito del Comitato regionale per la pediatria saranno definite le modalità operative per l'avvio dei PDTA di cui al presente articolo. Il Pediatra di Libera Scelta curante è parte attiva nel gruppo aziendale dell'Unità Valutativa Multidimensionale.

Art. 10 Prevenzione e promozione della salute: corretti stili di vita, vaccinazioni, screening ed educazione sanitaria

Il Pediatra di Libera Scelta, in virtù del rapporto fiduciario instaurato con la famiglia del piccolo assistito, riveste un ruolo attivo nel promuovere l'adozione di corretti stili di vita, nell'incentivare la vaccinazione in età pediatrica e nel sostenere la cultura della prevenzione.

Le parti concordano di promuovere azioni nei seguenti ambiti di intervento:

aa) Vaccinazioni Si ribadisce quanto stabilito nell'AIR Lazio del 23.10.2006, Allegato B, Lettera B – Vaccinazioni, nell'ambito di campagne vaccinali concordate con le Aziende A.S.L. o la Regione, per le vaccinazioni spetta un compenso di Euro 12,91 per le singole e Euro 18,08 per le multiple, ad esclusione delle vaccinazioni antinfluenzali per le quali si rinvia a specifico protocollo che di anno in anno verrà sottoscritto con la Regione Lazio. Tale prestazione sarà rendicontata sul modulo delle Prestazioni di Particolare Impegno Professionale (PIPI) ogni 15 del mese successivo alla data della prestazione stessa.

Le modalità di partecipazione del Pediatra di Libera Scelta alle attività vaccinali (dall'informazione e promozione delle vaccinazioni all'effettuazione dell'atto vaccinale), comunque concordate a livello regionale e/o aziendale, dovranno attenersi alle indicazioni tecniche contenute nel documento dedicato elaborato dal Gruppo di Lavoro Regionale Strategie Vaccinali e pubblicato dalla Regione il 27.02.2018.

b) Salute Infanzia Il progetto ha lo scopo di promuovere il benessere psicofisico e sociale del bambino dalla nascita fino all'età evolutiva mediante la presa in carico del nuovo nato da parte del

Pediatra di Famiglia, da attuarsi contestualmente, ove possibile, alla registrazione dell'atto di nascita, ed accompagna la sua crescita monitorandone lo sviluppo psicofisico relazionale nel contesto della sua famiglia e del suo inserimento sociale.

c) Screening Il pediatra di famiglia promuove l'adesione di ogni bambino agli screening neonatali (uditivo, oftalmologico e metabolico esteso), verificando l'esecuzione dei test effettuati e attuando gli screening secondo i protocolli regionali previsti nell'AIR Lazio e s.m.i.

I Pediatri concorrono a promuovere altri interventi di screening rivolti a gruppi di popolazione con particolare vulnerabilità sanitaria e sociale, anche attraverso l'utilizzo di questionari di screening validati (come ad es. per le diagnosi precoce dell'autismo), in virtù di quanto stabilito nell'ACN e sulla base della normativa nazionale e regionale.

Per tutte le altre prestazioni non espressamente indicate nel presente accordo resta valido quanto stabilito nell'Allegato B, lettera C – Prestazioni di tipo diagnostico dell'AIR Lazio 2006.

d) Bilanci di salute I bilanci di salute prodotti con le modalità previste nell'AIR 2006 saranno ulteriormente implementati, mediante la cooperazione applicativa, per essere utilizzati a fini epidemiologici e conoscitivi.

e) Corretti stili di vita ed Educazione Sanitaria

Il PLS è deputato al monitoraggio della crescita per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità. Si occupa della protezione, promozione e sostegno all'allattamento materno, in particolare all'allattamento esclusivo fino al 6° mese del bambino (PRP 2014-2018) Partecipa ai corsi organizzati dalle AASSLL in materia di promozione dell'allattamento materno.

La Regione Lazio ritiene un obiettivo prioritario la promozione dell'attività sportiva e dei corretti stili di vita, per il vantaggio psicofisico che comportano per la salute del minore. Come sostegno alle famiglie, assicura il rilascio gratuito della certificazione di idoneità per attività sportiva a livello non agonistico da 6 a 9 anni. Il Pediatra di Libera Scelta rilascerà la certificazione di idoneità per attività sportiva a livello non agonistico secondo quanto stabilito dal Decreto 8 agosto 2014. Le parti, entro 60 gg., concordano di definire con successivo provvedimento le modalità sia operative che organizzative.

Le parti si incontreranno entro 31/01/2019 per la verifica organizzativa delle modalità e dei criteri uniformi applicabili su tutto il territorio regionale di quanto previsto dal presente articolo, al fine di ottenere risultati oggettivi, confrontabili e valutabili.

Parte IV

Governo delle liste di attesa, ricetta dematerializzata e cooperazione applicativa
Art. 11 Tempi di attesa: indicazione sulla prescrizione del quesito diagnostico e della classe di priorità suggerita.

Con il DCA 110/2017 la Regione ha avviato un importante processo organizzativo per il governo delle liste di attesa al fine di rendere le prestazioni nei tempi congrui alla patologia attraverso la netta separazione dei canali per le diverse tipologie di accesso. I sistemi di prenotazione sono basati su criteri di priorità per il Primo accesso, anche direttamente utilizzabili dai medici prescrittori; nel caso di controlli successivi, si realizzerà la "presa in carico" del paziente cronico (anche neo-diagnosticato) secondo i percorsi diagnostico-terapeutici, con la prenotazione delle prestazioni "di controllo" da parte del medico specialista o della struttura.

In ordine al miglioramento del servizio reso al paziente e per conseguire l'obiettivo dell'appropriatezza, si concorda di dare piena ed immediata attuazione alle procedure inerenti le classi di priorità Urgente (U), attraverso una più efficiente organizzazione dell'attuale sistema Dottor CUP, e Programmato (P) attraverso l'istituzione di agende dedicate alle patologie urgenti, brevi, differite e programmate presso le strutture specialistiche pediatriche degli ospedali pediatrici e non del Lazio. I pediatri di Libera Scelta potranno attuare progressivamente i PDTA per il Diabete infantile, altre patologie croniche e malattie rare che attraverso i percorsi diagnostici la Regione intenderà avviare. Le prestazioni legate all'ambito clinico di prevenzione, diagnosi e monitoraggio di malattie croniche

di rilievo sociale, quali diabete, autismo, etc. potranno essere svolte utilizzando la cooperazione applicativa e il PatientSummary per la condivisione dei dati.

Per le classi di priorità Breve (B) e Differibile (D), nel sottolineare come l'indicazione della classe di priorità non sia un mero adempimento burocratico ma un atto medico, che implica la valutazione, sulla base del quadro clinico del paziente, della necessità di effettuare la prestazione in tempi definiti, si concorda che: 1. il quesito diagnostico e la classe di priorità dovranno essere indicati, solo per le prestazioni di primo accesso, intendendo con questo tutte quelle prescritte al fine di avviare e/o concludere il work-up diagnostico, escludendo quindi tutte quelle prescritte nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici avviati o di follow-up in corso;

2. il quesito diagnostico e la classe di priorità dovranno essere indicati solo per le prestazioni elencate al punto 3.1 del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2013-15, approvato con DCA 437 del 28/10/2013, e per eventuali altre prestazioni che dovessero essere incluse nel nuovo Piano Nazionale;

3. l'indicazione del quesito diagnostico e della classe di priorità è attribuzione esclusiva del medico che esegue la prescrizione e non può essere delegata ad altro professionista;

4. la Regione si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie a far sì che gli adempimenti previsti ai 3 punti precedenti siano rispettati da tutti i prescrittori del SSR;

5. la Regione, direttamente e tramite le aziende sanitarie, si impegna a definire ed adottare precise regole di comportamento per gli operatori del ReCUP, che in nessun caso potranno modificare la classe di priorità indicata dal prescrittore; 6. la responsabilità di garantire agli assistiti tempi di attesa congrui con la classe di priorità indicata dal prescrittore rimane interamente in carico alla Regione e alle aziende sanitarie;

7. la Regione si impegna, al fine di rendere omogenea l'erogazione delle prestazioni, di uniformare il nomenclatore tariffario regionale come unica fonte di riferimento per tutte le ASL, AAOO, Policlinici Universitari e strutture accreditate

8. le Commissioni (distrettuali) per l'appropriatezza prescrittiva saranno incaricate di analizzare dati di sintesi sull'attribuzione delle classi di priorità e verificare la congruità tra quesito diagnostico e classe di priorità attribuita.

In attuazione di quanto previsto dal DCA 110/2017 anche i Pediatri di Libera Scelta procederanno alla presa in carico del paziente anche con la prenotazione diretta delle prestazioni di primo accesso avvalendosi della cooperazione applicativa e del personale di studio, ove presente. In una prima fase tali prenotazioni saranno effettuate solo per le prestazioni previste dall' ALL. 2 punto a) del DCA 110/2017 e limitatamente alle classi di priorità U e B.

Ai fini della valorizzazione di tale attività le parti si incontreranno al termine di una sperimentazione di tre mesi.

Gli ospedali pediatrici nell'ambito dell'organizzazione delle agende di prenotazione predisporranno apposite sessioni per le prenotazioni primo accesso e limitatamente alle classi di priorità U e B, ad uso esclusivo dei Pediatri di Libera Scelta. La cooperazione applicativa e la ricetta dematerializzata, unitamente all'uso delle classi di priorità sono gli strumenti che aumenteranno la capacità di risposta alla domanda sanitaria ottimizzando e distinguendo la prescrizione, la prenotazione e la possibilità di produrre un referto digitale tramite la piattaforma informatizzata regionale.

Art. 12 La ricetta "dematerializzata" Così come previsto dalla
vigente normativa nazionale in materia di flussi informativi è stato avviato il percorso della dematerializzazione della ricetta. A partire dal 1 dicembre 2015 in tutto il territorio regionale i Pediatri di Libera Scelta (PLS) hanno avviato, per le prescrizioni farmaceutiche, la modalità dematerializzata. Ad oggi l'80% dei PLS utilizza questa modalità per la prescrizione farmaceutica. Con la dematerializzazione della ricetta al paziente viene rilasciato un apposito promemoria, mentre continua ad essere utilizzata anche la ricetta rosa ma solo per le prescrizioni di alcune tipologie di farmaci. Anche i Pediatri sostituti, per un periodo superiore a 3 giorni, purché iscritti all'Ordine professionale di appartenenza, possono prescrivere in modalità dematerializzata richiedendo le apposite credenziali di accesso al Sistema TS. Questa diversa modalità prescrittiva per i pediatri

comporta dei costi aggiuntivi al fine di poter essere in grado di emettere contestualmente sia il promemoria che la ricetta rosa. A tal fine la Regione, con accordo del 3.12.2015, ha riconosciuto ai Pediatri di Libera Scelta un rimborso spese annuo per i costi dei fattori produttivi sostenuti, da erogarsi semestralmente da parte delle ASL competenti con le seguenti modalità: a) per il periodo dal 1.12.2015 al 30.11.2016) € 0,3669 ad assistito. b) a partire dal 1.12.2016 e fino al 28.02.2018, salvo diverse disposizioni da parte dei ministeri competenti, € 0,0941 euro annuo ad assistito. Gli importi di cui ai punti a) e b) vengono liquidati esclusivamente al raggiungimento di almeno il 70% di dematerializzate, verificate tramite SOGEI e LazioCrea. rispetto al complessivo delle ricette emesse da ogni singolo prescrittore. Per il 1° semestre il relativo rimborso spese è stato liquidato indipendentemente dal raggiungimento del 70% di ricette dematerializzate.

La dematerializzazione della ricetta specialistica da parte di tutti i pediatri prescrittori è una delle azioni rilevanti del “Piano Regionale per il Governo delle Liste d’attesa 2017-2018 approvato con DCA 110 del 11 aprile 2017. Al fine quindi del completamento del processo di dematerializzazione della ricetta dal 4 Giugno 2018, i pediatri di Libera Scelta avvieranno tale modalità prescrittiva anche per la specialistica.

Il rimborso spese annuo per i costi dei fattori produttivi sostenuti dai Pediatri di Libera Scelta, di cui al punto b) dell’accordo del 3.12.2015, è rivalutato in 0,115 euro ad assistito ed esteso sino al 31.12.2019, salvo diverse disposizioni da parte dei ministeri competenti, e comunque prorogabili sino al permanere dei suddetti costi, con le seguenti modalità: 1. per il periodo compreso tra il 1.06.2018 e il 31.12.2018 al raggiungimento del 60% di dematerializzate, farmaceutica e specialistica.

2. per il periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.12.2019, semestralmente al raggiungimento del 70% di dematerializzate, farmaceutica e specialistica, calcolato su base mensile.

Le direzioni Aziendali del SSR sono impegnate nella realizzazione immediata ed uniforme dell’applicazione del sistema di ricetta dematerializzata per le prestazioni specialistiche così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 La Cooperazione Applicativa

La Regione, nell’ambito della riorganizzazione e potenziamento della rete dei servizi sanitari, ritiene fondamentale l’utilizzo di strumenti informatici e la circolazione delle informazioni tra i soggetti operanti all’interno del servizio sanitario regionale, al fine di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni con servizi efficaci ed efficienti alle persone.

Affinché la nuova sanità del Lazio entri a pieno regime e con essa la facilità di accesso alle prestazioni costituisca una opportunità per tutti i cittadini, la Regione ritiene fondamentale la Cooperazione Applicativa fra i sistemi gestionali regionali e gli applicativi utilizzati dai Pediatri di Libera Scelta.

Tale cooperazione che allo stato attuale appare la modalità più efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di cui in parola, non esclude la possibilità di utilizzo di un software regionale eventualmente messo a disposizione in futuro ai Pediatri di Libera Scelta che ne faranno richiesta.

I servizi di cooperazione applicativa, così come individuati tra le parti in data 11/10/2016, saranno orientati ad una integrazione tra i sistemi regionali e i software di studio medico quali ad esempio: i PDTA, la prenotazione diretta delle prestazioni diagnostiche e specialistiche, la presa in carico del paziente cronico e neo diagnosticato, l’anagrafe vaccinale, i bilanci di salute, il profilo sanitario sintetico e tutte le attività che prevedono percorsi di presa in carico.

In data 11 ottobre 2016 tra le parti sono state individuate, in apposito verbale di riunione le modalità tecniche operative per il raggiungimento di tale cooperazione, senza oneri di spesa aggiuntivi a carico dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) I Pediatri aderenti al progetto provvederanno direttamente all’adeguamento dei propri applicativi di studio medico mediante l’acquisizione del modulo per la cooperazione applicativa con i sistemi informatici della Regione Lazio entro il 01/06/ 2018. Entro il mese di settembre 2018 sarà effettuata una verifica rispetto alle adesioni da parte dei Pediatri di Libera Scelta.

2) La Regione riconoscerà ad ogni pediatra che ha provveduto a quanto previsto dal precedente punto 1) un rimborso una tantum pari a 150 euro dietro presentazione di una dichiarazione alla ASL di appartenenza sulla base del modello allegato (All. 4).

La Regione riconosce, a consuntivo annuo, per il periodo 2018-2019 una quota annua pari a 125 euro nel 2018 e 250 euro nel 2019, ad ogni pediatra che utilizzerà il modulo suddetto di cooperazione applicativa; in particolare si utilizzerà come strumento di verifica dell'utilizzo del modulo l'invio, tramite cooperazione applicativa, ai sistemi informativi regionali della seguente documentazione:

a) Il trasferimento delle ricette dematerializzate al SAC; b) La registrazione dei vaccini eseguiti dal pediatra 3) Al fine del completamento del processo di dematerializzazione della ricetta a partire dal 04/06/2018 i Pediatri di Libera Scelta adotteranno tale modalità prescrittiva anche per la specialistica, in attuazione dell'art. 13 bis comma 5, dell'art. 59 bis comma 4 e 59 ter del vigente ACN

Le parti si impegnano alla verifica del presente protocollo entro il mese di gennaio 2020 al fine di verificarne le condizioni, la congruità e la valorizzazione.

Parte VI Formazione ed elementi per la valutazione degli interventi

Art. 14 La Formazione

La Regione Lazio riconosce la Formazione Professionale in Pediatria quale processo fondamentale per la crescita culturale e professionale del Pediatra di Libera Scelta propedeutico al miglioramento delle attività inerenti all'assistenza, ai servizi e a tutte le attività definite dai LEA - Livelli Essenziali di Assistenza, per il raggiungimento di più elevati standard socio assistenziali.

E' individuato nel Comitato Regionale l'organismo abilitato ad identificare le priorità formative per l'Aggiornamento obbligatorio del Pediatra di Libera Scelta accreditato sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Formativo Regionale e dalle esigenze delle singole ASL.

Ogni ASL comunica, entro il mese di Marzo di ogni anno, al Comitato Regionale per la Pediatria le esigenze formative scaturite dall'analisi delle CAPD (Commissioni Appropriatazza Prescrittiva Distrettuali), dalle esigenze socio-assistenziali territoriali, al fine di favorire una migliore integrazione professionale con altri medici convenzionati, medici dipendenti e altri operatori sanitari con particolare riguardo ai servizi specialistici pediatrici delle ASL.

La Regione Lazio definisce, tramite il Comitato Regionale per la Pediatria, la programmazione e gli indirizzi dei Corsi Accreditati per la formazione degli Animatori di formazione permanente, alla cui realizzazione provvede ogni singola ASL.

La Regione Lazio provvede all'istituzione del relativo Albo degli Animatori di Formazione dei Pediatri di Libera Scelta.

Le parti concordano che l'attività di programmazione della formazione e la definizione degli indirizzi triennali, degli obiettivi annuali generali delle attività di formazione continua e relativi oneri finanziari siano definiti dal Comitato Regionale per la Pediatria secondo quanto previsto dall'articolo 20 dell'ACN.

Tutta l'attività di formazione per la pediatria convenzionata sarà resa nota nel sito regionale www.salutelazio

Il presente articolato sostituisce integralmente l'art. 20 dell'AIR sottoscritto in data 23/10/2006 e recepito con DGR 800 del 07/11/2006.

Art. 15 Elementi per la valutazione degli interventi

Le informazioni relative alle prestazioni svolte all'interno delle UCPP, degli ACP, e i dati relativi alla presa in carico dei pazienti cronici, al governo delle liste di attesa e all'appropriatazza prescrittiva, saranno inviati dal distretto al Comitato Regionale della Pediatria.

Le predette informazioni costituiranno elementi importanti ai fini della costruzione di appositi indicatori di quantità, qualità, efficienza ed appropriatazza clinica ed organizzativa.

Art. 16 Norme finali I contenuti del presente accordo fanno riferimento a quanto previsto dai Programmi Operativi 2016-2018, dal Patto per la Salute 2014-2016, dall'art. 1 della Legge 189/2012,

dall'ACN 27/05/2009 (art.12 e 13) e ACN del10/03/201 O (art. 5) e AIR. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente accordo dovranno trovare idonea copertura nell'ambito della ripartizione del fondo economico per la medicina generale e la pediatria di libera scelta. I costi previsti esplicano i loro effetti nel corso degli anni in quanto l'accordo è ad applicazione progressiva. Le parti si incontreranno entro 90 gg. dalla sottoscrizione dal presente accordo per la definizione del Fondo Economico Regionale e dei relativi Fondi Economici Aziendali. Il presente accordo verrà recepito con apposito atto.

Allegato 1

Modalità per la sostituzione e per il trasferimento dei componenti di UCPP

Sulla base delle trasformazioni introdotte dal presente accordo si rende necessario, ai fini di un adeguato funzionamento delle UCPP e di un proficuo utilizzo da parte dei cittadini, introdurre alcune modalità organizzative, come di seguito riportate. 1) La sostituzione con relativa attribuzione della indennità di uno o più componenti appartenenti alla medesima UCPP e/o della forma associativa avviene al verificarsi dei seguenti casi: a) Dimissioni (rinuncia alla forma associativa / UCPP) b) Cessazione dell'incarico per quiescenza o decadenza o decesso Le dimissioni del Pediatra di Libera Scelta sono presentate al referente di UCPP il quale le invia al Direttore del distretto per la relativa sostituzione. La sostituzione si rende obbligatoria nel caso in cui non è garantito il numero minimo dei partecipanti che comporterebbe la decadenza dell'intera forma associativa. In ogni Azienda, ai fini di consultazione, dovrà essere predisposto un elenco suddiviso per distretti, nel quale vengono indicati distintamente i medici che già fanno parte di forme associative e i medici disponibili, in modo da agevolare l'individuazione del nuovo componente.

La sostituzione dovrà essere definita ed effettuata entro il termine massimo di 3 mesi dalla cessazione/decadenza del precedente, nelle more i medici dovranno garantire l'assistenza rimodulando gli orari. 2) E' consentito il trasferimento di un Pediatra di Libera Scelta da una UCPP ad altra UCPP a seguito della cessazione di un componente. In questo caso, il medico che si trasferisce potrà essere a sua volta sostituito.

E' possibile il trasferimento di un Pediatra di Libera Scelta da una UCPP ad altra UCPP all'interno del medesimo Distretto, mediante un cambio compensativo attraverso la comunicazione al Direttore del Distretto di riferimento. Per i pediatri residenti nel Comune di Roma Capitale il trasferimento è da intendersi all'interno dell'ASL.

3. IL pediatra facente parte di una UCPP e/o di una forma associativa può presentare richiesta di trasferimento ad altra UCPP e alla relativa forma associativa della stessa tipologia, in presenza di fondati e documentati motivi. I referenti delle due UCPP interessate dal trasferimento dovranno inviare la documentazione al Direttore del Distretto. La richiesta deve essere esaminata dal Comitato aziendale della Pediatria, che previa prudente valutazione dei motivi esposti e tenuto conto delle esigenze assistenziali del territorio può autorizzare il trasferimento.

Il trasferimento è possibile entro il numero massimo di componenti previsto dal presente accordo e contemporaneamente nel rispetto del numero massimo di componenti della relativa forma associativa, che deve essere della stessa tipologia.

Il trasferimento non può essere concesso nel caso in cui comporti la decadenza dell'UCPP da cui esce il pediatra per mancanza di numero minimo dei componenti di cui al presente accordo.

Il Comitato aziendale dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Tutta la procedura deve essere conclusa entro i successivi 30 giorni.

Il pediatra che si trasferisce ai sensi del presente articolo non potrà presentare una eventuale nuova richiesta di trasferimento prima che siano decorsi due anni dallo stesso.

Determinazione 21 marzo 2018, n. G03510 - Approvazione rimodulazione Progetto "Implementazione del Presidio Nuovo Regina Margherita di Roma: sperimentazione del modello di Casa della Salute" - ASL Roma 1 (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene approvato il Progetto "Implementazione del Presidio Nuova Regina Margherita di Roma: Sperimentazione del modello di Casa della Salute" presentato dalla ASL Roma 1 con nota prot. n. 21880 del 19.2.2018, Allegato n. 1 e parte integrante del presente provvedimento. (a cui si fa rinvio)

Determinazione 14 maggio 2018, n. G06130 - Inquadramento personale proveniente dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in servizio presso l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria-ARES 118 nelle categorie e nei profili professionali previsti dai contratti collettivi del comparto sanità. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene preso atto dell'accordo del 1 marzo 2018 sottoscritto tra la Regione Lazio, l'Ares 118 e le OO.SS. e, per l'effetto, viene disposto che l'Ares 118 provveda all'adozione dei necessari atti per l'inquadramento di detto personale nella categoria B livello economico Bs profilo di Operatore tecnico specializzato Autista di Autoambulanza di cui all'Allegato 1 del CCNL del 7/4/1999, anche per come integrato, da ultimo, dal parere Aran del 24/09/2011, nonché alla corresponsione del trattamento accessorio in ogni sua componente, dandone necessaria comunicazione alle strutture regionali competenti;

Determinazione 17 maggio 2018, n. G06312 - Determinazione regionale n. G04535 del 4 maggio 2016 concernente: "Gruppo di lavoro "Chirurgia ambulatoriale - APA (Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali)" Nomina componenti" - Aggiornamento. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Viene confermata la costituzione del Gruppo di lavoro "Chirurgia ambulatoriale – APA (Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali) di cui alla Determinazione regionale n. G04535 del 4 maggio 2016 con il compito di:

- elaborare le linee di indirizzo per il riordino della chirurgia ambulatoriale;
- predisporre un documento tecnico relativo ai criteri di erogabilità degli APA in strutture ambulatoriali extra ospedaliere;
- selezionare gli APA idonei all'erogazione in regime extra ospedaliero;
- definire un sistema di valutazione e monitoraggio delle attività ambulatoriali;

Viene confermata la composizione del Gruppo di Lavoro "Chirurgia ambulatoriale" – APA (Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali)" di cui alla Determinazione regionale G04535 del 4 maggio 2016, come di seguito riportato e aggiornato rispetto alla posizione lavorativa dei componenti del Gruppo di Lavoro:

- dott. Valentino Mantini, dirigente dell'Area Cure Primarie;
- dott. Gianni Vicario, dirigente Ufficio programmazione servizi territoriali e delle attività distrettuali e umanizzazione;
- dott.ssa Ester Zantedeschi, ASL "Roma 1";
- dott.ssa Carmelina Guerrera, Area Programmazione Rete Ospedaliera e Risk Management;
- prof. Luigi Tritapepe, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI);
- dott. Piergaspare Palumbo, Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery (SICADS);
- prof. Carlo Maria Villani, Società Oftalmologica Italiana (SOI.);

Le attività del Gruppo di Lavoro saranno coordinate dal Dr. Valentino Mantini in qualità di dirigente dell'Area Cure Primarie della Direzione Salute e Politiche Sociali e che le funzioni di segreteria saranno svolte dai funzionari appartenenti alla stessa struttura;

Il Gruppo di lavoro, considerata la molteplicità e diversità delle discipline specialistiche da valutare, potrà avvalersi di volta in volta, della collaborazione di ulteriori professionalità con esperienza nelle specifiche tematiche tecnico-specialistiche oggetto di valutazione.

Il Gruppo di lavoro si riunirà almeno bimestralmente ed avrà la durata di tre anni dalla data di approvazione della Determinazione regionale G04535 del 4 maggio 2016.

La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito

Decreto del Commissario ad Acta 16 marzo 2018, n. U00074 - Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie Locali ROMA 1, ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, ROMA 5, ROMA 6, VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SANCAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TORVERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118. (BUR n. 42 del 24.5.18)

Note

Vengono approvati i bilanci d'esercizio 2016 presentati dalle Aziende Sanitarie Locali ROMA 1, ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, ROMA 5, ROMA 6, VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SAN CAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118., le cui risultanze sono riportate nei seguenti allegati: "Allegato A – Stato Patrimoniale", "Allegato B - Conto Economico" e "Allegato C – Scheda sintetica", nell'intesa che le stesse aziende provvedano ad adottare tutte le iniziative necessarie per il riscontro e l'osservanza dei rilievi operati dalla Regione e dai collegi sindacali nelle modalità e secondo le indicazioni di cui all'Allegato C ed ai rispettivi verbali dei collegi sindacali.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Decreto del Commissario ad Acta 2 maggio 2018, n. U00169 - Contratti/Accordi stipulati tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per l'erogazione di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale – Triennio 2016-2018 (BUR n. 42 del 24.5.18)

Decreto del Commissario ad Acta 2 maggio 2018, n. U00170 - Contratti/Accordi stipulati tra la Regione Lazio e la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli per l'erogazione di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale – Triennio 2016-2018. (BUR n. 42 del 24.5.18)

LIGURIA

DGR4.5.18 n . 296 - Accreditamento Centri di Formazione per corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio autorizzazione utilizzo defibrillatori (DAE) in ambiente extraospedaliero. (BUR n. 21 del 23.5.18)

Note

Viene preso atto di quanto stabilito dalla Commissione regionale per la valutazione delle istanze di accreditamento presentate dai Centri di Formazione come risulta dal verbale della riunione dell'8 marzo 2018.

Vengono accreditati seguenti Centri di Formazione, sia per lo svolgimento dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, sia per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero:

1. Centro APT ANTINCENDIO;

2. ETHICA CONSORZIO ONLUS;

3. STAFF P&P s.r.l.;

c) Di confermare il rinnovo dell'accreditamento per i seguenti Enti:

1. Associazione Centro di formazione New Life Resuscitation - IRC (DGR n. 125 del 13/2/2015);

2. Collegio IPASVI Imperia (DGR n. 125 del 13/2/2015);

3. ECM 2 s.r.l. (DGR n. 125 del 13/2/2015);

4. Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Liguria (DGR n. 125 del 13/2/2015);

5. Marina Diving Center (DGR n. 125 del 13/2/2015);

6. ASL 3 (DGR n. 125 del 13/2/2015).

Gli Enti accreditati sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione dei dati stessi, secondo quanto stabilito dal regolamento contenuto nella citata Determina del Direttore Generale di n. 114/2014;

DGR4.5.18 n. 311 - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome concernente criteri e modalità per certificazione qualità formazione e esercizio agopuntura, fitoterapia e omeopatia da parte medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti. Modalità attuative. (BUR n. 21 del 23.5.18)

Note

L'Accordo dispone in ordine alla formazione dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinarie dei farmacisti - ciascuno per le rispettive competenze - che esercitano l'agopuntura, la fitoterapia el'omeopatia, a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione.

L'Accordo si sostanzia in due azioni fondamentali:

- istituzione, presso gli Ordini provinciali, degli elenchi dei medici chirurghi e odontoiatri, esercenti leattività sopra menzionate;
- accreditamento, da parte delle Regioni, dei soggetti pubblici e privati erogatori e responsabili dellaformazione. Possono essere accreditati le Associazioni, le Società scientifiche, gli Enti pubblici e privati;

Viene attribuita ad A.Li.Sa., nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni contenute nell'Accordo Stato/Regionistipulato in data 7 febbraio 2013 recante "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità dellaformazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi,degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" e della Circolare del Ministero della Salute del 24/7/2014, l'attività istruttoria propedeutica e la verifica dei requisiti richiesti per l'accreditamentoda parte della Regione dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione nonché ogni

ulteriore adempimento previsto dall'Accordo e dalla Circolare ministeriale sopra citati

LOMBARDIA

DGR 17.5.18 - n. XI/127 - Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017. (BUR n. 21 del 22.5.18)

Note

Vengono approvati gli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (a cui si fa rinvio), riportanti l'esplicitazione dei criteri di assegnazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale per l'anno 2017 nonché la ripartizione dei relativi fondi.

DGR 14.5.18 - n. XI/110 - Disposizioni in materia di screening neonatale esteso (SNE) (BUR n. 20 del 17.5.18)

Note

Viene approvato, ai sensi del d.p.c.m.12 gennaio 2017 e del d.m.Salute del 13 ottobre 2016, il documento «*Organizzazione dello screening neonatale esteso (SNE) per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie in Regione Lombardia*», allegato 1, parte integrante del presente atto (a cui si fa rinvio)

MARCHE

DGR 7.5.18, n. 570 Approvazione schema di convenzione tra l'Agenda Regionale Sanitaria e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica – per lo svolgimento delle attività del Registro Tumori Regionale. (BUR n. 43 del 1.5.18)

DGR 7.5.18, n. 591 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali in terni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 227/CSR del 17/12/2015 – modifica e integrazione DGR n.875 del 24/07/2017 - delegazione trattante. (BUR n. 43 del 1.5.18)

PUGLIA

DGR 24.4.18, n. 658 - Approvazione del documento tecnico di indirizzo per costruire la rete assistenziale pugliese attraverso i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziale (PDTA). (BUR n. 67 del 15.5.18)

Note

Viene approvato il documento tecnico di indirizzo per costruire la rete assistenziale pugliese attraverso i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziale (PDTA), adottato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 86 del 21/12/2017, di cui all'allegato che, composto da n. 43 (quarantatré) pagine è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento(a cui si fa rinvio) Entro il 2018 vengono definiti i seguenti Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, distinti per aree, dando priorità ai PDTA espressamente previsti nel Piano Operativo 2016 - 2018:

- Area oncologica:

- k) PDTA Cr polmone ;
- l) PDTA Cr Mammella;
- m) PDTA Cr utero;
- n) PDTA Cr Colon retto;
- o) PDTA Cr prostata.

- Area malattie croniche:

- i) PDTA Diabete;
- j) PDTA Scompenso cardiaco;
- k) PDTA Ipertensione;
- l) PDTA (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva) BPCO

-Area Malattie rare.

- i) PDTA CIDP;
 - j) PDTA Talassemie;
 - k) PDTA Sindrome di Down;
 - l) PDTA carcinoma a cellule di Merkel (MCC)
- PDTA a supporto delle reti tempo - dipendenti;
- PDTA del percorso nascita di integrazione ospedale - territorio.

DGR 24.4.18, n. 659 - DGR n. 129 del 06/02/2018 “Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”. Intervento GOTER 02.11: Razionalizzazione della spesa per l'assistenza protesica - Fondo di remunerazione per l'assistenza protesica.(BUR n. 67 del 15.5.18)

Note

Viene stabilito quale tetto di spesa regionale per l'assistenza protesica relativo all'anno 2018 la somma pari ad € 104.447.000 suddiviso in tetto di spesa per ASL al fine di diminuire l'inappropriatezza prescrittiva in riferimento agli apparecchi acustici.

I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione sono:

- per gli assistiti maggiori di 18 anni: ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 dB HL nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500,1.000, 2.000,4.000 Hz;
- per gli assistiti minori di 18 anni: il diritto alla protesizzazione non prevede limiti di riferimento,
- In entrambi i casi sono escluse le cofosi.

DGR 24.4.18, n. 690 - Accordo per la partecipazione delle farmacie pubbliche e private al percorso di prevenzione offerto dal programma regionale di screening del colon retto, definito dal Piano Regionale di Prevenzione della Regione Puglia, di cui alla DGR n. 302 del 22/03/2016. Recepimento.(BUR n. 70 del 22.5.18)

Note

Il Piano Regionale della Prevenzione approvato con DGR n. 302/2016 ha previsto azioni direttamente mirate all'inclusione progressiva dell'adesione spontanea nei programmi di screening organizzato. In particolare, nella sezione "Misure di contrasto alle diseguaglianze", sono definite le linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per l'inserimento degli accessi spontanei nei percorsi organizzati e per limitare le fuoriuscite:

- Predisposizione di agende esclusivamente dedicate alle attività screening nei servizi
- Semplificazione delle procedure di accesso a livelli diagnostici successivi al primo
- Ricerca attiva dei non rispondenti
- Recupero delle informazioni dai soggetti che decidono volontariamente di abbandonare il percorso di screening.

Con la medesima Deliberazione la Regione ha avviato un processo di riorganizzazione sul territorio regionale, attribuendo con forza e in modo definitivo la responsabilità dell'intera gestione dei programmi di screening oncologici in capo alle Aziende sanitarie locali e promuovendo un diretto coinvolgimento delle stesse in tutte le fasi del procedimento di chiamata attiva, oltre che di presa in carico del paziente nel secondo livello di diagnosi. Con lo stesso provvedimento è stato definito anche un solido ruolo di coordinamento e monitoraggio da parte degli organismi regionali.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono assicurate dalla Regione attraverso la cabina di regia regionale alla quale partecipano i Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle AA.SS.LL e le attività del Gruppo di lavoro Operativo per l'attuazione dei Programmi di Screening istituito con DGR n. 1051/2017. Il gruppo di lavoro operativo è composto da un referente screening per ciascuna ASL, che risponde direttamente alla direzione strategica Aziendale e coordina l'attività delle Segreterie Aziendali Screening.

Tutti i programmi di screening organizzato (cervice, mammella e colon retto) presentano in Regione Puglia tassi di estensione e adesione con ampi margini di miglioramento.

Tuttavia è lo screening del colon retto che necessita di una sostanziale riorganizzazione e reingegnerizzazione in quanto presenta a livello regionale tassi di estensione di poco superiori allo zero e ponendo la Puglia tra le ultime Regioni. Lo screening del colon retto prevede per tutte le donne e tutti gli uomini dai 50 ai 69 anni l'esecuzione, ogni due anni, di un semplice test, la ricerca di sangue occulto nelle feci. Il test positivo è seguito dalla proposta di una colonscopia che permette di evidenziare l'eventuale presenza di polipi o lesioni tumorali nell'intestino, rendendo possibile la prevenzione e la diagnosi precoce e altrettanto precoci e tempestivi interventi di cura.

Lo screening può consentire il riscontro e la rimozione di precursori (adenomi) prima della trasformazione in carcinoma e la diagnosi di carcinomi in stadio iniziale, con una conseguente riduzione della mortalità sia per riduzione dell'incidenza che per il riscontro di carcinomi in stadi più iniziali, e quindi suscettibili di guarigione dopo terapia.

La precedente esperienza di campagna pugliese di screening del colon retto, avviata in via sperimentale nelle sole province di Bari e BAT, basata sull'invio tramite il servizio postale del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, è stata interrotta nel 2014 a causa delle difficoltà riscontrate nel recapitare il kit a domicilio e soprattutto nella riconsegna dei campioni da parte della popolazione coinvolta.

Al fine di superare la suddetta criticità, la Regione Puglia ha avviato un percorso, sulla base di una analoga esperienza posta in essere dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che vede il coinvolgimento attivo della rete delle farmacie territoriali convenzionate pubbliche e private nel programma regionale di screening del colon retto.

Viene recepito l'Accordo tra Regione Puglia, Consulta degli ordini dei farmacisti di Puglia, FederfarmaPuglia e Assofarm Puglia per la partecipazione delle farmacie convenzionate pubbliche e private al programma regionale di screening del carcinoma del colon retto, allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per la Regione Puglia dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti in data 18/09/2017.

ACCORDO

tra Regione Puglia, Consulta degli ordini dei farmacisti di Puglia, FederfarmaPuglia e Assofarm Puglia per la partecipazione delle farmacie convenzionate pubbliche e private al programma regionale di screening del carcinoma del colon retto

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo .

Art .2

(Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto del presente accordo è la partecipazione delle farmacie pubbliche e private al percorso di prevenzione offerto dal programma regionale di screening del colon retto, definito dal Piano Regionale Prevenzione della Regione Puglia, approvato con DGR n. 302/2016, quale prestazioni di presa in carico professionale volta al raggiungimento degli obiettivi di adesione definiti a livello regionale e nazionale.

Art. 3

(Obblighi delle farmacie convenzionate)

1. Al fine del perseguimento dei risultati di prevenzione oncologica nell'ambito del programma regionale di screening del colon retto ,le farmacie convenzionate pubbliche e private si impegnano in particolare a compiere le seguenti azioni:

- a) sostenere l'adesione del le stesse al programma;
- b) promuovere, anche con esposizione e consegna di materiale informativo (i cui contenuti e relativi oneri di pubblicazione saranno a carico della Regione e/o delle ASL) o altre attività delibera iniziativa, l'adesione da parte delle persone che si recano in farmacia per altri motivi;
- c) informare le persone aderenti sulla corretta modalità di esecuzione dell'esame, sulla conservazione del campione ,sulle modalità di comunicazione dei risultati e sul percorso di eventuale approfondimento dei casi non negativi ;
- d) consegnare i kit per la raccolta dei campioni agli assistiti ed assicurare la gestione del campione, mediante l' utilizzo dei sistemi informatici all'uopo dedicati .

2. Le Associazioni di categoria delle farmacie, attraverso la propria organizzazione e con il supporto dell'organizzazione logistica di riferimento, si impegnano a:

- a) assicurare l'approvvigionamento di sacchetti e kit alle farmacie;
- b) assicurare nei tempi previsti la consegna dei campioni ai laboratori provinciali delle ASL all'uopo indicati ;
- c) ad adottare un applicativo informatico integrato con gli applicativi del Servizio Sanitario

Regionale per la gestione dello screening al fine di garantire tracciabilità dei campioni presi in carico e l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati secondo le caratteristiche tecniche condivise con la Regione attraverso apposito protocollo tecnico .

3. Le Associazioni di categoria delle farmacie ,in collaborazione con la Consulta degli Ordini dei farmacisti e in sinergia con le strutture regionali competenti, si impegnano a promuovere e organizzare eventi formativi per farmacisti e personale delle farmacie per l'approfondimento delle tematiche di cui ai punti precedenti .

Art. 4

(Remunerazione del costo del servizio)

1. Il compenso a fronte degli oneri a carico dalla filiera distributiva ,sia intermedia che finale, è determinato in quota fissa, IVA esclusa, da riconoscere alla farmacia nella misura di euro 2,50 (due euro e cinquanta) per singolo assistito arruolato. Il compenso è riconosciuto esclusivamente ad avvenuta consegna del kit al laboratorio territorialmente competente .

2. Per favorire il perseguimento degli obiettivi di adesione del Piano Regionale della Prevenzione, si definisce la seguente premiazione nei confronti delle farmacie finalizzata all'aumento della partecipazione della popolazione obiettivo ,calcolata annualmente su base provinciale:

a) Adesione della popolazione obiettivo superiore al 10%: +1€/soggetto che si sottopone allo screening (a campione consegnato a laboratorio), per un totale di 3,50 euro sul totale dei campioni consegnati;

b) Adesione della popolazione obiettivo superiore al 50%: +1,50€/soggetto che si sottopone allo screening (a campione consegnato a laboratorio) ,per un totale di 4 euro sul totale dei campioni consegnati;

c) Adesione della popolazione obiettivo superiore al 65%: +2€/soggetto che si sottopone allo screening (a campione consegnato a laboratorio) ,per un totale di 4,50 euro da riconoscere solo per la quota parte dal 50%+1 dei campioni consegnati a laboratorio;

d) Adesione della popolazione obiettivo superiore al 80% (obiettivo regionale): +2,50€/soggetto che si sottopone allo screening, per un totale di 5 euro da riconoscersi solo per la quota parte dal 65%+ 1 dei campioni consegnati a laboratorio;

e) Al superamento dell' obiettivo regionale (80% della popolazione bersaglio) sarà corrisposto un premio pari a 100 € per ogni farmacia appartenente alla Provincia che ha fatto registrare il superamento dell'obiettivo .

3. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, la Regione trimestralmente, mette a disposizione delle parti il dato provinciale di adesione aggiornato a 90 giorni prima (il valore di adesione va calcolato aspettando il tempo di reazione dei cittadini all'invito) .

4. Il monitoraggio decorre dalla data di avvio operativo del presente accordo da definirsi tra le Parti mediante apposito verbale.

5. Quale contributo di start-up viene riconosciuto alla singola farmacia il compenso una tantum di 100,00 (cento) euro, oltre IVA, per le spese iniziali di formazione, acquisto dotazione tecnologica e informazione .

Art. 5

(**Obblighi della Regione**)

1. La Regione, tramite le singole Aziende Sanitarie Locali, si impegna:

a) a liquidare il compenso dovuto alle farmacie per il servizio prestato, di cui al comma 1 dell'art. 4, unitamente alle spettanze mensili delle prestazioni erogate in regime di convenzione, mediante presentazione di apposita distinta contabile riepilogativa .

b) segnalare alla singola farmacia con specifica nota eventuali proposte di rettifica in accredito o in addebito conseguenti ai controlli svolti dalla ASL sul servizio prestato

2. Gli incentivi di cui al comma 2 dell'art. 4 saranno eventualmente liquidati dalle ASL su base semestrale previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 4.

3. Il contributo di start-up sarà riconosciuto alle farmacie entro 120 giorni dall'avvio dalla data di avvio operativo del presente accordo e previa verifica da parte della Regione della disponibilità della dotazione informatica e dei kit da parte delle Associazioni di categoria.

Art. 6

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente accordo diventa esecutivo dopo il recepimento da parte della Giunta Regionale e notifica alle parti .
2. Il presente Accordo ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, a far data dal recepimento da parte della Giunta regionali, decorsi i quali potrà essere rinnovato per un altro anno sulla base dei risultati raggiunti
3. In caso di emanazione di leggi o regolamenti nonché di provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali, ivi incluse le prescrizioni del Comitato di Verifica del Piano Operativo di Riquilificazione del Servizio Sanitario Regionale, che incidano sul contenuto del accordo,previaintesa fra le parti.

Art. 7

(Gruppo di lavoro operativo)

1. Fatte salve le competenze della Commissione Regionale per la Farmacia dei Servizi di cui alla DGR n. 2032 del 13/12/2016, con la sotto scrizione del presente accordo si costituisce un gruppo di lavoro operativo costituito da:
 - a) Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in qualità di coordinatore suo delegato;
 - b) Dirigente pro tempore della Sezione Promozione Salute e Benessere o suo delegato;
 - c) Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche o suo delegato;
 - d) Il Referente aziendale per la campagna di screening della ASL BT o suo delegato;
 - e) Il Presidente di Federfarma Puglia o suo delegato
 - f) Il Rappresentante regionale di Assofarm o suo delegato
 - g) Il Rappresentante delle farmacie rurali di Federfarmao suo delegato
 - h) Un rappresentante della Consulta degli Ordini dei Farmacisti
2. Ai fini del presente Accordo ,il Gruppo di Lavoro ha il compito di effettuare un costante monitoraggio sull'andamento dell'accordo medesimo e di fornire indicazioni operative per l'attuazione dell'Accordo .
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce almeno trimestralmente o su richiesta di una delle parti.
4. Nell'ambito del suddetto gruppo di lavoro la Consulta degli Ordini dei Farmacisti fornisce supporto tecnico-scientifico e formativo in relazione al ruolo professionale che il farmacista svolge nell'ambito della suddettacampagna di screening .
5. I rappresentanti delle farmacie pubbliche e private convenzionate e del la Consulta degli ordini professionali dei farmaci sti, integrano la composizione del Gruppo di lavoro operativo per l'attuazione dei programmi di screening.

Art. 8

(Protocollo tecnico)

1. Il presente accordo è completatodall' adozione di un protocollo tecnicoattuativo con particolare riferimento alle modalità organizzative e operative, che potrà essere aggiornato/adequato sulla base dell'andamento delle attività progettuali.
2. Il suddetto accordo tecnico da approvarsi con atto dirigenziale dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sarà sottoscritto tra le parti entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta Regionale che ratifica la presente intesa.

Art 9

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di screening nonché alla convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private.

2. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno effettuate mediante posta elettronica e posta elettronica certificata agli indirizzi che le parti si comunicheranno a vicenda entro 5 giorni dalla sottoscrizione.

Bari, 18 settembre 2017

DGR 2.5.18, n. 712 - Approvazione Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i soggetti affetti da Talassemia. Istituzione della “Rete della talassemia e delle emoglobinopatie” della Regione Puglia. (BUR n. 70 del 22.5.18)

Note

Viene preso atto che attualmente l’assistenza alla talassemia ed alle emoglobinopatie è garantito presso i seguenti Centri con indicazione delle Unità operative/Servizi di riferimento:

- Centro di Microcitemia afferente al Servizio trasfusionale dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”;

- Centro di Microcitemia afferente al Servizio trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “OO.RR.” di Foggia;

- Centro di Microcitemia afferente alla Unità Operativa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari;

- Centro di Microcitemia afferente al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale “Di Venere” di Bari;

- Centro di Microcitemia afferente all’Unità Operativa di Pediatria Generale e Specialistica “B. Trambusti”

- Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”;

- Ambulatorio di Oncologia Ematologica - PTA “S. Nicola Pellegrino” - Trani;

- Centro di Microcitemia dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto afferente all’Unità Operativa

di Ematologia;

- Centro di microcitemia dell’Ospedale M. Giannuzzi di Manduria afferente Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto;

- Centro di Microcitemia afferente all’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale Brindisi “Di Summa

Perrino”;

- Centro di Microcitemia afferente all’Unità Operativa di Medicina generale dell’Ospedale di Casarano

“F. Ferrari”;

- Centro di Microcitemia afferente all’Unità Operativa di Medicina Generale dell’Ospedale “V. Fazzi” di

Lecce;

- Centro di Microcitemia afferente all’Unità Operativa di Medicina Generale dell’Ospedale “Sacro Cuore

di Gesù” di Gallipoli.

Viene approvato il documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) sul trattamento delle talassemie” di cui all’Allegato, composto da n. 60 (sessanta) fogli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso e ratificato dal Gruppo di Lavoro Talassemie ed Emoglobinopatie congenite, istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1231 del 28/07/2017 e con le successive determinazioni dirigenziali di nomina n. 223 del 3/10/2017, n. 241 del 19/10/2017 e n. 4 dell’11/01/2018.

SICILIA

DASS 26 aprile 2018. Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, concernente il documento recante "Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia". (GURS n. 22 del 18.5.18)

Art. 1 È recepito l'Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo al documento recante "Protocollo per la diagnosi ed il follow up della celiachia" del 30 luglio 2015 - Rep. atti n. 125/CSR.

Art. 2 Con successivo provvedimento saranno individuati i presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia in linea

con il recente Accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2017 e con la rete ospedaliera in fase di riorganizzazione.

BOLZANO

DGP 8.5.18, n. 415 - Distribuzione di glucometri, strisce reattive per la determinazione della glicemia e lancette tramite le farmacie. (BUR n. 20 del 17.5.18)

Note

Viene recepito lo schema di Accordo per la distribuzione per conto dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dei glucometri, delle strisce reattive per la determinazione della glicemia e delle lancette tramite le farmacie convenzionate e viene demandata all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige la stipula dell'accordo stesso.

DGP 8.5.18, n. 416 - Erogazione di prodotti dietetici per nefropatia cronica (BUR n. 20 del 17.5.18)

TRENTO

DGP.9.5.18, n. 780 Integrazione del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio sanitario Provinciale e altre disposizioni (BUR n. 20 del 17.5.18)

TUTELA DEI DIRITTI

LOMBARDIA

D.d.u.o. 10 maggio 2018 - n. 6687 Determinazioni in ordine alla definizione e gestione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 7546 del 18 dicembre 2017. (BUR n. 20 del 15.5.18)

Note

Vengono approvati:

- l'allegato A), «Termini e modalità per l'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 di cui alla d.g.r. 7546 del 18 dicembre 2017», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'allegato B), «Scheda programmatica», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'allegato C), «Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 di cui alla d.g.r. 7546 del 18 dicembre 2017», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

i relativi sottoallegati: a) Allegato C1 Monitoraggio convenzioni, b) Allegato C2 Scheda di monitoraggio, c) Allegato C3 Scheda donna, d) Allegato C4 Rendicontazione, e) Allegato C5 Scheda di monitoraggio finale

D.d.u.o. 10 maggio 2018 - n. 6688 Determinazioni in ordine alla definizione e gestione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 6947 del 24 luglio 2017, al decreto 9674 del 3 agosto 2017, alla d.g.r. 7315 del 30 ottobre 2017 e alla d.g.r. 87 del 7 maggio 2018 .(BUR n. 20 del 15.5.18)

Note

Vengono approvati

- l'allegato A), «Linee guida per la definizione e gestione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 6947 del 24 luglio 2017, del decreto 9674 del 3 agosto 2017, della d.g.r. 7315 del 30 ottobre 2017 e della d.g.r. 7 maggio 2018, n. 87»;

rovare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato B), «Scheda programmatica di ridefinizione dei progetti»; 3. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato C), «Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittima di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 6947 del 24 luglio 2017, del decreto 9674 del 3 agosto 2017, della d.g.r. 7315 del 30 ottobre 2017 e della d.g.r. 87 del 7 maggio 2018», e i relativi sottoallegati: a) Allegato C1) Monitoraggio convenzioni b) Allegato C2) Scheda di monitoraggio c) Allegato C3) Scheda donna d) Allegato C4) Rendicontazione e) Allegato C5) Scheda di monitoraggio finale 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale della Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi; 5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 9674 del 3 agosto 2017.

D.d.u.o. 18 maggio 2018 - n. 7195 -Modalità attuative per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in attuazione della d.g.r. n. 7718 del 15 gennaio 2018 e della d.g.r. n. 87 del 7 maggio 2018 (BUR n. 21 del 24.5.18)

Note

Vengono approvati:

- l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto «Termini e modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 7718 del 15 gennaio 2018 e alla d.g.r. n. 87 del 7 maggio 2018»;

- l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto «Domanda di sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia (ex art. 15 della l. 241/90) ai sensi della d.g.r. n. X/7718 del 15 gennaio 2018 e della d.g.r. n. XI/87 del 7 maggio 2018 per l'attivazione di nuove Reti territoriale interistituzionali anti violenza» e l'allegata scheda tecnica per la presentazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza;

- l'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto «Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti oggetto di accordi di collaborazione sottoscritti ai sensi delle dd.g.r. n. 7718 del 15 gennaio 2018 e n. 87 del 7 maggio 2018 tra la Regione Lombardia e gli enti locali capifila di reti territoriali interistituzionali anti violenza», e la relativa modulistica, i sub-allegati di seguito elencati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

C1) Monitoraggio convenzioni;

C2) Stato di avanzamento del progetto;

- C3) FOGLIO 1 - Donne prese in carico dai centri anti violenza;
- C3) FOGLIO 2 - Donne seguite nel progetto dalle case rifugio;
- C4) Rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute - Foglio 1;
- C4) Rendicontazione finanziaria delle risorse suddivise per soggetto - Foglio 2;
- C5) Timesheet;
- C6) Relazione attività e servizi;
- C7) Relazione attività case rifugio.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO;

Termini e modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 7718 del 15/01/2018 e alla d.g.r. n. 87 del 7/5/2018

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 - Finalità e obiettivi
- A.2 - Riferimenti normativi
- A.3 - Soggetti beneficiari
 - A.3.a - *Soggetti che possono presentare la domanda*
 - A.3.b - *Caratteristiche essenziali delle Reti Territoriali Interistituzionali e dei soggetti coinvolti*
- A.4 - Soggetti destinatari
- A.5 - Soggetti gestori
- A.6 - Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 - Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 - Progetti finanziabili
- B.3 - Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 - Presentazione delle domande
- C.2 - Procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 - Istruttoria
 - C.3.a - *Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b - *Verifica dell'ammissibilità delle domande*
 - C.3.c - *Analisi condivisa delle domande*
 - C.3.d - *Integrazione documentale*
 - C.3.e - *Concessione delle agevolazioni e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 - Modalità e adempimenti per l'erogazione delle agevolazioni
 - C.4.a - *Adempimenti post-concessione*
 - C.4.b - *Modalità e tempi della concessione delle risorse*
 - C.4.c - *Caratteristiche della fase di rendicontazione*

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 - Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 - Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 - Proroghe dei termini
- D.4 - Ispezione e controlli
 - D.5 - Monitoraggio dei risultati
 - D.5.a - *Monitoraggio*
 - D.5.b - *Customersatisfaction*
- D.6 - Responsabile del procedimento
- D.7 - Trattamento dei dati personali
- D.8 - Pubblicazioni, informazioni e contatti

D.9 - Riepilogo date e termini temporali

APPENDICE

Appendice n. 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Appendice n. 2 - Scheda informativa

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” (di seguito “Piano regionale”) 2015/2018 di cui alla d.c.r. n. 894 del 10/11/2015 prevede tra le finalità strategiche, al punto 2.2, lo sviluppo di Reti interistituzionali antiviolenza al fine di consolidare e rendere omogeneo sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di far emergere il fenomeno e di accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché l’incremento del numero dei centri antiviolenza al fine di garantire la copertura di tutto il territorio regionale.

Prevede, inoltre, che tutti i comuni debbano promuovere politiche di contrasto alla violenza contro le donne coordinando o facendo parte delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo le indicazioni regionali e sulla base della sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione con la Regione.

Così come previsto all’articolo 6 (*Lavoro in rete*) dell’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 e dal Piano regionale, l’istituzione e il funzionamento delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza sono regolate da appositi protocolli o accordi territoriali coordinati da enti locali capifila con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento.

Nell’ottica dell’estensione dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e in attuazione del punto 3.2.2.1 del Piano regionale (*Le aree di intervento prioritarie delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza*), la Regione Lombardia promuove e sostiene l’attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione ex art. 15, l. 241/90 con gli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza.

La Regione Lombardia, attraverso il presente invito, avvia un programma diretto a promuovere **nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza**, coordinate da enti locali capifila che non abbiano già in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione (ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990) sulla base della d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017 della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

□ **decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai sensi dell’art. 5 bis della **legge 119/2013**

□ **l.r. 3 luglio 2012, n. 11**, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»

□ **d.c.r. 10 novembre 2015, n. 894**, «Determinazione in ordine alla proposta del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne» e suo allegato 1, «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»

□ **intesa Stato-Regioni 27 novembre 2014**, «Intesa relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 24 luglio del 2014»

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

A.3.a - Soggetti che possono presentare la domanda Possono presentare la domanda di sottoscrizione di un accordo di collaborazione gli enti locali che non hanno in corso accordi di collaborazione ex art.15 della legge 241/1990 con la Regione Lombardia per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012 e con il Piano regionale quadriennale antiviolenza sulla base della d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017 o della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

Gli enti locali di cui sopra possono essere:

□ capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgano una **popolazione complessiva uguale o superiore a 100.000 (centomila) abitanti**;

capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgono **almeno due ambiti distrettuali** vigenti per i Piani di Zona 2015/2017, **indipendentemente dal numero di abitanti**.

A.3.b - Caratteristiche essenziali delle Reti Territoriali Interistituzionali e dei soggetti coinvolti

Le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, sulla base di quanto previsto dal “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”, al punto 3.2, devono avere le seguenti caratteristiche:

1) Avere stipulato uno specifico **protocollo d’intesa** tra i soggetti componenti la Rete territoriale interistituzionale antiviolenza. All’interno del protocollo devono essere descritti compiti e funzioni dei soggetti sottoscrittori in riferimento alle finalità del protocollo d’intesa. Devono inoltre essere previste le modalità di governance della Rete da parte dell’ente locale capofila.

2) È **condizione indispensabile** la **presenza** di:

unente locale in qualità di capofila della Rete territoriale Interistituzionale;

uno o più **centri antiviolenza** in possesso dei requisiti stabiliti dall’Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;

almeno una **casa rifugio** in possesso dei requisiti stabiliti dall’Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;

soggetti del **sistema socio-sanitario** (ATS, ASST e/o fondazioni IRCCS, enti sanitari di diritto privato accreditati);

almeno un soggetto in rappresentanza delle **forze di pubblica sicurezza** (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura).

I Centri antiviolenza e le Case rifugio coinvolti nelle azioni progettuali **dovranno garantire:**

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale;

la presenza di un’**équipe multidisciplinare** composta da personale esclusivamente femminile anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata e multidimensionale sia in grado di definire il progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza delle donne prese in carico;

il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni, sistema socio-sanitario, forze dell’ordine ecc.);

il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico, attraverso l’utilizzo del sistema informatico O.R.A. fornito dalla Regione Lombardia;

di attenersi alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. Pl.Us. (Spousal Assault RiskAssessmentPluryUser), già introdotto dall’Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

A.4 SOGGETTI DESTINATARI

Donne che si rivolgono o sono già accolte dai centri antiviolenza per avviare o portare avanti un percorso di fuoriuscita dalla violenza, ivi compresi la protezione nelle case rifugio, il reinserimento sociale ed economico e l’accompagnamento all’autonomia abitativa.

A.5 SOGGETTI GESTORI

Alle ATS viene demandata la gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi e più precisamente:

Istruttoria e verifica dei requisiti formali delle domande presentate dai comuni capofila ed eventuale richiesta di integrazioni;

Trasmissione alla Regione Lombardia dell’elenco dei progetti in possesso dei requisiti formali;

Gestione dell’attività amministrativa e contabile secondo le procedure e le modalità previste dalla Regione Lombardia.

A.6 DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse provenienti dal *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248 ai sensi dell'art. 5 bis della legge 119/2013, sono già disponibili sui bilanci delle ATS così come risulta dall'allegato A) al decreto nr. 13333 del 15.12.2016 e ammontano a **€ 141.829,65**.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE Il contributo regionale per il sostegno alle azioni e proposte di intervento oggetto dell'accordo di collaborazione non potrà in ogni caso superare la somma di **€ 100.000,00**.

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

Caratteristiche delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione

Le azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione tra Regione ed enti locali capifila delle Reti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- attivazione o incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e alle/ai loro eventuali figli/e minori;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere;
- obbligo di aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza).

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

I servizi e le attività oggetto dell'accordo di collaborazione devono essere attivate direttamente dall'ente locale che ha sottoscritto l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia attraverso specifiche procedure di evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e assicurino la massima partecipazione.

Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Alle volontarie potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute nell'ambito del progetto dall'ente di appartenenza, entro limiti precedentemente stabiliti dalle stesse (art. 2, commi 1,2,3, l. 266/1991).

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- Retribuzioni e oneri per l'acquisizione di consulenze specialistiche da parte dell'ente locale capofila per le attività di coordinamento del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal capofila o dai partner (**max. 15% del contributo**);
- Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- Costo per l'ospitalità delle donne messe in protezione;
- Costi di comunicazione e formazione (**max. 10 % del contributo**);
- Spese sostenute per l'affitto delle sedi dei centri antiviolenza;
- Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi e valori postali, utenze, rimborso viaggi;
- Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a **€ 516,46**, noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche (**max. 3% del contributo**)).

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire **dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione**.

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A. qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto A.3.1 inviano alle ATS di riferimento la domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e relativa scheda tecnica (entrambe comprese nell'allegato B), contenente le azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia. La domanda dovrà essere sottoscritta elettronicamente dal/la legale rappresentante del comune che la presenta. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronicIDentificationAuthentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'invito dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal d.p.c.m. del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione dalla Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda di sottoscrizione di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 (allegato B), firmata come sopra indicato e corredata di tutti gli allegati, **dev'essere inviata all'ATS di riferimento** esclusivamente tramite **posta elettronica certificata, entro il 31 luglio 2018**. Alla domanda e alla scheda tecnica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Uno specifico protocollo d'intesa per la costituzione della Rete territoriale interistituzionale in corso di validità, avente come finalità il sostegno alle donne vittime di violenza con le caratteristiche di cui al punto 3 del presente allegato.
2. I verbali delle assemblee dei sindaci dei piani di zona o le delibere in caso di comuni singoli di adesione al protocollo d'intesa.
3. Il verbale dell'incontro della Rete territoriale, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti, da cui si evinca la condivisione delle proposte progettuali previste dalla scheda tecnica;
4. L'atto amministrativo con cui l'ente locale capofila approva la presentazione della domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e la scheda tecnica, contenete le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del d.p.r. 642/1972, all. b), art. 16.

Elenco delle ATS Agenzia Indirizzo PEC Telefono ATS della Montagna - Sondrio protocollo@pec.ats-montagna.it 0342/555111 ATS di Brescia - Brescia protocollo@pec.ats-brescia.it 030/38381 ATS della Brianza - Monza protocollo.aagg@aslmb.it 039/2384.1 ATS della Val Padana - Mantova e Cremona protocollo@pec.ats-valpadana.it 0376/334.1 (Mantova) 0372/497.1 (Cremona) ATS di Pavia - Pavia protocollo@pec.ats-pavia.it 0382/431.1 ATS di Bergamo - Bergamo protocollo.generale@ats-bg.it 035/385111 ATS dell'Insubria - Varese protocollo@pec.ats-insubria.it 0332/277111 (Varese) 031/370111 (Como) ATS Città Metropolitana di Milano protocollogenerale@pec.ats-milano.it 02/8578.1

C.2. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Gli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto A.3.a inviano all'ATS di riferimento la "Domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione" e la "Scheda tecnica" (allegato B), contenente le azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia.

L'ATS verifica la presenza dei requisiti formali delle domande di cui ai punti A.3 e C.1 del presente allegato e procede a eventuali richieste di integrazione.

L'ATS trasmette alla Regione Lombardia l'elenco dei progetti pervenuti, una relazione che evidenzia l'attività istruttoria e la documentazione relativa ai progetti che possiedono i requisiti di ammissibilità e formali, al fine di permettere alla Regione Lombardia di attivare con ciascun comune capofila l'analisi condivisa.

Al termine dell'analisi condivisa, verrà sottoscritto un verbale di condivisione delle azioni progettuali proposte che saranno oggetto dell'accordo di collaborazione.

La Regione Lombardia approverà con apposito decreto l'elenco degli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali con i quali verrà sottoscritto un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 7718 del 15/01/2018.

C.3. ISTRUTTORIA

C.3.a - Modalità e tempi del processo

Entro il 31 luglio 2018: gli enti locali aventi le caratteristiche di cui al punto A.3.1 del presente allegato, devono **inviare alle ATS** di riferimento, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente locale capofila, la domanda di sottoscrizione di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia e la scheda tecnica, secondo le modalità indicate al punto C.1 del presente invito.

Entro il 31 agosto 2018: le ATS trasmettono alla Regione Lombardia, come indicato al punto 5, allegato A) della d.g.r. 7718/2018 e al punto C.3.a del presente documento, l'elenco dei progetti pervenuti, una relazione che evidenzia l'attività istruttoria e la documentazione relativa ai progetti che possiedono i requisiti di ammissibilità e formali. Successivamente la Regione Lombardia attiverà il processo di analisi condivisa con gli enti locali che hanno presentato la domanda, definirà con atto amministrativo l'elenco degli enti locali con i quali sottoscriverà l'accordo di collaborazione e darà indicazioni alle ATS per l'erogazione della prima quota.

Entro il 31 ottobre 2018: le ATS erogano la prima quota, pari al 60% delle risorse assegnate, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione. **Entro 31 dicembre 2019:** chiusura dei progetti.

Entro 31 gennaio 2020: gli enti locali capifila trasmettono la rendicontazione finale dei progetti ai fini dell'erogazione del saldo, pari al 40% delle risorse assegnate.

C.3.b - Verifica dell'ammissibilità delle domande

Non saranno considerate ammissibili le domande: presentate oltre il 31 luglio 2018; presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto A.3.a; trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente punto C.1; prive della scheda tecnica; presentate da enti locali che hanno già in atto accordi di collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito della d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017 o della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

C.3.c - Analisi condivisa delle domande La Regione Lombardia attiverà un percorso di analisi condivisa del progetto con gli enti locali che hanno presentato domanda. Il processo negoziale si concluderà con la sottoscrizione del verbale di condivisione oggetto dell'accordo di collaborazione da parte della Regione e dell'ente locale capofila interessato. Successivamente, l'ente locale capofila dovrà trasmettere l'atto amministrativo di approvazione della proposta progettuale definitiva così come condivisa con la Regione Lombardia.

La domanda decade:

per la mancata sottoscrizione del verbale di condivisione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia di cui al punto C.2;

per la mancata trasmissione dell'atto amministrativo dell'ente capofila di approvazione della proposta progettuale (scheda tecnica) a seguito della condivisione con la Regione Lombardia.

C.3.d - Integrazione documentale In questa fase del procedimento non sono previste integrazioni documentali. Per le integrazioni in fase istruttoria, vedere il precedente punto C.3.a.

C.3.e - Concessione delle agevolazioni e comunicazione degli esiti dell'istruttoria **Concessione delle agevolazioni**

Per la realizzazione delle azioni oggetto dell'accordo di collaborazione, la Regione Lombardia concorre riconoscendo all'ente locale, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale, un contributo che viene erogato in due fasi successive: 1. Il 60% delle risorse verrà liquidato a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione; 2. La restante quota delle risorse, pari al 40%, verrà liquidata a seguito della rendicontazione finale delle spese progettuali, come quota di saldo.

Comunicazione degli esiti del percorso di condivisione

La Regione Lombardia, con apposito atto amministrativo, pubblicherà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale l'elenco degli enti locali con i quali sottoscriverà l'accordo di collaborazione e l'entità del contributo assegnato.

C.4. MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

C.4.a - Adempimenti post-concessione A seguito della pubblicazione dell'elenco degli Enti locali con i quali verrà sottoscritto l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione degli interventi oggetto del presente invito, i comuni interessati dovranno sottoscrivere con la Regione l'accordo di collaborazione costituito dall'allegato B) alla d.g.r. n. 7718 del 15/01/2018.

C.4.b - Modalità e tempi della concessione delle risorse Le risorse saranno erogate in due diverse *tranches*

L'erogazione della **prima tranche** verrà liquidata a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione da parte di entrambi i contraenti.

La Regione Lombardia comunicherà all'ATS di riferimento l'avvenuta sottoscrizione e quest'ultima liquiderà la prima tranche del contributo, pari al **60%** del totale del contributo assegnato, **entro il 31 ottobre 2018**.

La **seconda tranche** a saldo, pari al 40% del contributo assegnato, sarà erogata a seguito dell'esame della rendicontazione finale di cui al punto C4.c del presente documento.

C.4.c - Caratteristiche della fase di rendicontazione Le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2019** e secondo le modalità previste dall'allegato C) al decreto di approvazione del presente invito, «Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti oggetto di accordi di collaborazione sottoscritti ai sensi della dg.r. n. 7718 del 15/1/2018 tra la Regione Lombardia e gli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza». Le spese sostenute dovranno essere saldate e certificate entro il termine di presentazione della rendicontazione, fissato al **31 gennaio 2020**. A dimostrazione degli interventi realizzati, l'ente locale invierà alle ATS di riferimento e alla Regione Lombardia, unitamente alla richiesta di saldo, la relazione tecnica finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate. Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati tutti i documenti indicati nell'allegato C), «Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti oggetto di accordi di collaborazione sottoscritti ai sensi della d.g.r. n. 7718 del 15/1/2015 tra la Regione Lombardia e gli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza».

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Gli enti locali beneficiari in qualità di capifila delle risorse previste dal presente invito si impegnano a:

- individuare al proprio interno un/a dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali definite e descritte nella scheda tecnica approvata con atto amministrativo dell'ente stesso entro i termini ivi indicati, assicurando:
- la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della Rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
- la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;

- la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione Lombardia, e per conoscenza all'ATS competente, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi di legge dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Regione Lombardia, e per conoscenza all'ATS, competente le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Cabina di Regia regionale interdirezionale possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni, seminari tematici e altro);
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia e l'ATS competente e fornire dati e informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività nelle loro fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari.

Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato.

D.2 DECADENZE, REVOCHE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La decadenza dal contributo può aver luogo nei seguenti casi:

- qualora l'ente locale capofila comunichi di non essere più il coordinatore della Rete territoriale interistituzionale anti violenza;
- qualora uno dei nodi essenziali della Rete comunichi di non far più parte della rete stessa e non venga sostituito con un soggetto rispondente agli stessi requisiti;
- qualora non venga sottoscritto o rinnovato il protocollo di rete in scadenza. Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità di svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione.

L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

D.3 PROROGHE DEI TERMINI

Il presente invito non prevede possibilità di proroga dei termini. I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro i termini stabiliti.

D.4 ISPEZIONE E CONTROLLI

Sono previsti controlli documentali e in loco a campione al fine di verificare la corretta conservazione dei documenti, nonché la rispondenza delle attività con le azioni progettuali approvate in attuazione dell'accordo di collaborazione.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

D.5.a - Monitoraggio

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

1. Numero di donne raggiunte
2. Numero di donne prese in carico
3. Numero di donne protette
4. N. di ore per servizio erogate (specificarle sulla base dei singoli servizi)
5. Numero di centri antiviolenza coinvolti nelle reti
6. Numero di case rifugio coinvolte nelle reti
7. Copertura territoriale (n. di abitanti) della Rete

La Regione Lombardia monitora con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti nonché i risultati sul territorio delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti oggetto degli accordi di collaborazione, secondo le modalità e i tempi indicati nell'allegato C) del presente decreto.

La Regione Lombardia monitorerà, inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) il numero complessivo delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza in linea con quanto previsto dalla d.g.r 6008 del 19/12/2016. I Centri antiviolenza, convenzionati con i Comuni capifila, dovranno aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza).

D.5.b - Customersatisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c) della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customersatisfaction*, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Il questionario verrà somministrato a cura delle ATS di riferimento, a cui la Regione Lombardia trasmetterà le istruzioni per la procedura.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Ilaria Marzi Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità, Pari – 56 – opportunità Regione Lombardia

D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'appendice n. 1 al presente documento.

D.8 PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it - sezione Bandi, <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi>, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile. Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 6553 o inviare un messaggio di posta elettronica a: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it Per rendere più agevole la partecipazione ai bandi da parte di cittadini, imprese, ed enti locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda informativa riportata all'Appendice n. 2 al presente documento.

D.9 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI Entro il 31 luglio 2018: gli enti locali aventi le caratteristiche di cui al punto A.3.1 del presente allegato, devono **inviare alle ATS** di riferimento, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Ente locale capofila, la domanda di

sottoscrizione di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia e la scheda tecnica, secondo le modalità indicate al punto C.1 del presente invito. **Entro il 31 agosto 2018:** le ATS trasmettono alla Regione Lombardia, come indicato al punto 5, allegato A) della d.g.r. 7718/2018 e al punto C.3.a del presente documento, l'elenco dei progetti pervenuti, una relazione che evidenzia l'attività istruttoria e la documentazione relativa ai progetti che possiedono i requisiti di ammissibilità e formali. Successivamente la Regione Lombardia attiverà il processo di analisi condivisa con gli enti locali che hanno presentato la domanda, definirà con atto amministrativo l'elenco degli enti locali con i quali sottoscriverà l'accordo di collaborazione e darà indicazioni alle ATS per l'erogazione della prima quota.

Entro il 31 ottobre 2018: le ATS erogano la prima quota, pari al 60% delle risorse assegnate, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

Entro 31 dicembre 2019: chiusura dei progetti.

Entro 31 gennaio 2020: gli enti locali capifila trasmettono la rendicontazione finale dei progetti ai fini dell'erogazione del saldo, pari al 40% delle risorse assegnate.

TOSCANA

RISOLUZIONE 8 maggio 2018, n. 198 - Difensore civico regionale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017. (BUR n. 1 del 23.5.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 56 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

Visto in particolare l'articolo 28 della l.r. 19/2009, che prevede che il Difensore civico regionale invii ogni anno al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati la relazione sull'attività svolta completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione;

Esaminata la relazione documentale di attività per l'anno 2017 del Difensore civico regionale (Allegato A) nella quale:

- si richiama il ruolo strategico del Difensore civico per la qualità della democrazia, fondamentale anello di collegamento tra esigenze di tutela dei diritti delle persone e iniziative dirette a garantire la buona amministrazione e a consolidare il concetto di cittadinanza sostanziale;

- si ricorda come la presenza dell'Ombudsman rappresenti uno dei parametri di democraticità e di rispetto dei diritti fondamentali valutati ai fini dell'implementazione dello Stato nel Consiglio d'Europa o nell'Unione Europea.

Nonostante ciò l'Italia rimane l'unico Paese europeo a non aver nominato un Difensore civico nazionale e, ad oggi, cinque Regioni sono prive della figura istituzionale;

- si conferma la centralità dello strumento della mediazione e l'importanza del progressivo incremento delle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution) per la definizione, in sede extragiudiziale, dei contenziosi, con particolare riferimento all'erogazione dei servizi pubblici e all'ambito sanitario.

In tal senso, l'ormai consolidata esperienza delle commissioni regionali di conciliazione per la risoluzione delle controversie nel settore idrico, di cui il Difensore civico è Presidente con funzioni di mediatore, costituisce il punto di partenza per garantire a chiunque ne abbia interesse, non solo nel settore idrico ma anche in ambiti differenti, la possibilità di veder risolto il proprio contenzioso in tempi ragionevolmente brevi e a costi contenuti o assenti;

- si auspica l'opportunità di promuovere una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a diffondere sull'intero territorio regionale la più ampia conoscenza dell'istituzione del Difensore civico, attivando forme di interazione riconosciute ed utilizzate dalle fasce di popolazione di età più giovane;

- si evidenziano gli ampi margini di crescita e di sviluppo dell'istituzione, attraverso una generale rivisitazione e rivitalizzazione del ruolo del Difensore civico e, di conseguenza, del servizio offerto

alle persone per tutto quanto riguarda i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori dei servizi pubblici;

- si conferma la continuità delle funzioni, da sempre esercitate dal Difensore civico della Regione Toscana, in ambito internazionale tramite il coordinamento con le attività del Mediatore Europeo e il ruolo esercitato nell'ambito del Consiglio esecutivo dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (EOI) e nell'ambito del Direttivo mondiale dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (IOI);

- si ribadisce l'importanza di assicurare, anche in collaborazione con le associazioni di consumatori, il decentramento delle funzioni di difesa civica al fine di raggiungere le popolazioni residenti sull'intero territorio regionale, con specifico riferimento a quelle più distanti dal capoluogo regionale;

- si richiamano gli esiti dell'indagine di customersatisfaction che ha registrato risultati ampiamente positivi in ordine ai quesiti proposti (facilità e velocità di accesso al servizio; disponibilità e chiarezza del personale; reperibilità dei funzionari; completezza e adeguatezza delle informazioni fornite; celerità dell'intervento; capacità di far fronte al problema proposto; livello di soddisfazione globale e in rapporto alle aspettative; raggiungibilità della sede);

- si conferma l'ormai completa attivazione e ampliamento dei servizi on line, che consentono, a chiunque ne abbia interesse, di consultare in tempo reale lo stato di avanzamento delle proprie pratiche e di interagire con il funzionario competente proponendo quesiti o integrando documentazione utile per l'istruttoria;

- si dà conto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2017, con quasi 2.000 procedimenti amministrativi gestiti, e si richiamano gli esiti, anche in questo caso ampiamente positivi, delle iniziative attivate per la tutela dei diritti delle persone;

- si dà conto dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di Garante del Contribuente, del ruolo esercitato in qualità di curatore speciale nominato dal Tribunale dei minori per la Toscana, dell'attività di riesame dei dinieghi opposti a fronte di richieste di accesso agli atti amministrativi, oltre che delle iniziative attivate in tutti i settori di competenza del Difensore civico;

Preso atto che il Difensore civico, durante l'illustrazione della relazione in Commissione e come evidenziato nell'introduzione della stessa, ha segnalato che le istanze al Difensore provengono prevalentemente dall'area metropolitana centrale della regione e auspica azioni di comunicazione per far meglio conoscere l'istituzione nelle aree più periferiche della Toscana tramite campagne di comunicazione istituzionale e, altresì, un ampliamento delle attività in essere inerenti alle conciliazioni nel settore idrico e in ambito sanitario; Su proposta della Prima commissione consiliare;

ESPRIME

apprezzamento per i risultati conseguiti dal Difensore civico regionale nel corso dell'anno 2017;

SI IMPEGNA

a favorire la conoscibilità dell'Ufficio di difesa civica regionale garantendo allo stesso le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, anche tramite campagne di comunicazione istituzionale promosse dal Difensore civico regionale e articolate sia in iniziative di natura generale sia in focus riferiti ai diversi settori d'attività; a sostenere, altresì, le iniziative del Difensore civico regionale dirette ad incrementare il numero dei procedimenti e gli ambiti di operatività per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, specialmente nel settore idrico ove, da anni, opera la relativa Commissione conciliativa regionale, in sinergia con l'Autorità Idrica Toscana; nel confermare al Difensore civico regionale le funzioni di tutela in ambito sanitario, come previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18 della l.r. 19/2009 e dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), quale Garante del diritto alla salute;

a favorire quelle iniziative finalizzate a promuovere l'emanazione di una legge quadro statale per l'istituzione del Difensore civico nazionale, considerato che tale figura è già presente nei paesi dell'Unione europea.

UMBRIA

L.R. 9.5.18, n. 4 - Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali. (BUR n. 20 del 16.5.18)

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso: a) accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; b) uno stretto raccordo con l'ufficio scolastico regionale finalizzato all'attivazione di specifiche campagne di educazione civica volte a prevenire il bullismo ed il cyberbullismo sia nei confronti di altri studenti, sia nei confronti degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche ed educative.

3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosce l'importanza dello svolgimento di attività di pubblica utilità da parte degli studenti autori di atti di bullismo e cyberbullismo promosse dalle competenti istituzioni.

Art. 2 (Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità biopsicosociale dei minorenni, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;

c) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della l. 71/2017;

d) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della l. 71/2017;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i figli.

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presentati da:

a) comuni, singoli e associati;

b) istituzioni scolastiche;

- c) aziende sanitarie regionali;
- d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;
- e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minorenni.

Art. 4 (Istituzione del Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di seguito denominato Tavolo, con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o Assessore a tal fine delegato ed è composto dai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, dai rappresentanti delle associazioni che collaborano alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dai rappresentanti delle Aziende USL e da un rappresentante di Anci Umbria. Al Tavolo possono partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, anche i Prefetti della Regione o loro delegati, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, un rappresentante degli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio regionale, designato congiuntamente dagli Ordini stessi, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, un rappresentante della Polizia di Stato e un rappresentante della Guardia di Finanza.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) e si avvale anche del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO. RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))) e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)).

4. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo, specificando anche il numero dei rappresentanti delle associazioni e delle Aziende USL di cui al comma 2.

Art. 5 (Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) predisposizione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
 - b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
 - c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
 - d) erogazione dei finanziamenti; e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
2. Nella valutazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti viene data priorità agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), realizzati nell'ambito delle scuole.

Art. 6 (Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2016 è sostituito dal seguente: "Art. 13 Bullismo e cyberbullismo. 1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e favorisce la realizzazione di programmi e progetti concernenti gli interventi previsti dalla legge regionale vigente in materia."

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 1/2016 è sostituita dalla seguente: "b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia;"

Art. 7 (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea una relazione che descrive e documenta:

- a) le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi finanziati, i soggetti coinvolti, l'ammontare delle risorse assegnate e la loro distribuzione territoriale;
- b) i risultati raggiunti dai singoli interventi finanziati, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3. L'Assemblea legislativa valuta l'efficacia della presente legge anche tramite la realizzazione di studi di valutazione su specifici progetti finanziati, iniziative di consultazione pubblica e di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi.

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

5. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.

6. Gli esiti delle attività di valutazione sono resi pubblici e divulgati, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa ed il portale regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 1/2016.

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2018 in euro 30.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

